



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Errata corrige

D.g.r. 4 settembre 2015, n. X/4002: «Determinazione in ordine alla selezione delle candidature degli idonei alla nomina di Direttore e di membro del comitato di direzione dell'agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo», pubblicata sul BURL n. 37 serie ordinaria di giovedì 10 settembre 2015 2

Errata corrige

D.d.s. 4 maggio 2015 - n. 3351 «Approvazione dell'elenco regionale per la nomina di componente nelle commissioni d'esame dei percorsi di formazione: esito attività istruttoria e definizione delle modalità di assegnazione incarico e di esecuzione», pubblicato sul BURL n. 19, serie ordinaria di venerdì 8 maggio 2015 2

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, volontariato e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 8 settembre 2015 - n. 6565

Approvazione della metodologia per la definizione dei costi standard relativi agli interventi psico-socio-educativi a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà 3

Decreto dirigente struttura 31 agosto 2015 - n. 7100

Leva civica regionale. Approvazione dello schema per la presentazione di progetti autofinanziati da parte dei soggetti attuatori 7

Decreto dirigente struttura 7 settembre 2015 - n. 7103

RSA Albertini Vanda, con sede in via Roma s.n.c., Agra (VA), gestita da Sant' Ambrogio servizi s.r.l., con sede legale in piazza Sant' Agostino 24, Milano: accreditamento 10

Decreto dirigente struttura 8 settembre 2015 - n. 7153

ADI U.O. Voucher Socio Sanitari, Con sede operativa in via Torchione 26, Albosaggia (SO), gestita dall'ente Alba cooperativa sociale con stessa sede legale: decadenza dell'accreditamento 11

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente unità organizzativa 11 settembre 2015 - n. 7278

Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2015/2016. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo delle specie: Allodola, Combattente, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice Bianca e Quaglia. 12

Comunicato regionale 9 settembre 2015 - n. 138

Domanda presentata dal consorzio di tutela vino di Valtellina per la modifica del disciplinare della IGT «Terrazze Retiche di Sondrio» 14

D.G. Sport e politiche per i giovani

Decreto dirigente struttura 8 settembre 2015 - n. 7152

Modalità attuative linea 3 del «Bando per la concessione di contributi a sostegno dei comitati/delegazioni regionali delle federazioni sportive nazionali, delle associazioni e società sportive dilettantistiche lombarde e delle eccellenze - Anno 2015» (d.d.s. 6118 del 21 luglio 2015) – E incremento dotazione finanziaria. 15

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

Comunicato regionale 10 settembre 2015 - n. 139

Avvisi pubblici alle imprese, agli enti locali e agli intermediari per la partecipazione all'iniziativa Credito In Cassa e per la realizzazione delle operazioni di cessione pro soluto dei crediti scaduti 29

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

Errata corrige

D.g.r. 4 settembre 2015, n. X/4002: «Determinazione in ordine alla selezione delle candidature degli idonei alla nomina di Direttore e di membro del comitato di direzione dell'agenzia di controllo del sistema socio-sanitario lombardo», pubblicata sul BURL n. 37 serie ordinaria di giovedì 10 settembre 2015

Rispetto alla sopra citata delibera si comunica che:

- L'oggetto corretto è il seguente:
Attuazione l.r. 23/2015: determinazione in ordine alla selezione delle candidature degli idonei alla nomina di Direttore e di membro del comitato di direzione dell'agenzia di controllo del sistema socio-sanitario lombardo.
- All'allegato 1 della delibera di cui all'oggetto, il 3° paragrafo è così sostituito:
Il candidato deve essere in possesso di diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente e deve aver svolto per almeno cinque anni funzioni manageriali, dirigenziali o di amministrazione caratterizzate da autonomia gestionale, autonomia decisionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie e responsabilità verso l'esterno.
- All'allegato 4 della delibera di cui all'oggetto, il 5° paragrafo è così sostituito:
I candidati devono essere in possesso di diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente e devono aver svolto per almeno cinque anni funzioni manageriali, dirigenziali o di amministrazione caratterizzate da autonomia gestionale, autonomia decisionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie e responsabilità verso l'esterno.

SI PRECISA QUANTO SEGUE, COME RIPORTATO NEI CITATI ALLEGATI:

«Per poter essere inseriti nell'elenco di cui trattasi è necessario che la domanda, con i relativi allegati, pervenga entro il termine perentorio del 30° giorno dalla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Salute, P.zza Città di Lombardia 1 - Milano.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande che, presentate a mano o spedite con raccomandata con avviso di ricevimento, saranno pervenute al protocollo entro il termine perentorio del 30° giorno dalla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Errata corrige

D.d.s. 4 maggio 2015 - n. 3351 «Approvazione dell'elenco regionale per la nomina di componente nelle commissioni d'esame dei percorsi di formazione: esito attività istruttoria e definizione delle modalità di assegnazione incarico e di esecuzione», pubblicato sul BURL n. 19, serie ordinaria di venerdì 8 maggio 2015

- il decreto sopra citato è adottato dal d.d.u.o. anziché dal d.d.s.;
- la data del decreto citato in oggetto 4 maggio 2015 è sostituita dalla seguente 28 aprile 2015.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, volontariato e pari opportunità

D.d.s. 8 settembre 2015 - n. 6565

Approvazione della metodologia per la definizione dei costi standard relativi agli interventi psico-socio-educativi a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'

Richiamati:

- la l.r. n. 3/2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» finalizzata a «promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali, che disciplinano la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello Statuto regionale, nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»;
- gli atti di programmazione strategica regionale quali il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura di cui alla d.c.r. 78 del 9 luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale 2014 (DEFER) approvato con d.c.r. 557 del 9 dicembre 2014 dove viene sottolineato che, considerata la fase attuale contraddistinta da una forte e perdurante crisi economica con una progressiva riduzione delle risorse disponibili, affrontare il tema dello sviluppo dei sistemi di promozione, protezione, tutela e inclusione sociale risulta strategico;
- il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- la d.g.r. 3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale - FSE 2014 /2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final;

Rilevato quindi che nella programmazione strategica regionale ed in particolare nell'Area sociale - Attuazione Piano di Azione regionale delle dipendenze - viene posta specifica attenzione alla diffusione di modelli di intervento preventivi, validati ed efficaci, rivolti prevalentemente ad adolescenti e preadolescenti ed alle loro famiglie;

Viste le dd.g.r. 3239/2012 e 499/2013 dove sono state avviate sperimentazioni e successivamente azioni migliorative e di rafforzamento delle buone prassi prodotte nei riguardi, tra l'altro, di adolescenti in difficoltà, mediante lo sviluppo di un sistema sociale ed educativo che possa indirizzare verso percorsi inclusivi, favorendo la capacità dei servizi di operare con interventi a più ampio raggio e di svolgere azioni di prevenzione;

Dato atto che l'obiettivo specifico 9.3 ed in particolare l'Azione 9.3.3 dell'Asse II «Inclusione Sociale e lotta alla Povertà» del POR FSE 2014 - 2020 prevedono l'erogazione di servizi di presa in carico delle situazioni di maggiore criticità che si manifestano nelle famiglie fragili, tramite interventi preventivi e precoci specialmente nel caso di presenza di adolescenti problematici, integrando la dimensione sociale, educativa e psicologica;

Rilevato inoltre che mirare all'Inclusione sociale significa far perno sulla centralità della persona e della famiglia e avvalersi, in via prioritaria, dello strumento di valutazione multidimensionale del bisogno, volto a favorire l'incontro tra domanda e offerta, nell'ottica di garantire risposte sempre più appropriate;

Vista la d.g.r. 3206 del 26 febbraio 2015 all'oggetto «Programmazione dei percorsi di Inclusione sociale a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà nonché di giovani e persone con problemi di abuso a grave rischio di marginalità», ed in particolare l'Allegato A, che identifica gli elementi essenziali in cui si

devono articolare gli interventi psico-socio-educativi a favore di famiglie con adolescenti in situazione di disagio;

Dato atto che al fine della individuazione del costo degli interventi di cui all'Allegato A della citata d.g.r. 3206/2015 è stato necessario condurre un'analisi, funzionale alla ricognizione e quantificazione di tali spese, condotta sulla base dei dati derivanti dalle schede di monitoraggio e rendicontazione pervenute - in attuazione delle DGR n. 3239/2012 e 499/2013 - tramite le ASL, dalle relazioni di valutazione prodotte dalle stesse ASL nonché dalle valutazioni effettuate nell'ambito dell'attività delle cabine di regia locali e regionali;

Verificato che tale indagine è coerente con il dettato dei regolamenti (UE) 1303/2013 e 1304/2013 nel rispetto delle condizioni previste per i costi unitari;

Valutato di adottare la metodologia di calcolo del costo standard relativa alle spese per gli interventi psico-socio-educativi a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà, derivante dagli esiti della sopraccitata analisi;

Ritenuto pertanto di approvare il documento «Metodologia di calcolo dei costi standard relativa agli interventi psico-socio-educativi a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà», Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto della segnalazione dell'Autorità di Gestione POR FSE 2014/2020 di cui alla nota prot. A1.215.0017352 del 24 febbraio 2015;

Richiamate la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. relative all'Assetto Organizzativo della Giunta regionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul sito della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Volontariato e Pari Opportunità e sul Portale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<http://www.ue.regione.lombardia.it>), nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013, art. 26 e 27;

DECRETA

1. di approvare il documento «Metodologia di calcolo dei costi standard relativa agli interventi psico-socio-educativi a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà», Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul sito della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Volontariato e Pari Opportunità e sul Portale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<http://www.ue.regione.lombardia.it>), nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013, art. 26 e 27;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit e all'Autorità di Certificazione

Il direttore generale
Giovanni Daverio

_____ • _____

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"
(Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo)**

ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'

Azione 9.3.3 – Implementazione di buoni servizio per servizi socio educativi prima infanzia (anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio-educativi ed a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera)

Metodologia di calcolo del costo standard relativo agli Interventi psico-socio-educativi a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà

1. Premessa

Il sistema territoriale dei servizi per l'area adolescenziale, pur offrendo nel suo insieme una molteplicità di risposte specifiche di tipo sociosanitario e sociale, tende ad affrontare i bisogni e le domande espresse in modo settoriale, dando così luogo a una frammentazione degli interventi.

Sempre più si riscontra la presenza di bisogni complessi; non solo tipologie diverse di bisogni, ma anche tipologie differenti di cd. "adolescenti": per fare un esempio, da quella dei giovanissimi consumatori under 13/18 anni e, per questo, abusatori, anche se non percepiti come tali dal contesto, a quella dei giovani-adulti 18/25 anni abusatori "dall'adolescenza allungata", ancora in famiglia/casa, a quella degli adulti-giovani agli esordi della propria autonomia di vita/relazione, a quella dei soggetti "giovani" con problematiche antisociali e/o psichiatriche.

E' a tal fine che sono state realizzate sperimentazioni su adolescenti in difficoltà anche con problemi di consumo/abuso/dipendenza, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale (di seguito dgr) n. 3239 del 04/04/2012 "Linee guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare".

Tali sperimentazioni hanno previsto modalità di accoglienza del bisogno attraverso forme di interventi di media durata, dove è stata posta attenzione agli aspetti evolutivi ed educativi, fortemente integrati con realtà scolastiche/formative o finalizzate al reperimento di un lavoro, attraverso la realizzazione di strategie per la creazione di una relazione significativa con le famiglie.

Obiettivo di queste sperimentazioni è stata la realizzazione di una risposta territoriale flessibile, integrata e qualificata, in grado di operare una presa in carico precoce e con intensità sociale differenziata, di adolescenti e preadolescenti in presenza di rischi di disagio e di consumo problematico di sostanze psicoattive legali ed illegali e delle loro famiglie, secondo un modello di sviluppo territoriale basato sulla corresponsabilizzazione degli attori del sistema di risposta, l'ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse e la promozione del terzo settore e del volontariato. Tutto ciò a partire da una lettura multidimensionale del bisogno e mediante la definizione di progettazioni personalizzate che rispondano al bisogno complessivo espresso, che orientino verso interventi finalizzati, ma integrati, di presa in carico. Il progetto personalizzato e integrato consente di individuare il miglior inserimento scolastico, lavorativo, formativo, ecc. di questi giovani. Altro elemento di innovazione nel processo di presa in carico di questi adolescenti è l'introduzione di un soggetto "facilitatore" che sia non erogatore di interventi, ma gestore di percorsi: non è infatti richiesto al soggetto "facilitatore" di garantire direttamente quanto indicato dal progetto personalizzato ma è comunque responsabile che le azioni lì individuate siano effettuate secondo le modalità qualitative e quantitative previste, producendo esiti positivi di contrasto alla situazione di disagio e favorente invece processi di inclusione sociale.

Per ogni ambito di attività sono stati presentati progetti che, a seguito di valutazione, hanno prodotto le sperimentazioni ai sensi della dgr n. 3239/2012. Le sperimentazioni avviate e relative all'area dell'adolescenza a rischio o con problemi di dipendenza sono state n. 19 (di cui 1 chiusa nel corso della sperimentazione). Successivamente con dgr n. 499 del 25/07/2013 "Determinazioni in ordine alle sperimentazioni realizzate ai sensi della dgr n. 3239 del 4 aprile 2012 "Linee guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare: indicazioni a conclusione del periodo sperimentale", a seguito della rendicontazione e valutazione degli esiti, sono state definite azioni migliorative e di rafforzamento delle buone prassi prodotte.

Queste sperimentazioni, pur identificando i sopraccitati punti di forza, hanno visto emergere anche alcuni elementi di criticità:

- la complessità di andare a definire aree di intervento fortemente innovative identificando nuovi interventi per rispondere a bisogni emergenti;
- la difficoltà nell'individuare strumenti adeguati di valutazione degli esiti in quanto interventi nuovi rispetto al sistema consolidato;
- le forti disomogeneità tra le attività sperimentate dagli enti in termini di organizzazione, servizi resi, standard gestionali praticati, etc.

Stante questo scenario, da più parti è emersa la necessità di aumentare la capacità del sistema dei servizi territoriali di intercettare in modo più appropriato la domanda e, al tempo stesso, di offrire maggiore continuità **al piano individuale di cura**, evitando il pe-

ricoloso ricorso all'utilizzo improprio dei servizi tradizionali, con il rischio di trasformarli in contenitori di percorsi senza via d'uscita: il cosiddetto "servizio buco nero".

Pertanto l'idea di fondo non è quella di creare un nuovo servizio specialistico per famiglie e adolescenti, ma di sviluppare, a fianco della funzione specialistica propria di ciascun servizio esistente, una "funzione d'integrazione", tale da favorire la capacità dei servizi socio-sanitari, sociali ed educativi di operare con interventi a più ampio raggio e in grado, al contempo, di svolgere azioni di prevenzione che favoriscano processi inclusivi.

Operativamente si tratta di sostenere lo sviluppo a livello territoriale di reti miste di servizi e risorse del territorio, capaci di agire in modo flessibile e dinamico, in forma sinergica e sincrona attorno alle famiglie con adolescenti in situazioni di disagio.

Quindi, ai fini della determinazione del costo di tali interventi, è stata condotta un'indagine approfondita e coerente con il dettato dei Regolamenti (UE) 1303/2013 e 1304/2013 nel rispetto delle condizioni previste per i costi unitari.

Nello specifico l'analisi volta alla determinazione del costo è stata condotta sulla base dei dati derivanti dalle schede di monitoraggio e rendicontazione pervenute tramite le ASL, dalle relazioni di valutazione prodotte dalle stesse ASL nonché dalle valutazioni effettuate nell'ambito dell'attività delle cabine di regia locali e regionali, in attuazione delle, più volte citate, DGR n. 3239/2012 e 499/2013.

Inoltre, l'approccio utilizzato per la raccolta, il trattamento e l'elaborazione dei dati utilizzati ha assicurato la massima trasparenza, correttezza e completezza. Infine, le opzioni metodologiche adottate consentiranno di giungere a risultati equi e verificabili.

Metodologia di calcolo

La tariffa relativa al singolo accesso pari a 45/50 euro omnicomprensivi - intendendo per "accesso" la possibilità, da parte dell'adolescente e/o dei familiari in carico, di beneficiare di un mix di prestazioni variamente articolato dal punto di vista quali-quantitativo, coerentemente con le tipologie di azioni previste e il grado di intensità evidenziato in fase di valutazione - è stata determinata prendendo in considerazione il costo/die (pari a 45 euro) previsto per le attività dell'area Adolescenti fissato da Regione Lombardia nell'ambito delle Sperimentazioni Welfare di cui alle DGR 3239/12 e DGR 499/2013. Quella stessa tariffa era stata fissata in 45 euro/die utilizzando come base di riferimento la remunerazione delle giornate di un utente inserito in comunità pedagogico riabilitativa, struttura che tipicamente si caratterizza per un'azione socio-terapeutica definibile "a bassa intensità di cura": infatti il personale di supporto medico-psicologico è presente solo al bisogno, vi è invece una significativa presenza di personale educativo che svolge anche attività di contatto e relazione con le famiglie degli ospiti. Si tratta di una tipologia di struttura che prevede programmi prevalentemente diurni, pur considerando forme di accoglienza residenziale.

I dati di monitoraggio delle progettualità sperimentali di cui alle DGR 3239/12 e DGR 499/2013 hanno confermato la congruità della tariffa definita, evidenziando come questo ammontare abbia permesso l'erogazione di prestazioni congrue non solo rispetto ai bisogni evidenziati dall'utenza agganciata, ma anche dal punto di vista della varietà e del mix quali-quantitativo che ha caratterizzato i programmi di presa in carico realizzati.

Di seguito si riportano i risultati dell'analisi di monitoraggio dei costi sostenuti dalle strutture per l'erogazione delle diverse prestazioni nei riguardi degli adolescenti in situazione di disagio conclamato.

Mediamente, a livello regionale il costo sostenuto dalle strutture è pari a 46 euro ad accesso, in linea con la tariffa riconosciuta. La maggior parte dei costi derivano dal costo del personale addetto all'erogazione delle prestazioni.

Costo medio ad accesso ¹ = € 46			
Costi per personale addetto all'assistenza	Costi per beni e servizi sanitari	Costi per attività alberghiera (non sanitaria)	Costi per attività di supporto
73%	0,2%	5%	22%

¹: calcolato come rapporto tra totale dei costi rendicontati e totale accessi del periodo

Partendo dal valore base sopra evidenziato, passando a definire la valorizzazione di ciascun "accesso" prevista per gli interventi citati, si è ritenuto congruo ed equo di:

- compensare il minor costo (stimabile nel 25% dei 45 euro giornalieri previsti) derivante dalla minore ampiezza temporale delle attività (specie per quanto riguarda la loro ridotta estensione nell'arco della giornata), con il contestuale riconoscimento dei costi di *case management* in capo all'Ente Gestore conseguente alla peculiarità del target di riferimento ed alla complessità delle attività sociali di volta in volta previste.

L'ammontare della tariffa media per "singolo accesso", risulta così ridefinita:

tariffa sperimentazioni ex dgr n. 3239/12 ambito adolescenti	X	80%	=	+ 25% sul costo rideterminato per copertura costi relativi a case management	=
45 euro	X	80%	= 36,00 euro	+ 25%	= 45,00 euro

Si denomina "tariffa media" in quanto è stata "ritarata" a seconda delle tipologie di attività, del tipo di personale, della durata di ogni area di intervento. Di seguito il dettaglio dei due valori posti ai due estremi:

- per quanto riguarda la tariffa relativa alla "valutazione", riconosciuta alle ASL, l'importo pari a 50 euro ad accesso deriva dalla maggiorazione (+ 11%) della tariffa "singolo accesso" prevista, a parziale copertura dei costi unitari derivanti dal coinvolgimento delle molteplici figure professionali indispensabili per l'effettiva multidimensionalità della valutazione stessa e per la conseguente definizione del progetto individualizzato, quale base anamnestica e dettagliata della complessità di ogni singolo processo di intervento;
- relativamente alla tariffa "osservazione e stesura del PEI" riconosciuta agli Enti erogatori, l'importo pari a 41,66 Euro (- 7,4%) del singolo accesso, è determinato da una maggior dilatazione temporale nello svolgimento della prestazione ma dalla presenza di una figura professionale mono-specialistica (es. educatore).

La valorizzazione del singolo voucher deriva, conseguentemente, dal numero di accessi previsti per ciascuna area di intervento.

Le prestazioni psico-socio-educative, derivanti dall'osservazione ed erogate mediante l'attuazione del PEI, vengono effettuate con

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

il coinvolgimento di risorse professionali differenti (educatore L18, educatore professionale SNT/2, psicologo, assistente sociale, altre figure professionali) ma operanti singolarmente anche se in maniera coordinata dall'operatore che svolge la funzione di case management.

Gli accessi previsti per ciascuna area di intervento sono stati determinati sulla base delle evidenze derivanti dall'analisi dei dati forniti dalle ASL a Regione Lombardia relativamente ai programmi realizzati a livello territoriale nell'ambito delle già citate Sperimentazioni Welfare di cui alle DGR 3239/12 e DGR 499/2013, incrociando il costo con l'intensità del bisogno e la complessità dell'intervento.

Dall'elaborazione dell'insieme di questi fattori si è pervenuti, pertanto, alla successiva tabella di sintesi :

Fascia 1. Intensità di bisogno bassa: adolescenti/famiglie in condizione di difficoltà connesse a problematiche di natura educativa/formativa e/o psicologica ;

Fascia 2. Intensità di bisogno media: adolescenti/famiglie in condizione di vulnerabilità e/o di difficoltà specifica relativa a problematiche anche connesse all'uso/abuso di sostanze, in carico ai servizi e/o con procedimenti amministrativi

Fascia 3. Intensità di bisogno alta: adolescenti/famiglia in condizione di difficoltà connesse a problematiche specifiche di natura sanitaria derivanti dall'uso/abuso di sostanze, in carico a servizi specialistici e/o con procedimenti penali

<i>Servizi /Interventi</i>	<i>Importo Voucher</i>	<i>numero voucher</i>	<i>costo* (euro)</i>	<i>numero accessi</i>
Valutazione	100,00	1.000	100.000,00	2
Osservazione e stesura PEI	250,00	1.000	250.000,00	6
Sviluppo di competenze individuali e comportamenti protettivi mediante potenziamento funzione educativa scolastica/formativa	600,00	750	450.000,00	13
Sostegno alla rete delle relazioni sociali prossimali mediante supporti mirati educativi e/o psicologici ai componenti della famiglia	600,00			
Supporto e accompagnamento dell'adolescente/famiglia nell'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari e sociali nonché del sistema educativo/formativo territoriale	600,00			
Interventi a carattere psico/socio/educativo in presenza di fattori di vulnerabilità o manifeste problematiche anche connesse all'uso/abuso di sostanze nonché interventi integrativi della presa in carico relativa all'applicazione di procedimenti in ambito amministrativo (art. 75 D.P.R. 309/90)	1.500,00	800	1.200.000,00	33
Supporto psico-socio-educativo a giovani e adolescenti con problemi connessi a comportamenti di rischio per la salute e/o problematiche significative connesse all'uso/abuso di sostanze e/o presa in carico relativa all'applicazione di procedimenti in ambito penale (D.P.R. 448/88 e d.l. 92/14)	2.500,00	400	1.000.000,00	56
costo complessivo			€ 3.000.000,00	

La tabella è stata costruita incrociando il livello di intensità del bisogno con la caratterizzazione dell'area di intervento, all'interno della quale attivare le relative prestazioni mediante il riconoscimento del voucher. Tale incrocio non è avvenuto sia nel caso del voucher "valutazione" - che identifica la modalità di definizione del livello di intensità del bisogno sul singolo beneficiario - che di quello relativo "all'osservazione e definizione del PEI" che permette, sempre sul singolo adolescente, dato quel livello di intensità di bisogno espresso, di declinarne i contenuti in termini di intervento.

Questi due voucher quindi sono garantiti a tutti i beneficiari che vengono avviati al percorso a carattere psico-socio-educativo a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà di cui alla dgr. 3206/2015.

D.d.s. 31 agosto 2015 - n. 7100**Leva civica regionale. Approvazione dello schema per la presentazione di progetti autofinanziati da parte dei soggetti attuatori**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA E DEL VOLONTARIATO

Premesso che

con l.r. 16 dicembre 2014 n. 33 «Istituzione della Leva Civica volontaria regionale», è stata istituita la Leva Civica volontaria regionale le cui finalità, fra l'altro, contemplanano:

- i valori della solidarietà sociale e il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società;
- le azioni formative e innovative per la crescita umana e professionale dei giovani, attraverso la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali;
- la collaborazione fra soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 3 e lo sviluppo dei servizi rivolti alla comunità;

Vista la d.g.r. del 12 giugno 2015 n. X/3694 «Approvazione delle linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 33/2014 «Istituzione della Leva civica volontaria regionale – a seguito di parere della Commissione Consiliare» che tra altro ha definito le modalità di presentazione dei progetti, i suoi contenuti e caratteristiche, nonché le cause di inammissibilità degli stessi progetti;

Richiamato che possono presentare progetti di leva civica, sia soggetti pubblici sia soggetti privati, iscritti all'Albo regionale degli enti di servizio civile regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n° 2 del 03 gennaio 2006, sezione speciale secondo le modalità in vigore, per l'attuazione di progetti di leva civica finanziati autonomamente, così come previsto dalla lettera a) del punto 3 delle Linee guida di cui alla d.g.r. n. 3694/2015;

Dato atto che in data 21 maggio 2015, si è svolto un incontro formativo ed informativo con alcuni Enti del servizio civile operanti in Lombardia, per la presentazione di uno schema dei progetti di leva civica finanziati autonomamente dai soggetti attuatori, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e della Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani, come da verbali agli atti;

Valutata l'opportunità, al fine di garantire uniformità a livello regionale, di definire lo schema per la presentazione dei progetti finanziati autonomamente da parte dei soggetti attuatori, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto, di approvare l'allegato A «Schema per la presentazione di progetto di leva civica, autofinanziato da parte del soggetto attuatore»;

Visto altresì il punto 6 della d.g.r. n. 3694/2015 che disciplina le cause di inammissibilità dei progetti;

Dato atto che i soggetti interessati dovranno presentare domanda via PEC all'indirizzo: famiglia@pec.regione.lombardia.it.

Stabilito che l'istruttoria dovrà concludersi entro i successivi 30 gg., dalla presentazione del progetto, da parte della struttura regionale competente e la comunicazione degli esiti sarà inviata all'indirizzo PEC indicato dal soggetto proponente;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Promozione della famiglia e del volontariato individuate dalla d.g.r. n. X/87 del /2013 e dal decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato A «Schema per presentazione di progetti di leva civica, autofinanziato da parte dei soggetti attuatori», quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito www.regione.lombardia.it e nelle pagine di trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013

La dirigente
Ilaria Marzi

SCHEMA PROGETTI AUTOFINANZIATI DA PARTE DEL SOGGETTI PROPONENTI
A. Ente proponente

INDICARE:

1. Denominazione completa del soggetto proponente/capofila;
2. Denominazione del legale rappresentante del soggetto capofila;
3. Sito internet del soggetto proponente/capofila;
4. Recapiti del soggetto proponente (indirizzo, telefono, fax, mail, PEC);
5. Numero di iscrizione all'albo regionale degli enti di servizio civile, sezione speciale
6. Il progetto è svolto in co progettazione? (SI O NO)

Se sì, compilare la seguente tabella:

ALTRI SOGGETTI ATTUATORI DEL PROGETTO			
Denominazione soggetto	Numero di iscrizione all'Albo regionale del servizio civile, sezione speciale	Indicare indirizzo PEC del coprogettante	% di copertura economica del soggetto sulla spesa globale* del progetto
			a
			b
			Somma di (a+b+c+...)=100%

B. Caratteristiche del progetto

1. Titolo del progetto
2. Ambito progettuale (prevalente)
 - a. Assistenza e servizio sociale
 - b. Attività di valorizzazione del patrimonio storico
 - c. Attività di valorizzazione del patrimonio artistico
 - d. Attività di valorizzazione del patrimonio ambientale
 - e. Attività di promozione e organizzazione di attività educative
 - f. Attività di promozione e organizzazione di attività culturali
 - g. Attività di promozione e organizzazione di attività sportive
 - h. Attività di promozione e organizzazione di economia solidale
 - i. Attività di promozione e organizzazione di protezione civile
 - j. Aree di intervento per emergenze
 - k. Aree di intervento per necessità connesse alla realizzazione di specifiche politiche regionali coerenti con le finalità del Programma Regionale di Sviluppo
3. Comune/Provincia di svolgimento del progetto (contesto territoriale)
4. Obiettivi del progetto (non più di 1000 battute)
5. Descrizione delle attività dei volontari (non più di 1000 battute)
6. Descrizione delle risorse tecniche e umane per la realizzazione del progetto
7. Numero volontari da impiegare nel progetto, di cui il numero dei volontari disabili
8. Numero mesi durata progetto
9. Monte ore complessivo del progetto
10. Monte ore settimanale di ciascun volontario
11. Giorni di servizio a settimana dei volontari (almeno 1 giorno di riposo settimanale)
12. Contributo mensile corrisposto al volontario
13. Le attività dei volontari si svolgeranno anche in luoghi diversi dalle sedi accreditate? (indicare SI O NO)
14. Sedi operative accreditate per l'attuazione del progetto

Sede di attuazione del progetto	Comune	1. Indirizzo	Se pertinente, indicare codice identificato della sede, secondo classificazione Servizio Civile Nazionale	Nominativi dei Responsabili attività		
				Cognome e nome	Data di nascita	C.F.
1						
2						
....

14. Estremi polizza assicurativa aperta a favore dei volontari per malattia, infortuni, morte e responsabilità Civile verso terzi.

15. Data di inizio progetto

C. Caratteristiche della selezione dei candidati

1. Eventuali obblighi dei volontari durante lo svolgimento del progetto (non più di 1000 battute)
2. Presentazione domanda da parte dei candidati dal gg/mm/aa al gg/mm/aa
3. Criteri e modalità di selezione

D. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

1. Il progetto prevede l'erogazione di una formazione d'aula ai volontari? indicare SI O NO. Se sì, indicare:
 - se erogata da ente di formazione regionale accreditato (SI O NO)
 - se NO, indicare l'ente di formazione esentato, ai sensi della D.G.R. 2412/2011
 In entrambi i casi:
 - precisare la denominazione dell'ente _____
 - durata in ore della formazione
 - contenuti della formazione.

E. Allegati

Documenti da allegare:

- ✓ Dichiarazione in cui il soggetto capofila provvede interamente alla copertura finanziaria del progetto. Se il progetto viene presentato in partenariato, occorre allegare il documento da cui emerge l'importo a carico di ciascun soggetto;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il firmatario del progetto dichiara che tutte le informazioni ed i dati in esso contenuti corrispondono al vero;
- ✓ Curricula, sotto forma di autocertificazione, dei responsabili attività di progetto (tali documenti non devono essere allegati se già agli atti della Amministrazione Regionale).

Data e luogo

Firma rappresentante legale in formato digitale

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

D.d.s. 7 settembre 2015 - n. 7103**RSA Albertini Vanda, con sede in via Roma s.n.c., Agra (VA), gestita da Sant' Ambrogio servizi s.r.l., con sede legale in piazza Sant' Agostino 24, Milano: accreditamento****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA REGOLAZIONE ACCREDITAMENTO E CONTRATTI**

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i d.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3, «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le d.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435, «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»
- 7 aprile 2003, n. 12618, «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)»
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta socio sanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;
- 23 dicembre 2014, n. 2989, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015»;

Dato atto che l'unità d'offerta RSA Albertini Vanda, con sede in via Roma s.n.c., è abilitata all'esercizio per effetto di SCIA del 27 maggio 2015, per complessivi 62 posti letto;

Rilevato che il soggetto gestore Sant' Ambrogio Servizi s.r.l., con sede legale in piazza Sant' Agostino 24, Milano, CF 00537510125, ha presentato istanza di accreditamento per la suddetta unità d'offerta per 62 posti, pervenuta in data 28 maggio 2015, prot. n. 5938;

Visto il provvedimento della ASL Varese del 6 agosto 2015, n. 346, pervenuto in data 10 agosto 2015, prot. n. 10051, inerente l'attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di accogliere la richiesta di accreditamento della suddetta unità d'offerta, avendo verificato in fase istruttoria la conformità rispetto alla d.g.r. n. 2569/2014 e la completezza dell'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ASL competente e, conseguentemente, di iscrivere detta modifica nel registro regionale delle unità d'offerta socio sanitarie accreditate;

Evidenziato che, in conformità alla d.g.r. n. 2569/2014, la ASL competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/2014, con scadenza in data 9 settembre 2015;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Regolazione accreditamento e contratti, individuate dalla d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87, «Il provvedimento organizzativo 2013»;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato altresì il decreto del Segretario generale 25 luglio 2013, n. 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività della Giunta regionale - X Legislatura»;

Ravvisata la necessità di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'unità d'offerta socio sanitaria RSA Albertini Vanda, con sede in via Roma s.n.c., Agra (VA), gestita da Sant' Ambrogio Servizi s.r.l., con sede legale in piazza Sant' Agostino 24, Milano, CF 00537510125, sulla base della verifica del possesso dei requisiti di accreditamento effettuata dalla ASL Varese e attestata con il provvedimento n. 346 del 6 agosto 2015, per n. 62 posti letto;

2. di iscrivere l'accreditamento di cui sopra nel registro regionale delle unità di offerta socio sanitarie accreditate;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Laura Lanfredini

D.d.s. 8 settembre 2015 - n. 7153

ADI U.O. Voucher Socio Sanitari, Con sede operativa in via Torchione 26, Albosaggia (SO), gestita dall'ente Alba cooperativa sociale con stessa sede legale: decadenza dell'accreditamento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
REGOLAZIONE ACCREDITAMENTO E CONTRATTI

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i d.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifica al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Richiamate le d.g.r.:

- 30 maggio 2012, n. 3541, rettificata dalla d.g.r. 6 giugno 2012 n. 3584 «Definizione dei requisiti specifici per l'esercizio e l'accreditamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata»;
- 25 luglio 2012, n. 3851 «Determinazioni in ordine alle tariffe sperimentali dei nuovi profili dell'Assistenza Domiciliare Integrata»;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta socio-sanitarie e razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo»;
- 23 dicembre 2014, n. 2989, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2015»;

Richiamato inoltre il d.d.g. della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale del 3 agosto 2012, n. 7089, «Determinazioni in ordine all'Assistenza Domiciliare Integrata»;

Visto il d.d.g. della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, n. 8404 del 27 settembre 2012, con il quale è stata accreditata per l'erogazione di prestazioni di ADI con Cure Palliative, l'unità d'offerta sociosanitaria U.O. Voucher Socio Sanitari, con sede operativa in via Torchione 26, Albosaggia (SO), gestita dall'ente Alba Cooperativa Sociale con stessa sede legale, CF 00742030141;

Rilevato che il legale rappresentante dell'ente gestore ha presentato comunicazione, pervenuta il 30 luglio 2015 prot. n. 9626, di cessazione dell'attività, a partire dal 31 ottobre 2015 della suddetta unità d'offerta sociosanitaria, dichiarando di avere intrapreso tutte le procedure per salvaguardare la continuità assistenziale degli utenti in carico;

Vista la comunicazione della ASL Sondrio pervenuta il 21 agosto 2015, prot. n. 10331, nella quale si stabilisce nel 26 ottobre 2015 la data di cessazione dell'attività dell'unità d'offerta sociosanitaria ADI con Cure Palliative U.O. Voucher Socio Sanitari, e si dichiara che, in accordo con il gestore, verrà garantita la salvaguardia della continuità assistenziale degli utenti in carico;

Stabilito di dover pertanto dichiarare la decadenza dell'accreditamento per l'unità d'offerta sociosanitaria in oggetto, avendo verificato in fase istruttoria la completezza del provvedimento della ASL competente e, conseguentemente, di cancellare la suddetta unità d'offerta dal registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate dalla data del 26 ottobre 2015;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/2014, con scadenza in data 20 settembre 2015;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Regolazione accreditamento e contratti, individuate dalla d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87, «Il provvedimento organizzativo 2013»;

Richiamato altresì il decreto del Segretario generale 25 luglio 2013, n. 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività della Giunta Regionale - X Legislatura»;

Ravvisata la necessità di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

DECRETA

1. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla data del 26 ottobre 2015, la decadenza dell'accreditamento per l'unità d'offerta sociosanitaria per l'erogazione di prestazioni di ADI con Cure Palliative U.O. Voucher Socio Sanitari, con sede operativa in via Torchione 26, Albosaggia (SO), gestita dall'ente Alba Cooperativa Sociale con stessa sede legale, CF 00742030141;

2. di cancellare l'unità d'offerta in oggetto dal registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Laura Lanfredini

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 11 settembre 2015 - n. 7278
Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2015/2016. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo delle specie: Allodola, Combattente, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice Bianca e Quaglia

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Vista la legge regionale 2 agosto 2004 n. 17 «Calendario venatorio regionale» ed in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

Esperite le verifiche istruttorie in merito allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Regione Lombardia, dalle quali emerge lo sfavorevole stato di conservazione, a livello generale e/o locale, delle specie:

Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus helveticus*) e Quaglia (*Coturnix coturnix*);

Ritenuto, al fine di garantire una maggior tutela del patrimonio faunistico, di ridurre, per la stagione venatoria 2015-2016, il prelievo delle specie di cui sopra così come segue:

- Allodola (*Alauda arvensis*): prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015; carnieri massimo per cacciatore: giornaliero 20, stagionale 80;
- Combattente (*Philomachus pugnax*): sospensione del prelievo venatorio;
- Moretta (*Aythya fuligula*): carnieri stagionale massimo per cacciatore: 40;
- Moriglione (*Aythya ferina*): prelievo venatorio dal 1° ottobre 2015 al 20 gennaio 2016; carnieri massimo per cacciatore: giornaliero 5, stagionale 25;
- Pavoncella (*Vanellus vanellus*): carnieri massimo per cacciatore: giornaliero 5, stagionale 25;
- Pernice Bianca (*Lagopus mutus helveticus*): non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto. Il piano di prelievo non potrà essere superiore al 70% dei capi abbattuti nel 2011. Il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;
- Quaglia (*Coturnix coturnix*): carnieri massimo per cacciatore: giornaliero 10, stagionale 50;

Dato atto che questa Amministrazione, ai sensi del citato art. 1 c. 7 della l.r. 17/2004, ha trasmesso ad I.S.P.R.A., con nota prot. n. 305309 del 23 luglio 2015, la proposta di riduzione nei termini sopra esposti;

Visto il parere di I.S.P.R.A., trasmesso con nota n. 35038 del 4 agosto 2015, nel quale l'Istituto:

- condivide la proposta regionale per quanto attiene le specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moriglione (*Aythya ferina*);
- per quanto riguarda l'Allodola (*Alauda arvensis*), sulla base dello stato di conservazione a livello europeo ed italiano, condivide la proposta di riduzione del periodo di apertura della caccia (dal 1° ottobre al 31 dicembre), ma ritiene necessaria l'adozione di un carnieri prudenziale, giornaliero e stagionale, rispettivamente pari a 10 e 50 capi per cacciatore;
- relativamente alla Pavoncella (*Vanellus vanellus*), condivide la riduzione di carnieri giornaliero e stagionale, ma ritiene necessario prevedere una limitazione del periodo di caccia, che dovrebbe essere compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio 2016;
- per la Moretta (*Aythya fuligula*), ritiene idoneo prevedere un regime di sospensione del prelievo a causa della difficoltà di distinguere gli individui appartenenti a questa specie dai soggetti appartenenti alla congenere Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*);
- per la Pernice Bianca (*Lagopus mutus helveticus*), ritiene necessario prevedere un regime di sospensione della caccia in assenza di piani di prelievo commisurati alla di-

namica di popolazione;

- relativamente alla Quaglia (*Coturnix coturnix*), ritiene necessario prevedere l'adozione di un carnieri giornaliero e stagionale, rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore, e l'apertura della caccia dal 1° al 31 ottobre;

Ritenuto, per le specie Allodola (*Alauda arvensis*), Moretta (*Aythya fuligula*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice Bianca (*Lagopus mutus helveticus*) e Quaglia (*Coturnix coturnix*), di confermare le modalità inizialmente proposte per le seguenti ragioni:

- Allodola (*Alauda arvensis*):

In base al carnieri stagionale dei cacciatori bresciani di allodola calcolato nel decennio 2002-2012, suddiviso tra coloro che hanno cacciato con le diverse forme di caccia, dentro e fuori Provincia, il maggior prelievo di allodole per stagione è risultato essere quello esercitato da coloro che hanno cacciato da appostamento fisso, fuori Provincia, che hanno prelevato in media 92 capi/cacciatore. Tale valore è rappresentativo del prelievo massimo stagionale per cacciatore a livello regionale. Un carnieri di 80 capi a stagione per cacciatore, essendo inferiore, costituisce un limite utile a contenere il numero di allodole che verranno prelevate e, unitamente alla riduzione del periodo di caccia, rappresenta un approccio gestionale cautelativo e prudenziale su questa specie;

- Moretta (*Aythya fuligula*)

Nel resoconto ISPRa sui censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia (Zenatello et al. 2014), si documenta che la Moretta tabaccata, nel periodo 1993-2010, in cui la Moretta è stata cacciabile nella gran parte delle regioni italiane, ha avuto un incremento a livello nazionale. Ciò pare ragionevolmente indicare che, al di là di casi geograficamente localizzati, l'impatto della caccia alla Moretta non ha determinato un decremento delle presenze di Moretta tabaccata in Italia. Ad ulteriore conferma, si evidenzia che in Lombardia la Moretta tabaccata è svernante regolare con un trend incerto ed un numero limitato di soggetti (21 in media nel periodo 2002-2013) che sostano prevalentemente in zone umide protette. Le nidificazioni della specie hanno interessato in particolare zone umide della provincia di Varese, Lecco e Milano (Brichetti e Fracasso, 2013). La carenza di siti idonei alla specie e la cattiva qualità e inquinamento delle acque e delle zone palustri, sono i principali fattori che impediscono la colonizzazione da parte della Moretta tabaccata in tutte le fasi del ciclo vitale, ma in particolar modo nel periodo riproduttivo. Il principale sito riproduttivo della specie in Lombardia (il sistema Palude Brabbia-Lago di Varese) è individuato come ZPS e la specie ha avviato la nidificazione nell'area 17 anni prima del divieto di caccia alla Moretta istituito nei siti di Rete Natura 2000 con il D.M. 17 ottobre 2007. Si ritiene pertanto, mancando anche evidenze di abbattimenti di Moretta tabaccata, che la caccia alla Moretta nell'area colonizzata dalla specie congenere non sia stata ostativa all'insediamento della Moretta tabaccata nel nucleo riproduttivo regionale principale e non costituisca, ad oggi, un fattore limitante per la presenza della specie, vista anche l'espansione dell'anatide in altre zone umide lombarde.

- Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

Il documento KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7(4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC definisce per l'Italia la fine del periodo di riproduzione e dipendenza al 31 luglio e l'inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio. Quest'ultimo dato è confermato anche dalle informazioni riportate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia (Spina e Volponi, 2008). La data di apertura della caccia in Lombardia è successiva a quella indicata nei KEY CONCEPTS e la data di chiusura è precedente all'inizio della migrazione prenuziale. Per il territorio lombardo, il problema del disturbo a carico di altre specie derivante dall'attività venatoria della Pavoncella nelle zone umide è molto limitato. La caccia a questa specie, in Lombardia è, infatti, prevalentemente esercitata in campo aperto al di fuori delle zone umide e in modo selettivo mediante l'uso di specifici stampi e richiami.

- Pernice Bianca (*Lagopus mutus helveticus*)

Regione Lombardia ha avviato un processo di analisi dei dati popolazionistici della specie connesso a forme di pianificazione faunistico-venatoria allo scopo di precisare in tempi medio-brevi i criteri di sostenibilità biologica per la continuazione del prelievo. Stante le conoscenze sinora raccolte, si ritiene che le modalità gestionali previste per la corrente stagione venatoria, ulteriormente cautelative rispetto a quelle adottate nel 2014, siano sufficientemente precauzionali, in attesa di precisare le conoscenze sullo stato della popolazione lombarda. Si intende inoltre confermare, anche per questa stagione venatoria, la possibilità,

per le Province, di ulteriori riduzioni del prelievo, sulla base dei risultati dei censimenti tardo-estivi 2015;

- Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Tenuto conto che i possibili effetti negativi a livello di popolazione sono da considerarsi molto limitati in rapporto al basso numero di cacciatori che ne praticano il prelievo, si confermano le modalità previste, con un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi per cacciatore. Relativamente al periodo di apertura della caccia si ritiene che le date previste non possano determinare un'attività venatoria che costituisca fattore di disturbo significativo per altri taxa faunistici presenti negli agroecosistemi lombardi, frequentando le diverse specie vocazionali tipologie agricole diverse. Relativamente alla data di chiusura della caccia, dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia (Spina e Volponi, 2008) emerge che la presenza della specie in Lombardia, nel periodo successivo al 31 ottobre, sia occasionale e quindi non rilevante l'attività di caccia alla specie.

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della scrivente Unità Organizzativa, individuate dalla d.g.r. n. 87 del 28 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti legislativi della X legislatura;

DECRETA

1. di prevedere, per la stagione venatoria 2015-2016, una riduzione del prelievo per le specie Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus helveticus*) e Quaglia (*Coturnix coturnix*), così come segue:

- Allodola (*Alauda arvensis*): prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015; carniere massimo per cacciatore: giornaliero 20, stagionale 80;
- Combattente (*Philomachus pugnax*): sospensione del prelievo venatorio;
- Moretta (*Aythya fuligula*): carniere stagionale massimo per cacciatore: 40;
- Moriglione (*Aythya ferina*): prelievo venatorio dal 1° ottobre 2015 al 20 gennaio 2016; carniere massimo per cacciatore: giornaliero 5, stagionale 25;
- Pavoncella (*Vanellus vanellus*): carniere massimo per cacciatore: giornaliero 5, stagionale 25;
- Pernice Bianca (*Lagopus mutus helveticus*): non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto. Il piano di prelievo non potrà essere superiore al 70% dei capi abbattuti nel 2011. Il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano. Eventuali ulteriori riduzioni potranno essere stabilite dalle province sulla base dei risultati dei censimenti tardo-estivi 2015;
- Quaglia (*Coturnix coturnix*): carniere massimo per cacciatore: giornaliero 10, stagionale 50;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della unità organizzativa sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo
Anna Bonomo

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

Comunicato regionale 9 settembre 2015 - n. 138
Domanda presentata dal consorzio di tutela vino di Valtellina
per la modifica del disciplinare della IGT «Terrazze Retiche di
Sondrio»

Ai sensi dell'Art 6 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 novembre 2012, comunico che il Presidente del Consorzio di Tutela Vini di Valtellina ha presentato alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Unità Organizzativa sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino IGT «Terrazze retiche di Sondrio».

Il Consorzio propone di modificare il disciplinare di produzione come segue:

- Il nome dell'IGT viene modificato da «Terrazze retiche di Sondrio» in «**Alpi Retiche**» di conseguenza sono modificati i nomi dei vini in tutti gli articoli del disciplinare in cui compaiono.
- Art.1 «**Denominazione e vini**» aggiunta della tipologia «IGT Alpi Retiche Nebbiolo o Chiavennasca»:
- Art.2 «**Base ampelografica**»:
 - aggiunta della categoria di prodotto «Spumante metodo classico»
 - possibilità di utilizzare per la produzione di IGT «Alpi Retiche» anche i vitigni in osservazione in Lombardia oltre a quelli già autorizzati
 - per i vitigni «Nebbiolo, Rossola, e Pignola, esclusivamente per la tipologia Spumante metodo classico è autorizzata l'indicazione dei medesimi anche in assenza di analogia tra il colore del vino e quello del vitigno;
 - per i vitigni «Chiavennasca, Rossola, Pignola», non è più autorizzata l'indicazione dei medesimi in assenza di analogia tra il colore del vino e quello del vitigno per la produzione di vini bianchi secchi tranquilli;
- Art. 4 «**Norme per la viticoltura**» aggiunta della specifica del titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la il vino «Alpi Retiche Spumante metodo classico»;
- Art. 7 «**Caratteristiche al consumo**»
 - abbassamento del titolo alcolometrico volumico totale minimo effettivo dal 12% al 10% ;
 - indicazione delle caratteristiche tecniche al consumo per il vino Alpi Retiche spumante metodo classico;
- Art. 8 Obbligo di indicare sempre in etichetta l'annata di produzione delle uve;

Entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda presso la Direzione Generale Agricoltura, Unità Organizzativa sviluppo di industrie e filiere agroalimentari - Struttura Organizzazioni Comuni di Mercato e Distretti Agricoli.

Il dirigente
Andrea Massari

D.G. Sport e politiche per i giovani

D.d.s. 8 settembre 2015 - n. 7152

Modalità attuative linea 3 del «Bando per la concessione di contributi a sostegno dei comitati/delegazioni regionali delle federazioni sportive nazionali, delle associazioni e società sportive dilettantistiche lombarde e delle eccellenze - Anno 2015» (d.d.s. 6118 del 21 luglio 2015) - E incremento dotazione finanziaria

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL SISTEMA SPORTIVO

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;

Vista la d.c.r. n. 640 del 24 febbraio 2015 che ha approvato le «Linee guida e priorità d'intervento per la promozione dello sport in Lombardia nel triennio 2015 - 2017», in attuazione della legge regionale sullo sport (l.r. n. 26/2014);

Richiamata la d.g.r. n. X/3775 del 03 luglio 2015 avente ad oggetto «Criteri per la concessione di contributi a sostegno dei comitati/delegazioni regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche lombarde e delle eccellenze - Anno 2015», che

- definisce i criteri per la concessione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche lombarde e dei Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali - anno 2015, per le 3 Linee di intervento:

Linea 1 - Comitati/Delegazioni regionali delle FSN

Linea 2 - Associazioni e Società sportive dilettantistiche lombarde

Linea 3 - Associazioni o Società sportive dilettantistiche rappresentanti l'eccellenza individuate da Regione Lombardia su indicazione delle FSN e delle DSA;

- determina la dotazione finanziaria complessiva di Euro 1.200.000,00, incrementabili, con successivo provvedimento del Dirigente competente all'esecuzione degli adempimenti conseguenti all'adozione della stessa deliberazione, fino a Euro 1.500.000,00 in caso di ulteriori disponibilità, a sostegno delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche lombarde iscritte al Registro CONI e alla sezione parallela del CIP, ed ai Comitati/Delegazioni regionali delle FSN a valere sul cap. 6.01.104.7853 dell'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamato il d.d.s. 6118 del 21 luglio 2015 di «Approvazione del bando per la concessione di contributi a sostegno dei Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle associazioni e società sportive dilettantistiche lombarde e delle eccellenze - anno 2015» in attuazione della d.g.r. n. X/3775 del 3 luglio 2015 ed in particolare l'Allegato 1), il quale, per quanto attiene alla Linea 3, prevede:

- che le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche lombarde di eccellenza, saranno individuate da Regione Lombardia con i seguenti criteri e modalità:
 - le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate indicano dalle ore 10 del giorno 1 settembre 2015 e non oltre le ore 13 del giorno 7 settembre 2015 le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche lombarde di eccellenza in possesso delle caratteristiche di cui al punto 3.1 del medesimo provvedimento, tramite l'applicativo informatico messo a disposizione da Regione Lombardia per la rilevazione dei dati;
 - Regione Lombardia, sulla base delle informazioni inserite dalle FSN e DSA, stilerà una classifica delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche di «Eccellenza» e, sulla base della classifica così definita, in relazione delle risorse stanziati per la linea 3, individua n. 20 ASD e società sportive dilettantistiche che potranno accedere a tale linea di finanziamento;
- che verrà data evidenza della classifica, tramite pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) e sul sito di Regione Lombardia www.sport.regione.lombardia.it entro mercoledì 9 settembre 2015;
- che a ciascuna delle n. 20 Associazioni o società sportive individuate nella classifica, verrà riconosciuta una «dote» consistente in un contributo pari al 70% delle spe-

se ammissibili rendicontate, sino ad un massimo di Euro 15.000,00, stabilendo la dotazione finanziaria di complessivi Euro 300.000,00;

- che per la sola Linea 3, i termini e le modalità per la presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese ammissibili al contributo regionale vengano resi noti con il provvedimento con il quale verrà data evidenza della classifica delle Eccellenze;

Rilevato che, come da documentazione agli atti regionali, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal bando, solo le Federazioni Sportive Nazionali hanno inserito nell'applicativo informatico SiAge i dati richiesti che hanno consentito a Regione Lombardia di stilare la classifica delle 20 Associazioni e Società sportive dilettantistiche di «Eccellenza», riservando il 10% delle risorse assegnate pari a Euro 30.000,00, ad Associazioni e Società la cui attività sia prevalentemente legata allo sport per disabili;

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione del d.d.s. 6118 del 21 luglio 2015, approvare la classifica delle 20 ASD e società sportive dilettantistiche di eccellenza di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, individuate sulla base delle informazioni inserite dalle FSN nell'applicativo informatico SiAge messo a disposizione da Regione Lombardia, che potranno accedere ai contributi della Linea 3;

Rilevata la necessità, in attuazione del sopracitato d.d.s. 6118 del 21 luglio 2015, di approvare, per la sola Linea 3, le modalità e i termini per la presentazione della rendicontazione delle spese ammissibili al contributo regionale così come da Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto delle ulteriori disponibilità a valere sul cap. 6.01.104.7853 dell'esercizio finanziario 2016 di cui alla l.r. n. 22 del 5 agosto 2015 «Assestamento al bilancio 2015/2017»;

Dato atto, pertanto, di poter procedere, in attuazione delle disposizioni di cui al punto 2 della sopra citata dgr 3775/2015, all'incremento dell'iniziale dotazione finanziaria del «Bando per la concessione di contributi a sostegno dei Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle associazioni e società sportive dilettantistiche lombarde e delle eccellenze - anno 2015» pari a Euro 1.200.000,00, di ulteriori Euro 300.000,00 portando lo stanziamento complessivo a Euro 1.500.000,00 sul cap. 6.01.104.7853, così ripartito:

- esercizio 2015 - Euro 1.200.000,00
- esercizio 2016 - Euro 300.000,00

Dato atto che alla Linea 3 «Associazioni o Società sportive dilettantistiche rappresentanti l'eccellenza individuate dalle FSN e dalle DSA» era stata riservata una dotazione finanziaria pari a Euro 300.000,00 a valere sull'esercizio 2015;

Considerato invece che i tempi di processo legati ai termini e alle modalità per la presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese ammissibili della Linea 3, così come definiti nell'allegato 2) al presente decreto, spese comprese tra l'1 settembre 2015 e il 31 agosto 2016, determinano l'esigibilità della spesa di Euro 300.000,00 sull'esercizio 2016;

Rilevato che la copertura finanziaria sull'esercizio 2016 della Linea 3 è garantita sul cap. 6.01.104.7853 a seguito dell'approvazione della l.r. n. 22 del 5 agosto 2015 «Assestamento al bilancio 2015/2017»;

Ritenuto di dover conseguentemente assegnare le risorse rese disponibili a valere sul cap. 6.01.104.7853 dell'esercizio finanziario 2015 pari a Euro 300.000,00 e, rilevata l'esigenza di integrare l'attuale dotazione della Linea 2 «Associazioni e Società sportive dilettantistiche lombarde» pari a Euro 800.000,00, come previsto nel d.d.s. 6118 del 21 luglio 2015;

Dato atto quindi di procedere all'incremento della dotazione finanziaria della Linea 2 «Associazioni e Società sportive dilettantistiche lombarde» da Euro 800.000,00 a Euro 1.100.000,00;

Dato atto altresì che il riparto delle risorse della Linea 2 tra le categorie di beneficiari ivi indicate è effettuato in misura proporzionale alla suddivisione inizialmente definita al punto 3 della dgr n. 3775/2015 e pertanto, risulta come di seguito riportato:

LINEA 2 - ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE LOMBARDE		
ENTI	CATEGORIE DI BENEFICIARI	RIPARTIZIONE RISORSE

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

CONI	Associazioni/Società affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN)	893.750,00 euro, così ripartiti: <ul style="list-style-type: none"> • 4.000,00 euro quota ripartita pro capite per Federazione La quota restante verrà ripartita fra le Federazioni sulla base dei seguenti criteri: • 5% attribuito in proporzione rispetto al n° di associazioni e società sportive affiliate • 20% attribuito in proporzione rispetto al n° complessivo di tesserati • 75% attribuito in proporzione rispetto al n° di tesserati di fascia giovanile - under 18
	Associazioni/Società affiliate a Discipline Sportive Associate (DSA) o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS)	137.500,00 euro
CONI e CIP	Associazioni/Società affiliate a FSN-CIP e FSN che curano ed organizzano l'attività di base ed agonistica per gli atleti disabili	68.750,00 euro

Ritenuto infine necessario ripartire tra le Federazioni Sportive Nazionali la dotazione di Euro 893.750,00, ad esse riservata sulla Linea 2 e da destinarsi alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche lombarde affiliate alle Federazioni stesse, in funzione di elementi oggettivi e di carattere dimensionale, secondo dati comunicati da parte del CONI, così come stabilito dalla dgr n. 3775/2015, e in applicazione dei criteri riportati nella precedente tabella, così come indicato nell'Allegato 3) «Suddivisione della dotazione finanziaria riservata alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN)», parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Dato atto altresì che l'Allegato 3) «Suddivisione della dotazione finanziaria riservata alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN)» sostituisce l'Allegato A al bando approvato con d.d.s. 6118 del 21 luglio 2015;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» che dal 1° gennaio 2014 sostituisce il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

Dato atto che i soggetti aderenti alla Linea 3 devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 e dell'art. 12 della L. 241/1990 i criteri e le modalità da osservarsi per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualsiasi genere, ove non siano già stabiliti da leggi regionali, sono predeterminati con provvedimento da pubblicarsi sul BURL;

Richiamata la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Visti

- la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il II provvedimento organizzativo 2013 (d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013), con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Sostegno e Promozione del Sistema Sportivo alla Dottoressa Donatella Bosio;
- il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giunta Regionale - X legislatura»;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito web di Regione Lombardia www.sport.regione.lombardia.it anche ai sensi del d.lgs. 33/2013;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. 3775/2015 e del d.d.s. 6118 del 21 luglio 2015

- a. la classifica delle 20 ASD e società sportive dilettantistiche di eccellenza stilata sulla base delle informazioni fornite dalle Federazioni Sportive Nazionali, di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che potranno aderire alla Linea 3 e, pertanto, accedere ad una «dote» di Euro 15.000,00 per ciascuno soggetto;
- b. per la sola Linea 3 «Associazioni o Società sportive dilettantistiche rappresentanti l'eccellenza individuate dalle FSN e dalle DSA», le modalità e i termini per la presentazione della rendicontazione delle spese ammissibili al contributo regionale, di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di incrementare la dotazione finanziaria del «Bando per la concessione di contributi a sostegno dei Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle associazioni e società sportive dilettantistiche lombarde e delle eccellenze - anno 2015», pari a Euro 1.200.000,00 di ulteriori Euro 300.000,00 portando lo stanziamento complessivo a Euro 1.500.000,00, a valere sul cap. 6.01.104.7853, che presenta la necessaria disponibilità, così ripartito:

esercizio 2015 - Euro 1.200.000,00

esercizio 2016 - Euro 300.000,00;

3. di dare atto che, per effetto di quanto indicato al punto 2, la dotazione finanziaria della Linea 2 «Associazioni e Società sportive dilettantistiche lombarde» è incrementata da Euro 800.000,00 a Euro 1.100.000,00, ripartiti tra le categorie di beneficiari in misura proporzionale alla suddivisione inizialmente definita al punto 3 della dgr n. 3775/2015, come di seguito riportato:

LINEA 2 - ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE LOMBARDE		
ENTI	CATEGORIE DI BENEFICIARI	RIPARTIZIONE RISORSE
CONI	Associazioni/Società affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN)	893.750,00 euro, così ripartiti: <ul style="list-style-type: none"> • 4.000,00 euro quota ripartita pro capite per Federazione La quota restante verrà ripartita fra le Federazioni sulla base dei seguenti criteri: • 5% attribuito in proporzione rispetto al n° di associazioni e società sportive affiliate • 20% attribuito in proporzione rispetto al n° complessivo di tesserati • 75% attribuito in proporzione rispetto al n° di tesserati di fascia giovanile - under 18
	Associazioni/Società affiliate a Discipline Sportive Associate (DSA) o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS)	137.500,00 euro
CONI e CIP	Associazioni/Società affiliate a FSN-CIP e FSN che curano ed organizzano l'attività di base ed agonistica per gli atleti disabili	68.750,00 euro

4 di approvare l'Allegato 3) «Suddivisione della dotazione finanziaria riservata alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN)» parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che sostituisce l'Allegato A al bando approvato con d.d.s. 6118 del 21 luglio 2015, relativo all'ulteriore ripartizione dell'importo di Euro 893.750,00 destinato alle FSN;

5. di prevedere che, nel caso di concessione di contributi a favore di beneficiari che dichiarino di svolgere attività economica, il presente bando sarà attuato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

6. di dare atto che all'assegnazione dei contributi e all'impegno e liquidazione della spesa a favore dei beneficiari si procederà con successivi provvedimenti del dirigente competente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, secondo i presupposti e le modalità stabiliti dal bando;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs.33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web regionale.

Il dirigente
Donatella Bosio

_____ . _____

LINEA 3 - CLASSIFICA DELLE 20 ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI ECCELLENZA CHE POSSONO ADERIRE ALLA LINEA 3

N.	FEDERAZIONE DI APPARTENENZA	DENOMINAZIONE ASD	CAMPIONATO A SQUADRE/CLASSIFICA NAZIONALE PER SOCIETA'	POSIZIONAMENTO	ATTIVITA' LEGATA A SPORT DISABILI	DISCIPLINA	SEZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA euro 300.000,00	
								CONTRIBUTO ASSEGNABILE A SEGUITO DI DOMANDA DI ADESIONE ALLA LINEA 3	
1	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	ATL. RICCARDI MILANO	CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' FINALE ORO SU PISTA ASSOLUTO MASCHILE 2014	1	NO	PISTA OUTDOOR	MASCHILE	€	15.000,00
			CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' SU PISTA INDOOR PROMESSE MASCHILI 2015	3	NO	PISTA INDOOR	MASCHILE		
2	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	BRACCO ATLETICA	CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' SU PISTA JUNIORES FEMMINILE INDOOR 2015	1	NO	PISTA INDOOR	FEMMINILE	€	15.000,00
			CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' SU PISTA UNDER 23 FEMMINILE 2015	2	NO	PISTA OUTDOOR	FEMMINILE		
			CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' SU PISTA ASSOLUTO FEMMINILE INDOOR 2015	3	NO	PISTA INDOOR	FEMMINILE		
3	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	ATL. BERGAMO 1959 CREBERG	CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' SU PISTA INDOOR ALLIEVE FEMMINILI 2015	1	NO	PISTA INDOOR	FEMMINILE	€	15.000,00
4	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	PRO SESTO ATL.	CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' SU PISTA ALLIEVE FEMMINILE 2014/2015	1	NO	PISTA OUTDOOR	FEMMINILE	€	15.000,00
5	FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA	A.S.DIL. GINNASTICA SAN GIORGIO '79	SERIE A1	1	NO	GINNASTICA RITMICA	FEMMINILE	€	15.000,00
6	FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA	A.S.D. GINNASTICA PRO CARATE	SERIE A1	1	NO	GINNASTICA ARTISTICA	MASCHILE	€	15.000,00
7	FISDIR LOMBARDIA	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA	CAMPIONATO ITALIANO ATLETICA LEGGERA FISDIR	1	SI	ATLETICA LEGGERA	ENTRAMBE	€	15.000,00
8	FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO	ASD ARCIERI CASTIGLIONE OLONA	COPMPOUND M/F	1	NO	TIRO CON L'ARCO	ENTRAMBE	€	15.000,00
9	FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA	BRIXIA S.S.DIL. GINN. A R.L.	SERIE A1	1	NO	GINNASTICA ARTISTICA	FEMMINILE	€	15.000,00
10	FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO	VBC PALLAVOLO ROSA SSDRL	CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE DI SERIE A1	1	NO	PALLAVOLO	FEMMINILE	€	15.000,00
11	FISDIR LOMBARDIA	ORIENTAMENTO SPORTIVO HANDICAPPATI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PARAPLEGICI	CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO FISDIR	1	SI	NUOTO	ENTRAMBE	€	15.000,00
12	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	ATL. CENTO TORRI PAVIA	CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' SU PISTA ALLIEVI MASCHILE INDOOR 2015	2	NO	PISTA INDOOR	MASCHILE	€	15.000,00
13	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO	POLISPORTIVA BRESCIANA "NO FRONTIERE"	CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA' FINP	3	SI	NUOTO PARALIMPICO	ENTRAMBE	€	15.000,00
14	FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO	POLISPORTIVA BAGNOLESE ASD	CAMPIONATO A SQUADRE DI SERIE A1 FEMMINILE	4	NO	TENNISTAVOLO	ENTRAMBE	€	15.000,00
15	FIB COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	ALTO VERBANO	CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' DI SERIE A 2015 - RAFFA	4	NO	BOCCE	ENTRAMBE	€	15.000,00
16	FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY	ASD SH PAOLO BONOMI	CAMPIONATO DI DIVISIONE NAZIONALE A1 MASCHILE	6	NO	HOCKEY SU PRATO	MASCHILE	€	15.000,00
17	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI	POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPO	CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETA' - SPECIALITA' PISTOLA	6	SI	TIRO A SEGNO	ENTRAMBE	€	15.000,00

								<i>DOTAZIONE FINANZIARIA euro 300.000,00</i>	
<i>N.</i>	<i>FEDERAZIONE DI APPARTENENZA</i>	<i>DENOMINAZIONE ASD</i>	<i>CAMPIONATO A SQUADRE/CLASSIFICA NAZIONALE PER SOCIETA'</i>	<i>POSIZIONAMENTO</i>	<i>ATTIVITA' LEGATA A SPORT DISABILI</i>	<i>DISCIPLINA</i>	<i>SEZIONE</i>	<i>CONTRIBUTO ASSEGNABILE A SEGUITO DI DOMANDA DI ADESIONE ALLA LINEA 3</i>	
18	FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK	A.S.D. CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK	COPPA SERGIO ORSI ANNO 2014	7	NO	CANOA E KAYAK	ENTRAMBE	€	15.000,00
19	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI	S.C. RADICI GROUP A.D.	GRADUATORIA GENERALE DI MERITO SOCIETA' STAGIONE 2014/2015	8	NO	SPORT INVERNALI - SCI ALPINO/ FREESTYLE	ENTRAMBE	€	15.000,00
20	FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO	VOLLEY MILANO SRL	CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE DI SERIE A1	10	NO	PALLAVOLO	ENTRAMBE	€	15.000,00
								€	300.000,00

**CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI O SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE RAPPRESENTANTI
L'ECCELLENZA SPORTIVA: MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE**

INDICE

1. FINALITÀ
2. DOTAZIONE FINANZIARIA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
3. SOGGETTI AMMISSIBILI
4. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
5. SPESE AMMISSIBILI
6. PRESENTAZIONE DELL'ADESIONE ALLA LINEA 3 DEL BANDO APPROVATO CON DECRETO N. 6118 DEL 21/7/2015
7. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
 - 7.1 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
 - 7.2 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
 - 7.3 DOCUMENTAZIONE CONTABILE
8. ONERI E IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
9. DECADENZA DEL CONTRIBUTO
10. TERMINI DEL PROCEDIMENTO
11. ACCERTAMENTI REGIONALI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA⁶
12. INFORMAZIONI
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
15. INDICAZIONI PUNTUALI RELATIVE ALLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. FINALITÀ

Il presente Allegato, in ottemperanza a quanto previsto al punto 2 del decreto n. 6118 del 21/07/2015 per il sostegno alle Associazioni e società sportive dilettantistiche rappresentanti l'eccellenza individuate dalle FSN e dalle DSA (Linea 3), definisce i termini e le modalità per l'adesione alla linea 3 e la presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese ammissibili a contributo regionale. Richiama inoltre i punti già espressamente previsti nel sopra indicato decreto, applicabili alla linea 3, ai fini dell'assegnazione ed erogazione dei contributi.

Caratteristica principale dei contributi per la linea 3 è quella di rappresentare una "dote" assegnata alle "eccellenze" sportive per spese che dovranno essere sostenute nel periodo 1/09/2015-30/08/2016, rappresentando quindi un supporto per la programmazione delle spese.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Le risorse in dotazione per la Linea 3 ammontano ad euro 300.000,00€ (cap. 7853 del bilancio regionale) sull'esercizio finanziario 2016

LINEA 3 - ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE LOMBARDE RAPPRESENTANTI L'ECCELLENZA INDIVIDUATE DA REGIONE LOMBARDA SU SEGNALAZIONE DELLE FSN e DELLE DSA		
ENTI	CATEGORIE DI BENEFICIARI	RIPARTIZIONE RISORSE
CONI e CIP	Associazioni o Società rappresentanti l'eccellenza sportiva lombarda affiliate a FSN o DSA	300.000,00 euro di cui 10% riservato ad Associazioni o Società la cui attività sia prevalentemente legata allo sport per disabili

3. SOGGETTI AMMISSIBILI

I soggetti destinatari della Linea 3 sono le 20 Associazioni o Società sportive dilettantistiche lombarde senza scopo di lucro, individuate secondo i criteri definiti al punto 3.1 del decreto n. 6118 del 21/7/2015 riportate nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

I soggetti destinatari dovranno avere sede legale in Lombardia alla data di presentazione dell'adesione alla Linea 3 e non incorrere in alcuna delle cause soggettive di inammissibilità già previste dal dduo n. 6118 del 21/7/2015 e quindi:

- Non aver riportato condanne per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando;
- Non aver riportato condanne da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando;
- Non essere stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

4. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

- A ciascuna delle 20 ASD/Società risultanti dalla classifica di cui all'allegato 1) del presente provvedimento, viene data la possibilità di accedere ad una "dote" di Euro 15.000,00 destinata a sostenere le spese ammissibili sostenute nel periodo compreso tra l'1 settembre 2015 e il 31 agosto 2016;
- l'importo della dote, consistente in un contributo pari al 70% delle spese ammissibili rendicontate, sarà poi ricalcolato in sede di presentazione della rendicontazione sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate
- i contributi, nel caso in cui le ASD/Società di eccellenza svolgano attività economica per la parte per cui ricevono il finanziamento, saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
- Maggiori informazioni in merito ai contributi "de minimis" sono contenute nell'Allegato D al bando approvato con decreto n. 6118 del 21/7/2015.

5. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra l'1 settembre 2015 e il 31 agosto 2016, comprovate da regolari documenti fiscali (fatture/ricevute) intestati unicamente all'associazione o società sportiva beneficiaria, individuata nell'Allegato 1 e dovranno essere strettamente e oggettivamente connesse all'attività dell'associazione o società sportiva ed essere relative alle seguenti voci:

- a) compensi e/o rimborsi forfettari per allenatori, istruttori, formatori, tecnici, arbitri, giudici di gara, massaggiatori, medici sportivi e altro personale. In questa tipologia di spesa non rientrano i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato;
- b) affitto di strutture e/o impianti sportivi (es. palestre, campi) utilizzati per la propria attività ordinaria;
- c) acquisto di abbigliamento sportivo (ad esempio tute e borse);
- d) affiliazione societaria e tesseramento singolo e di categoria di atleti ed altro personale di staff (dirigenti, tecnici, giudici) a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva per la stagione sportiva corrente alla data di adesione al bando (stagione sportiva 2015-2016, o anno solare 2016, e/o stagione sportiva 2016-2017);
- e) noleggio di veicoli, spese di viaggio e trasporto, ospitalità, documentate e sostenute esclusivamente per le trasferte delle proprie squadre e/o atleti individuali - compreso relativo staff - per le competizioni cui l'associazione o società sportiva partecipa o ha partecipato nel periodo compreso tra l'1 settembre 2015 e il 31 agosto 2016;
- f) iscrizione a campionati per stagione sportiva 2015-2016, o anno solare 2016, e/o stagione sportiva 2016-2017;
- g) iscrizione a manifestazioni e/o competizioni sportive dei propri tesserati cui la associazione o società sportiva partecipa o ha partecipato nel periodo compreso tra l'1 settembre 2015 e il 31 agosto 2016;
- h) polizze infortuni e assicurazioni verso terzi stipulate a copertura delle attività sportive;
- i) acquisto e noleggio di defibrillatori e spese per assistenza sanitaria (servizi di ambulanza, materiale di pronto soccorso, personale sanitario e parasanitario);
- j) solo per le Associazioni o Società sportive dilettantistiche che gestiscono direttamente gli impianti sportivi sono riconosciute le spese generali, in particolare: utenze (luce, acqua, telefono), materiali di cancelleria, materiali di consumo, spese di pulizia, spese postali, fino alla concorrenza massima del 5% del totale di tutte le altre voci di spesa ammissibili.

6. PRESENTAZIONE DELL'ADESIONE ALLA LINEA 3 DEL BANDO APPROVATO CON DECRETO N. 6118 DEL 21/7/2015

L'adesione alla linea 3 dovrà essere presentata dal legale rappresentante delle Associazioni riportate nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente provvedimento, esclusivamente tramite l'applicativo informatico messo a disposizione da Regione Lombardia all'indirizzo Internet:

www.agevolazioni.regione.lombardia.it :

dalle ore 12 del giorno 10 settembre 2015 e non oltre le ore 16 del giorno 30 settembre 2015.

Non potranno essere accolte domande di adesione pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel Bando di cui al decreto n. 6118 del 21/7/2015 o fuori termine.

Per accedere all'applicativo, prima della presentazione della adesione, sono necessarie la registrazione e la profilazione.

La procedura richiede obbligatoriamente la sottoscrizione dell'adesione al bando, generata automaticamente dal sistema informatico, per il tramite di firma digitale o con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), da parte del legale rappresentante o suo delegato. Solo in quest'ultimo caso sarà necessario allegare un atto di delega firmato dal legale rappresentante e corredato dal documento di identità in corso di validità dello stesso.

I soggetti, all'atto dell'adesione al bando, saranno tenuti a dichiarare i dati richiesti in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

L'adesione alla linea 3 si ritiene formalmente presentata solo a seguito della sua protocollazione, che avviene al termine della procedura di firma del modulo stesso, del relativo ricaricamento sul sistema informatico, del pagamento del bollo (se dovuto) e dell'invio al protocollo.

L'assolvimento in forma virtuale degli obblighi di bollo per i non esenti (marca da bollo da 16,00 euro ai sensi del DPR 642 del 26 ottobre 1972 il cui valore dovrà essere automaticamente adeguato alle eventuali successive disposizioni di legge) deve essere effettuato con carta di credito dei circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione della procedura online, il pagamento del bollo dovrà essere effettuato prima dell'invio elettronico della domanda. In ogni caso il mancato pagamento della marca da bollo in fase di domanda dovrà essere obbligatoriamente sanato prima della pubblicazione delle graduatorie.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo i seguenti soggetti: Federazioni Nazionali, DSA, Enti di Promozione Sportiva, ONLUS ai sensi dell'art. 11 D.lgs. n. 460 del 1997 e Associazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti da Regione Lombardia.

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

Nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato di svolgere attività economica per la parte per cui riceve il finanziamento (vedi paragrafo 4), dovrà allegare nell'applicativo informatico www.agevolazioni.regione.lombardia.it anche la dichiarazione contributi de minimis, sottoscritta digitalmente o con CRS/CNS dal legale rappresentante o suo delegato.

L'assegnazione del contributo avverrà con successivo provvedimento, solo a seguito di presentazione della domanda di adesione.

La mancata presentazione della domanda di adesione comporterà l'impossibilità di accedere al contributo.

Le risorse non assegnate e le economie realizzate, non verranno riassegnate.

7. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

7.1 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Al fine della liquidazione del contributo, il soggetto beneficiario dovrà presentare la rendicontazione delle spese tramite l'applicativo informatico messo a disposizione da Regione Lombardia all'indirizzo Internet - www.agevolazioni.regione.lombardia.it - in un'unica soluzione o in due tranches, secondo la seguente tempistica:

- prima tranche: presentazione dal 1 al 31 marzo 2016 della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo 1 settembre 2015 - 29 febbraio 2016
- seconda tranche: presentazione dal 1 al 30 settembre 2016 della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo 1 marzo 2016 - 31 agosto 2016.

E' facoltà del soggetto beneficiario presentare in un'unica soluzione a saldo dal 1 al 30 settembre 2016, la rendicontazione di tutte le spese sostenute e quietanzate nel periodo 1 settembre 2015 - 31 agosto 2016

7.2 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo regionale al soggetto beneficiario avverrà entro 60 gg. dalle date di presentazione della documentazione di rendicontazione di cui la precedente punto 7.1.

Prima dell'erogazione del contributo, Regione Lombardia accerta altresì la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali (DURC)

7.3 DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Ai fini della determinazione delle spese effettivamente riconoscibili e dell'erogazione del contributo saranno considerate ammissibili soltanto le spese:

- rientranti nelle tipologie indicate al paragrafo 5;
- strettamente e chiaramente correlate allo svolgimento dell'attività ordinaria del soggetto richiedente;
- effettivamente sostenute dal soggetto richiedente per attività effettuate nel periodo compreso tra l'1 settembre 2015 e il 31 agosto 2016;
- comprovate attraverso documenti fiscali:
 - quietanzati nel periodo compreso tra l'1 settembre 2015 e il 31 agosto 2016;
 - intestati unicamente al soggetto richiedente.

Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dal soggetto richiedente, per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art.3, comma 1 e 3 e successive modificazioni).

L'importo delle spese ammissibili dovrà essere esposto al netto dell'IVA, qualora la stessa possa essere recuperata, o al lordo dell'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario, come risultante dalla dichiarazione allegata alla domanda di contributo.

Non saranno accettati in nessun caso:

- i pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il soggetto richiedente e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.);
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

Per le indicazioni puntuali relative alla rendicontazione delle spese, si rinvia al successivo punto 15

8. ONERI E IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di:

conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno tre anni;

segnalare tempestivamente all'amministrazione regionale eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della denominazione sociale, del legale rappresentante.

9. DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Il Dirigente competente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani provvede a dichiarare la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) Mancata presentazione della domanda di adesione di cui al paragrafo 6
- b) rilascio di dichiarazioni mendaci;
- c) gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del beneficiario;
- d) mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate.
- e) mancata o irregolare presentazione della documentazione di rendicontazione di cui al paragrafo 7
- f) rinuncia da parte del beneficiario;

Qualora la dichiarazione di decadenza avvenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione.

10. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

LINEA 3	
FASE	TERMINI
ADESIONE DA PARTE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	Dal 10 al 30 settembre 2015
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	Prima tranche: Dal 1 al 31 marzo 2016 (rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo 1 settembre 2015 - 29 febbraio 2016)
	Seconda tranche: Dal 1 al 30 settembre 2016 (rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo 1 marzo 2016 - 31 agosto 2016)
	Unica soluzione in alternativa alle due tranche: è facoltà del soggetto beneficiario presentare in un'unica soluzione a saldo dal 1 al 30 settembre 2016, la rendicontazione di tutte le spese sostenute e quietanzate nel periodo 1 settembre 2015 - 31 agosto 2016
LIQUIDAZIONE	ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE
AVVIO DEL PROCEDIMENTO (nel caso di provvedimenti di decadenza del contributo)	ENTRO 90 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DEL CONTRIBUTO	ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PARTE DEL BENEFICIARIO O DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER PRESENTARLE

11. ACCERTAMENTI REGIONALI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Regione Lombardia si riserva il diritto di verificare, anche attraverso specifici controlli presso la sede del soggetto beneficiario, la conformità delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale del soggetto beneficiario del contributo ed in particolare i giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione.

Il beneficiario è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta per la rendicontazione delle spese ammissibili e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, pena revoca del contributo e conseguente restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali.

12. INFORMAZIONI

Per informazioni sulle modalità di iscrizione ai servizi e per problematiche tecniche scrivere a:

assistenza@regione.lombardia.it

oppure telefonare al numero: **800.131.151** il numero verde è attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8 alle ore 20.

L'assistenza per la procedura informatica è accessibile dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 8.30 alle ore 17.00

per informazioni di carattere generale:

- call center di regione lombardia **800.318.318**
(da lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00)

- consultare il sito internet www.sport.regione.lombardia.it

Per informazioni di carattere tecnico e procedurale è possibile rivolgersi telefonicamente all'ufficio competente della Giunta Regionale, **Struttura Sostegno e Promozione del Sistema Sportivo**, con l'articolazione seguente:

dal lunedì al giovedì ai nn. tel. 02/6765.6233, 02/6765.5793, 02/6765.6246 (dalle h. 9 alle h. 14),
02/6765.4791 (dalle h. 9 alle 12.30 e dalle h. 14.30 alle 16.30);

il venerdì a tutti i numeri di telefono sopra elencanti, dalle h. 9 alle 12.30.

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

Entro l'apertura dei termini di presentazione dell'adesione alla Linea 3 del bando verranno inoltre pubblicate sul sito di Regione Lombardia www.sport.regione.lombardia.it apposite Faq.

13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati acquisiti in esecuzione della Linea 3 del bando di cui al decreto n. 6118 del 21/7/2015 verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle legge e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano, nella persona del Presidente.

Responsabile del trattamento dei dati personali è per Regione Lombardia il Direttore della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.

14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento per la Linea 3 del bando di cui al decreto n. 6118 del 21/7/2015 e delle procedure ad essa conseguenti è il dirigente pro-tempore della Struttura Sostegno e Promozione del Sistema sportivo - Unità Organizzativa Sport, Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani - Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.

15 INDICAZIONI PUNTUALI RELATIVE ALLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1) Tutte le spese devono:

- rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili di cui al precedente paragrafo 5;
- essere strettamente e chiaramente correlate allo svolgimento dell'attività ordinaria del soggetto aderente alla linea 3;
- essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - ◆ essere effettuate nel periodo dal 1/09/2015 al 31/8/2016

I giustificativi di spesa, intestati unicamente al soggetto aderente alla linea 3, devono essere stati emessi e quietanzati nel predetto periodo.

L'importo delle spese ammissibili dovrà essere esposto nei modi seguenti:

- al netto di IVA qualora la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto aderente alla linea 3
- al lordo di IVA qualora la stessa NON possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto aderente alla linea 3,

come risultante dalla dichiarazione da allegare all'adesione alla linea 3, scaricabile on line nel sistema informatico.

2) tutti i giustificativi di pagamento devono:

- essere corredati da una dichiarazione resa dal Legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il soggetto aderente alla linea 3 non abbia precedentemente ottenuto altre agevolazioni da Regione Lombardia imputando le medesime spese presentate sulla linea 3 del bando approvato con decreto n. 1668 del 21/07/2015;
- essere pagati con bonifico, assegno bancario/circolare non trasferibile, RiBa, RID, carta di credito e/o bancomat del soggetto aderente alla linea 3, tutti chiaramente riconducibili a un conto corrente rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, intestato al soggetto aderente alla linea 3 o comprovati da copia della ricevuta di bollettini;
- le fatture o i documenti contabili, aventi valore probatorio equivalente, devono essere "quietanzati", essere cioè accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento.

Alcuni esempi di modalità di quietanza ritenute valide:

- quietanza apposta direttamente sul mandato di pagamento completa dei seguenti elementi:
 - timbro dell'istituto bancario, cassiere e/o tesoriere
 - data del pagamento;
- ricevute bancarie (RiBa) attestanti l'avvenuto pagamento;
- contabili bancarie attestanti l'avvenuto pagamento;
- copia del bonifico "eseguito" rilasciato dall'istituto di credito; se disposto tramite "home banking" produrre stampa con data, numero della transazione eseguita, descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, corredata da estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, intestato al soggetto aderente alla linea 3, ove sono elencate le scritture contabili eseguite e da cui si attesti l'effettivo e definitivo pagamento;
- assegno circolare o assegno bancario, non trasferibile (allegare copia se disponibile), compilato in tutte le sue parti. Allegare, in ogni caso:
 - estratto conto, rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, intestato al soggetto aderente alla linea 3, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento, che evidenzii l'effettivo e definitivo pagamento;
 - dichiarazione rilasciata dal Legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, riportante il/i numeri di assegno/i e il nominativo/i del percipiente/i.
- Carta di credito: fornire l'estratto conto della carta di credito, intestata al soggetto aderente alla linea 3, del periodo relativo alla spesa rendicontata, da cui si evinca il pagamento effettuato. La carta di credito deve appoggiarsi al conto corrente del soggetto aderente alla linea 3.
- Bancomat: fornire estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, intestato al soggetto aderente alla linea 3, riferito all'operazione di pagamento effettuata con il bancomat e dal quale risulti l'effettivo e definitivo pagamento.

Qualora quanto sopra non fosse ancora sufficientemente chiaro, Regione Lombardia si riserva comunque la facoltà di chiedere al soggetto aderente alla linea 3, ulteriore documentazione dimostrativa dell'avvenuto pagamento (es. estratto conto, dichiarazioni).

Non saranno accettati in nessun caso:

- i pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il soggetto aderente alla linea 3 e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.);
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

3) Documentazione giustificativa da allegare on line nel sistema informatico

- a) Compensi e/o rimborsi forfettari per allenatori, istruttori, formatori, tecnici, arbitri, giudici di gara, massaggiatori, medici sportivi e altro personale. In questa tipologia di spesa non rientrano i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:
- autocertificazione dei compensi ricevuti per prestazioni sportive dilettantistiche rilasciata da ogni collaboratore percipiente, sulla base del modello scaricabile dal sistema informatico;
 - giustificativi di spesa per rapporti di collaborazione professionale;
 - giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento (v. punto 2);
 - **non sono in ogni caso ammessi** giustificativi di spesa relativi a rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato.
- b) Affitto di strutture e/o impianti sportivi (es. palestre, campi) utilizzati per la propria attività ordinaria:
- fatture/ricevute complete di tutti i dati fiscali obbligatori. Qualora nella causale non fossero precisati i mesi di riferimento della spesa, specificarli con autodichiarazione rilasciata dal Legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento (v. punto 2);
 - **non sono in ogni caso ammessi** i giustificativi di spesa relativi a:
 - affitto della sede/uffici del soggetto aderente alla linea 3
 - comodati d'uso
 - contratti di gestione di impianti sportivi, fatte salve le spese di cui alla lettera j).
- c) Acquisto di abbigliamento sportivo (ad esempio tute e borse):
- fatture/ricevute complete dei dati fiscali obbligatori, con la descrizione dettagliata e chiara della merce acquistata (non saranno presi in considerazione i codici del prodotto che non consentono una diretta individuazione della merce acquistata e le voci relative ad attrezzature sportive);
 - giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento (v. punto 2).
- d) Affiliazione societaria e tesseramento singolo e di categoria di atleti ed altro personale di staff (dirigenti, tecnici, giudici) a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva per la stagione sportiva corrente alla data di adesione alla linea 3 (stagione sportiva 2015-2016, o anno solare 2016, e/o stagione sportiva 2016-2017):
- ricevuta/dichiarazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza. Solo in assenza di rilascio, autodichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento (v. punto 2).
- e) Noleggio di veicoli, spese di viaggio e trasporto, ospitalità, documentate e sostenute esclusivamente per le trasferte delle proprie squadre e/o atleti individuali - compreso relativo staff - per le competizioni cui l'associazione o società sportiva partecipa o ha partecipato nel periodo compreso tra l'1/09/2015 e il 31/8/2016:
- fatture/ricevute complete dei dati fiscali obbligatori, riferite esclusivamente alle trasferte svolte nel periodo che intercorre tra l'1/09/2015 e il 31/8/2016, riconducibili all'elenco fornito nell'autodichiarazione resa dal soggetto aderente alla linea 3;
 - nota spese in autodichiarazione, nel caso di rimborso spese, corredata del giustificativo di pagamento attestante l'avvenuto rimborso da parte del soggetto aderente alla linea 3;
 - giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento (v. punto 2).
- f) Iscrizione a campionati per la stagione sportiva 2015/2016, o anno solare 2016, e/o per la stagione sportiva 2016/2017:
- ricevuta/dichiarazione del soggetto organizzatore, riconducibili all'elenco fornito nell'autodichiarazione resa dal soggetto aderente alla linea 3;
 - giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento (v. punto 2).
- g) Iscrizione a manifestazioni e/o competizioni sportive dei propri tesserati cui la associazione o società sportiva partecipa o ha partecipato nel periodo compreso tra l'1/09/2015 e il 31/8/2016:
- ricevuta/dichiarazione del soggetto organizzatore riconducibili all'elenco fornito nell'autodichiarazione resa dal soggetto aderente alla linea 3;
 - giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento (v. punto 2).
- h) Polizze infortuni e assicurazioni verso terzi stipulate a copertura delle attività sportive:
- ricevuta rilasciata dall'Agenzia assicurativa (sono esclusi i giustificativi di spesa relativi ad assicurazioni per veicoli, strutture e impianti);
 - giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento (v. punto 2).
- i) Acquisto e noleggio di defibrillatori e spese per assistenza sanitaria (servizi di ambulanza, materiale di pronto soccorso, personale sanitario e parasanitario):
- fatture/ricevute complete dei dati fiscali obbligatori;
 - giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento (v. punto 2).
- j) Solo per le Associazioni o Società sportive dilettantistiche che gestiscono direttamente gli impianti sportivi sono riconosciute le spese generali, in particolare: utenze (luce, acqua, telefono), materiali di cancelleria, materiali di consumo, spese di pulizia,

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

spese postali, fino alla concorrenza massima del 5% del totale di tutte le altre voci di spesa ammissibili:

- fatture/ricevute complete dei dati fiscali obbligatori;
- giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento (v. punto 2).

Ulteriore documentazione giustificativa (es. contratti/lettere d'incarico) non andrà allegata al momento della rendicontazione on-line, ma dovrà essere resa disponibile e consultabile su richiesta della Regione.

— • —

**SUDDIVISIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA RISERVATA ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (FSN)
(FONTE DATI DIMENSIONALI PER CRITERI DI PESATURA: CONI C.R. LOMBARDIA)**

	FEDERAZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA MINIMA (A)	NR. SOCIETA' (5%)	NR. TESSERATI COMPLESSIVI (20%)	NR. TESSERATI DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI (75%)	DOTAZIONE FINANZIARIA IN FUNZIONE DEI CRITERI DI PESATURA (B)	DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA (importi arrotondati all'unità di euro) (A + B)
1	FIN - Federazione Italiana Nuoto	€ 4.000,00	216	32.378	21.870	€ 39.226,28	€ 43.226
2	FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo	€ 4.000,00	870	84.084	48.469	€ 90.817,68	€ 94.818
3	FGI - Federazione Ginnastica d'Italia	€ 4.000,00	189	23.775	17.836	€ 31.545,30	€ 35.545
4	FIS - Federazione Italiana Scherma	€ 4.000,00	44	3.041	2.100	€ 3.846,25	€ 7.846
5	FIR - Federazione Italiana Rugby	€ 4.000,00	140	15.333	8.205	€ 15.552,45	€ 19.552
6	FITRI - Federazione Italiana Triathlon	€ 4.000,00	65	3.309	490	€ 1.605,83	€ 5.606
7	FISE - Federazione Italiana Sport Equestri	€ 4.000,00	328	22.604	12.944	€ 24.662,04	€ 28.662
8	FITA - Federazione Italiana Taekwondo	€ 4.000,00	38	1.985	1.050	€ 2.074,44	€ 6.074
9	FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio	€ 4.000,00	44	5.301	3.405	€ 6.197,57	€ 10.198
10	FIGH - Federazione Italiana Giuoco Handball	€ 4.000,00	17	1.956	228	€ 773,12	€ 4.773
11	FCI - federazione Ciclistica Italiana	€ 4.000,00	716	23.790	4.067	€ 13.336,65	€ 17.337
12	FIG - Federazione Italiana Golf	€ 4.000,00	69	24.672	2.491	€ 8.605,73	€ 12.606
13	FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio	€ 4.000,00	1.567	178.032	127.112	€ 227.311,77	€ 231.312
14	ACI - Automobile Club d'Italia	€ 4.000,00	2	189	6	€ 52,48	€ 4.052
15	FMI - Federazione Motociclistica Italiana	€ 4.000,00	334	25.756	983	€ 7.640,15	€ 11.640
16	FIV - Federazione Italiana Vela	€ 4.000,00	30	11.916	6.159	€ 11.452,39	€ 15.452
17	FIB - Federazione Italiana Bocce	€ 4.000,00	446	14.482	3.481	€ 9.641,51	€ 13.642
18	FIHP - Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio	€ 4.000,00	129	3.624	2.989	€ 5.605,49	€ 9.605
19	FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Atti- vità Subacquee	€ 4.000,00	654	64.563	4.856	€ 21.950,66	€ 25.951
20	FISI - Federazione Italiana Sport Invernali	€ 4.000,00	249	14.657	6.363	€ 13.141,63	€ 17.142
21	FIPE - Federazione Italiana Pesistica	€ 4.000,00	53	11.375	2.673	€ 6.300,38	€ 10.300
22	FIC - Federazione Italiana Canottaggio	€ 4.000,00	44	9.503	8.398	€ 14.354,76	€ 18.355
23	FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva	€ 4.000,00	272	15.210	5.876	€ 12.619,24	€ 16.619
24	FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera	€ 4.000,00	494	41.081	17.782	€ 35.945,55	€ 39.946
25	FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno	€ 4.000,00	2	0	0	€ 7,95	€ 4.008
26	FITARCO - Federazione Italiana di Tiro con l'Arco	€ 4.000,00	80	3.980	1.055	€ 2.625,45	€ 6.625
27	FIP - Federazione Italiana Pallacanestro	€ 4.000,00	649	32.432	22.710	€ 42.197,35	€ 46.197
28	FPI - Federazione Pugilistica Italiana	€ 4.000,00	88	2.174	173	€ 1.015,51	€ 5.016
29	FIH - Federazione Italiana Hockey	€ 4.000,00	7	692	317	€ 626,00	€ 4.626
30	FICR - Federazione Italiana Cronometristi	€ 4.000,00	11	528	2	€ 146,37	€ 4.146

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

Comunicato regionale 10 settembre 2015 - n. 139

Avvisi pubblici alle imprese, agli enti locali e agli intermediari per la partecipazione all'iniziativa Credito In Cassa e per la realizzazione delle operazioni di cessione pro soluto dei crediti scaduti

Con delibera n. X/2378 del 19 settembre 2014 Regione Lombardia ha ritenuto opportuna una rimodulazione dell'operazione Credito In-Cassa al fine di ampliare l'impatto sulle imprese attraverso la destinazione di parte dell'originario Plafond Credito In-Cassa ad una nuova linea di intervento ispirata alle medesime finalità di supporto alla liquidità delle imprese lombarde (Credito in-Cassa B2B).

Si provvede a dare pubblicazione ai nuovi avvisi - rivolti alle imprese, agli enti locali e ai factor - di Finlombarda s.p.a. quale ente individuato da Regione Lombardia per la gestione dell'istituto Fondo di funzionamento Credito In-Cassa, che recepiscono le modifiche introdotte dalla citata deliberazione, insieme ad altre legate alle modalità di perfezionamento delle operazioni di cessione oggetto dei medesimi avvisi.

Il direttore
Roberto Albonetti

— • —

FINLOMBARDA S.P.A.**AVVISO PUBBLICO ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO "CREDITO IN-CASSA" E PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI SCADUTI****INDICE**

1. Finalità dell'Operazione
2. Definizioni
3. Descrizione dell'Operazione
4. Dotazione finanziaria
5. Requisiti soggettivi: imprese che possono partecipare all'Operazione
6. Requisiti oggettivi: crediti ammessi all'Operazione e certificazione
7. Condizioni finanziarie
8. Regime di aiuto
9. Modalità e termini di partecipazione
10. Attività istruttoria
11. Perfezionamento della cessione
12. Pagamento del corrispettivo ed erogazione del Contributo
13. Controlli
14. Rinuncia e revoca
15. Chiusura dell'Operazione
16. Responsabile del procedimento
17. Informazioni e chiarimenti
18. Trattamento dei dati personali
19. Pubblicazione

1. FINALITÀ DELL'OPERAZIONE

Nell'attuale fase di grave congiuntura economica le imprese si trovano in una situazione di difficoltà in termini di liquidità, aggravata dai ritardi nei pagamenti dei crediti derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture vantati nei confronti degli Enti Locali.

Gli Enti Locali, a loro volta, sono condizionati da stringenti vincoli di finanza pubblica, che rendono difficile il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese fornitrici.

Tale situazione ha indotto il legislatore d'emergenza statale ad approvare il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali" al fine di rendere più celere il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, mediante un allentamento dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno ed una contestuale immissione di liquidità nel sistema.

Allo scopo di consentire alle imprese lombarde di incassare i crediti vantati nei confronti degli Enti Locali lombardi, anche Regione Lombardia è intervenuta nel luglio 2013 per offrire una soluzione al fenomeno dei ritardati pagamenti; in particolare, la Giunta della Regione Lombardia con DGR n. 386 del 12 luglio 2013 avente ad oggetto "Attivazione della linea d'intervento denominata Credito In-Cassa mediante l'istituzione di un apposito Fondo ed approvazione dello schema di protocollo tra Regione Lombardia, Finlombarda, la Sezione Regionale Lombarda dei Comuni d'Italia (Anci Lombardia), l'Unione delle Province Lombarde (UPL), l'Associazione Italiana per il Factoring (ASSIFACT) e la Commissione Regionale ABI della Lombardia", ha deliberato l'attivazione della linea d'intervento "Credito In-Cassa", finalizzata, mediante lo strumento della cessione del credito pro soluto, a favorire i pagamenti degli enti locali alle imprese lombarde e ad assicurare liquidità alle imprese medesime mediante lo smobilizzo dei loro crediti.

Con successiva DGR n. 572 del 2 agosto 2013, la Giunta Regionale Lombardia ha specificato i criteri attuativi della linea d'intervento Credito In-Cassa.

In esecuzione delle predette DGR n. 386 del 12 luglio 2013 e n. 572 del 2 agosto 2013, in data 8 agosto 2013 Finlombarda - previa determina del direttore generale - ha pubblicato sul BURL (serie ordinaria n. 32) l'avviso pubblico agli Enti Locali per la partecipazione alla linea d'intervento Credito In-Cassa. In particolare l'avviso agli Enti Locali, contiene i termini e le condizioni per partecipare all'operazione e da atto che: a) la Regione Lombardia ha istituito presso Finlombarda un fondo denominato "Fondo Funzionamento Credito In-Cassa", dell'importo complessivo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00); b) Finlombarda ha reso disponibile per l'operazione una "Garanzia Finlombarda" dell'importo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); c) gli Intermediari metteranno a disposizione un plafond Credito in Cassa con risorse finanziarie che ammontano ad un massimo di Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00).

Al predetto avviso è, altresì, allegato lo schema di "atto di partecipazione e contestuale accettazione della proposta irrevocabile di contratto" sottoscritto da Finlombarda in data 5 agosto 2013 e pubblicato sul sito internet della medesima.

Successivamente all'approvazione dell'intervento Credito In-Cassa il legislatore d'emergenza statale è intervenuto con il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124 e, successivamente, con il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 relativo alle "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (in breve "**Decreto Competitività**"), immettendo ulteriore liquidità nel sistema e favorendo così il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione attraverso modalità assimilabili a quelle previste per la linea di intervento Credito In-Cassa.

La Giunta della Regione Lombardia con DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 avente ad oggetto "Ampliamento delle finalità della linea di intervento Credito In-Cassa: modifica ed integrazioni delle precedenti DGR n. 386 del 12 luglio 2013 e n. 572 del 2 agosto 2013 ed approvazione di una nuova linea di intervento denominata "Credito In-Cassa B2B" ("**Delibera**") ha inteso offrire un'ulteriore risposta al fabbisogno del capitale circolante delle imprese lombarde con l'attivazione, a fianco della linea già attiva di "Credito in-Cassa", di una nuova linea d'intervento denominata "Credito In-Cassa B2B", articolata in due sottomisure (Sottomisura A - liquidità alle MPMI e Sottomisura B - liquidità alle Grandi Imprese) diretta ad assicurare liquidità alle imprese che vantino crediti commerciali nei confronti di altre imprese o altra tipologia di soggetto debitore con l'esclusione degli Enti Locali; detta Delibera ha altresì approvato lo schema di Addendum al protocollo di intesa Credito In-Cassa per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli enti locali sottoscritto in data 22 luglio 2013.

Per i fini sopradetti, con la Delibera, la Giunta della Regione Lombardia ha stabilito:

- (i) di utilizzare il Fondo Funzionamento Credito In-Cassa ("**Fondo Funzionamento Credito In-Cassa**") anche per la linea di intervento Credito In-Cassa B2B - Sottomisura B, limitatamente alla dotazione prevista per la copertura degli oneri di gestione e al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti a favore delle imprese;
- (ii) di ridurre il Plafond Credito In-Cassa ad Euro 500 milioni ("**Plafond Credito in-Cassa**"), destinando i residui Euro 500 milioni alla linea di intervento Credito In-Cassa B2B, di cui Euro 200 milioni per la Sottomisura A ed Euro 300 milioni per la Sottomisura B;
- (iii) di riproporzionare conseguentemente la Garanzia Finlombarda ad Euro 25 milioni ("**Garanzia FL**" come di seguito meglio definita).

Quanto sopra considerato, alla luce di quanto stabilito dalla Delibera ed a seguito dell'approvazione dello schema di addendum al protocollo "Credito In-Cassa" per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli enti locali sottoscritto in data 22 luglio 2013, si rende necessario emanare un nuovo avviso agli Enti Locali, che sostituisce integralmente il precedente avviso pubblicato in data 8 agosto 2013 e costituisce la nuova disciplina della linea di intervento "Credito In-Cassa" (in seguito, anche "**Credito In-Cassa**" o l' "**Operazione**").

L'Operazione persegue una duplice finalità: a) assicurare alle imprese lombarde, creditrici degli Enti Locali il recupero delle somme ad esse dovute mediante lo strumento della cessione del credito *pro soluto* in favore degli Intermediari, così come definiti all'articolo 2 del presente avviso; b) consentire agli Enti Locali di ri-scadenzare i propri debiti, sia di parte corrente che di parte capitale, nel rispetto delle norme sul patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica.

Ai fini sopradetti: a) la Regione Lombardia ha istituito presso Finlombarda il fondo denominato "Fondo Funzionamento Credito In-Cassa", dell'importo complessivo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00), di cui Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) destinati, con decreto del Direttore Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione n. 7436 del 2 agosto 2013, al contenimento degli oneri finanziari a favore delle imprese, da utilizzare per l'Operazione nonché per la linea di intervento Credito In-Cassa B2B - Sottomisura B; b) Finlombarda ha reso disponibile per l'Operazione un "Fondo di Garanzia" dell'importo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00); c) gli Intermediari metteranno a disposizione il Plafond Credito In-Cassa sino ad un massimo di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), da destinarsi per il 70% (settantapercento) allo smobilizzo di crediti verso Comuni/Unioni di Comuni, ivi comprese le Comunità montane e per il 30% (trentapercento) allo smobilizzo di crediti verso le Province.

Al fine di stabilire i termini della collaborazione reciproca per la promozione e l'attuazione dell'Operazione, Regione Lombardia, Finlombarda, l'ANCI Lombardia, l'(UPL, l'ASSIFACT e la Commissione Regionale ABI della Lombardia hanno sottoscritto in data 22 luglio 2013, un "Protocollo di intesa per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli Enti Locali - Linea d'intervento «Credito In-Cassa»" ed in data 17 ottobre 2014 l'Addendum al protocollo.

Finlombarda gestisce l'intera Operazione, coordinando e curando la partecipazione di tutti gli attori coinvolti e, nello specifico degli Enti Locali, degli Intermediari e delle Imprese.

In virtù del proprio ruolo, Finlombarda ha provveduto a pubblicare sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 32 dell'8 agosto 2013 l'avviso rivolto agli Enti Locali per consentire la loro partecipazione all'Operazione (di seguito, anche l' "**Avviso EELL**"). Gli Enti Locali possono partecipare all'Operazione in qualunque momento, secondo le modalità stabilite nel predetto avviso; sul sito internet (www.finlombarda.it) è attiva una sezione in cui sono indicati gli Enti Locali che partecipano all'Operazione. Tale sezione è costantemente aggiornata da Finlombarda con le partecipazioni che, di volta in volta, si perfezionano.

In data 6 settembre 2013, Finlombarda ha altresì pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 36 l'avviso rivolto agli Intermediari, con cui sono stati resi noti i termini e le modalità per la loro partecipazione all'Operazione (in seguito anche l' "**Avviso Factor**"). Gli Intermediari possono aderire all'Operazione in qualunque momento, secondo le modalità stabilite nel predetto avviso; sul sito internet (www.finlombarda.it) è attiva una sezione in cui sono indicati gli Intermediari che aderiscono all'Operazione. Tale sezione è costantemente aggiornata da Finlombarda con le adesioni che, di volta in volta, si perfezionano.

Con il presente avviso (in seguito anche l' "**Avviso Imprese**"), Finlombarda intende rendere noti alle Imprese, così come definite al successivo articolo 2, i termini e le modalità per la loro partecipazione all'Operazione, sì da consentire loro di cedere *pro soluto*, a titolo definitivo, agli Intermediari i crediti vantati nei confronti degli Enti Locali.

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

2. DEFINIZIONI

Al presente Avviso Imprese si applicano le seguenti definizioni nonché quelle contenute nel paragrafo precedente del presente Avviso, restando inteso che quelle al plurale sono altresì applicabili al relativo termine al singolare e viceversa.

"Accordo FL-Intermediari": l'accordo sottoscritto tra Finlombarda e ciascun Intermediario che disciplina, tra l'altro, gli impegni connessi alla operatività della Garanzia FL, pubblicato sul sito www.finlombarda.it, nella sezione dedicata all'Operazione.

"Attestati di Certificazione": i documenti, in formato elettronico, che attestano la certificazione del credito vantato dall'Impresa nei confronti dell'Ente Locale, scaricabili dalla piattaforma telematica del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in seguito, anche **"Piattaforma per la certificazione dei crediti"**) e precisamente: a) il documento rilasciato dall'Ente Locale su istanza dell'Impresa, contraddistinto da un numero identificativo di istanza; b) il documento contenente l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili comunicato dall'Ente Locale sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, contraddistinto da un numero identificativo di comunicazione.

"Certificazione": l'attività di certificazione dei crediti vantati dalle Imprese nei confronti degli Enti Locali, svolta secondo le modalità previste dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, come attuato dal d.m. 25 giugno 2012 e successive modifiche e integrazioni, ovvero dal decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito in legge 6 giugno 2013 n. 64.

"Commissione": la commissione applicata dall'Intermediario sui Crediti Ammessi acquistati *pro soluto* e a titolo definitivo nel contesto dell'Operazione, calcolata con le modalità di cui al successivo articolo 7.

"Condizioni Finanziarie di Partecipazione": l'assenza, in capo all'Ente Locale, di una delle seguenti situazioni disciplinate dal TUEL e meglio descritte nell'Avviso EELL, ossia, Condizioni Strutturalmente Deficitarie; Dissesto Finanziario e Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

"Contratto": il contratto che regola, ai fini della realizzazione dell'Operazione, i rapporti tra Finlombarda, gli Enti Locali e gli Intermediari, concluso mediante accettazione da parte degli Enti Locali della Proposta Irrevocabile di Contratto sottoscritta da Finlombarda, al quale aderiscono - ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile - gli Intermediari.

"Contratto di Cessione del Credito": il contratto sottoscritto, ai fini dell'Operazione, dall'Intermediario e dall'Impresa avente ad oggetto la cessione *pro soluto* dei Crediti Ammessi.

"Contributo": il contributo attribuito da Finlombarda in conto abbattimento oneri a favore delle Imprese a valere sul "Fondo Funzionamento Credito In-Cassa".

"Crediti Ammessi": i crediti ammessi all'Operazione, aventi le caratteristiche descritte all'articolo 6 del presente Avviso Imprese, vantati nei confronti degli Enti Locali partecipanti all'Operazione.

"Crediti Garantiti": i Crediti Ammessi che abbiano anche tutte le ulteriori caratteristiche per la copertura della Garanzia FL in base all'Accordo FL-Intermediari.

"Debitore Principale": l'Ente Locale titolare di debiti nei confronti delle Imprese che derivino da contratti di lavori, servizi e forniture.

"Domanda di Partecipazione": la domanda delle Imprese di partecipazione all'Operazione, contenente la proposta di cessione *pro soluto*, a titolo definitivo, dei Crediti Ammessi, la richiesta di Garanzia FL e la richiesta di Contributo.

"Enti Locali": i Comuni, le Province, le Unioni di Comuni, ivi incluse le Comunità Montane, della Lombardia che partecipano all'Operazione. L'elenco degli Enti Locali partecipanti all'Operazione è pubblicato sul sito www.finlombarda.it.

"ESL": si intende l'Equivalente Sovvenzione Lordo, ossia il valore attualizzato del finanziamento rappresentato dal Contributo e dalla Garanzia FL.

"Garanzia FL": la garanzia resa disponibile da Finlombarda in favore degli Intermediari e nell'interesse delle Imprese, a copertura dell'eventuale mancato pagamento da parte degli Enti Locali dei Crediti Garantiti entro la fine del Periodo di Mora; la Garanzia FL copre il singolo credito nei limiti dell'80% (ottantapercento) del suo importo residuo alla data della relativa richiesta di escussione, sino ad un massimo complessivo (per tutti i pagamenti effettuati da Finlombarda a favore di tutti gli Intermediari) di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), fatti salvi gli ulteriori limiti previsti nell'Accordo FL-Intermediari.

"GEFO": il sistema per la gestione operativa delle fasi previste dal presente Avviso Imprese, accessibile dai seguenti indirizzi telematici: www.regione.lombardia.it - menù "Servizi" - "Finanziamenti on line" oppure <https://gefo.servizirl.it/>.

"Importo Unitario di Cessione": l'importo della cessione *pro soluto*, oggetto di ciascuna Domanda di Partecipazione riferita ad un singolo Ente Locale, risultante dalla somma dei Crediti Ammessi, comprovati da uno o più Attestati di Certificazione.

"Imprese": le imprese micro, piccole, medie e grandi, a eccezione di quelle rientranti nel campo di esclusione di cui all'articolo 1 del Regolamento *de Minimis*, titolari di Crediti Ammessi nei confronti degli Enti Locali che, alla data di approvazione della DGR n. 386 del 12 luglio 2013 (12 luglio 2013), abbiano sede legale o una o più sedi operative sita/e nel territorio della Regione, aventi le caratteristiche indicate nel successivo articolo 5.

"Impresa in Difficoltà": l'impresa individuata ai sensi della Comunicazione della Commissione recante *"Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà"* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 244 del 1 ottobre 2004 e prorogata con comunicazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 156 del 9 luglio 2009; rettifica della proroga in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 174 del 28 luglio 2009; ulteriore proroga in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 296 del 2 ottobre 2012).

"Intermediari": i soggetti iscritti nell'elenco speciale degli Intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.), ovvero all'albo di cui all'art.13 del Testo Unico Bancario, che esercitano l'attività di *factoring* e che partecipano all'Operazione.

"Nuovo Termine di Pagamento": il termine (pubblicato sul sito www.finlombarda.it), determinato in seguito alla variazione, richiesta dall'Ente Locale, del Termine di Pagamento, entro cui l'Ente Locale si impegna a pagare all'Intermediario il Credito Ammesso ceduto dall'Impresa.

"Periodo di Dilazione": il periodo intercorrente tra la data di notifica della cessione del credito all'Ente Locale e il Termine di Pagamento o il Nuovo Termine di Pagamento. Il Periodo di Dilazione non potrà, in ogni caso, essere superiore a: (i) 8 (otto) mesi dalla data di notifica della cessione del Credito Ammesso, per i debiti di parte corrente, ovvero (ii) 12 (dodici) mesi o, in alternativa e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica, a 18 (diciotto) mesi dalla data di notifica della cessione del Credito Ammesso, per i debiti di parte capitale.

"Periodo di Mora": il periodo che cade 2 (due) mesi dopo la scadenza del Periodo di Dilazione (nel caso di debiti di parte corrente) ovvero 6 (sei) mesi dopo la scadenza del Periodo di Dilazione (nel caso di debiti di parte capitale).

"Plafond": le risorse rese disponibili dagli Intermediari, il cui ammontare massimo è pari a Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), ripartito secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.

"**Plafond C**": il plafond di cui al successivo articolo 4.

"**Plafond P**": il plafond di cui al successivo articolo 4.

"**Regione**": la Regione Lombardia.

"**Regolamento de Minimis**": il Regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo "all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 Dicembre 2013 L352/1.

"**Sede Operativa**": qualsiasi unità locale, filiale, agenzia, ufficio o magazzino dell'Impresa sita/e nel territorio della Regione.

"**Sito Internet**": la sezione dedicata a Credito In-Cassa presente sul sito internet di Finlombarda (www.finlombarda.it).

"**Termine di Pagamento**": il termine, dichiarato dall'Ente Locale in sede di partecipazione e pubblicato sul sito www.finlombarda.it, entro cui l'Ente Locale si impegna a pagare all'Intermediario il Credito Ammesso.

"**TUEL**": Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, adottato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

3. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'Operazione consente lo smobilizzo dei Crediti Ammessi vantati dalle Imprese nei confronti degli Enti Locali, mediante lo strumento della cessione *pro soluto* e a titolo definitivo all'Intermediario degli stessi secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le Imprese possono cedere i Crediti Ammessi vantati nei confronti degli Enti Locali che abbiano già perfezionato la loro partecipazione all'Operazione e risultino, quindi, presenti nell'elenco "Enti Partecipanti" pubblicato sul Sito Internet; le Imprese possono, altresì, liberamente individuare l'Intermediario con cui realizzare l'operazione di cessione *pro soluto*, selezionandolo dall'elenco "Factor Aderenti" pubblicato sul Sito Internet. La cessione dei crediti avviene, secondo quanto descritto nel presente Avviso, Imprese a condizioni favorevoli per le Imprese, grazie alla Garanzia FL ed al Contributo.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria dell'Operazione è così articolata :

- Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), quale Plafond reso disponibile dagli Intermediari per le cessioni *pro soluto* nell'ambito dell'Operazione;
- Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) quale Garanzia FL;
- Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) quale Contributo, comprensivo della quota a supporto della Linea di intervento Credito In-Cassa B2B, a valere su risorse di Regione Lombardia, per il contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione pro-soluto del credito.

Il Plafond è destinato per il 70% (settantapercento), pari ad Euro 350.000.000,00 (trecentocinquantamilioni/00), (in seguito anche "**Plafond C**") alle operazioni che riguardano Crediti Ammessi vantati dalle Imprese nei confronti dei Comuni e delle Unioni di Comuni lombardi, ivi incluse le Comunità Montane, e per il 30% (trentapercento), pari ad Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00), (in seguito anche "**Plafond P**") alle operazioni che riguardino Crediti Ammessi vantati dalle Imprese nei confronti delle Province lombarde, secondo quanto previsto di seguito.

Le risorse destinate ai Comuni ed Unioni di Comuni, ivi incluse le Comunità Montane, che costituiscono il Plafond C e le risorse destinate alle Province che costituiscono il Plafond P, sono ulteriormente suddivise in "sub-comparti", definiti in funzione dei parametri demografici e della consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 2011. La determinazione dei massimali per tali sub-comparti è dettagliata, distintamente per Comuni/Unioni di Comuni e Province nelle tabelle seguenti:

Plafond C: Comuni - Unioni di Comuni (incluse le Comunità Montane)

Enti	Fascia dimensionale (popolazione residente al 31/12/2011)	Massimale concentrazione plafond "C" per sub-comparti (valori in euro)
Comuni, Unioni di Comuni ivi incluse le Comunità Montane	0-999	€ 5.250.000,00
	1000-2999	€ 31.500.000,00
	3000-4999	€ 38.500.000,00
	5000-9999	€ 66.500.000,00
	10000-19999	€ 59.500.000,00
	20000-49999	€ 59.500.000,00
	> 50000 + capoluoghi	€ 89.250.000,00
	Totale	€ 350.000.000,00

Plafond P: Province

Enti	Fascia dimensionale (popolazione residente al 31/12/2011)	Massimale concentrazione plafond "P" per sub-comparti (valori in euro)
Province	Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Sondrio	€ 30.000.000,00
	Bergamo, Brescia, Como, Monza e Brianza, Pavia, Varese	€ 70.500.000,00
	Milano	€ 49.500.000,00
	Totale	€ 150.000.000,00

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

5. REQUISITI SOGGETTIVI: IMPRESE CHE POSSONO PARTECIPARE ALL'OPERAZIONE**5.1. Imprese ammesse**

Possono essere ammesse all'Operazione le Imprese che, alla data della presentazione della Domanda di Partecipazione:

- a) abbiano sede legale o una o più Sedi Operative sita/e nel territorio della Regione, almeno dalla data della DGR n. 386 del 12 luglio 2013 (12 luglio 2013);
- b) siano iscritte al registro delle imprese;
- c) siano operanti in uno qualsiasi dei settori di attività di cui alla classificazione Istat - Ateco 2007. Ai fini del presente Avviso Imprese, l'appartenenza al settore Istat - Ateco 2007 è attestata dal codice di attività primaria, come risultante dal certificato di iscrizione camerale alla data di presentazione della Domanda di partecipazione.

Resta salvo - in ogni caso - quanto previsto dal successivo articolo 5.2.

5.2. Imprese escluse

Sono escluse, in ogni caso, dall'Operazione le Imprese:

- a) che rientrano nel campo di esclusione previsto dall'articolo 1 del Regolamento de *Minimis*;
- b) che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti sui quali pende un'in giunzione di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999 "recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE" e *s.m.i.*;
- c) che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale;
- d) che non siano in regola con le vigenti norme in materia di lavoro e prevenzione degli infortuni.

6. REQUISITI OGGETTIVI: CREDITI AMMESSI ALL'OPERAZIONE E CERTIFICAZIONE**6.1. Crediti Ammessi**

I crediti che possono essere ceduti nell'ambito dell'Operazione:

- a. devono essere scaduti, certi, liquidi, esigibili e non prescritti;
- b. devono essere certificati secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, con accettazione preventiva di successiva cessione a banche o intermediari finanziari;
- c. devono avere natura contrattuale, derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture, ammettendosi anche i crediti di cui l'Impresa sia divenuta titolare a seguito di cessione del contratto o di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni, scissioni e/o cessioni di azienda o di ramo di azienda;
- d. devono essere nella piena, esclusiva e incondizionata titolarità e disponibilità dell'Impresa.

Non rientrano nell'ambito dell'Operazione i crediti:

- a. vantati nei confronti di un Ente Locale quale garante;
- b. vantati nei confronti di un Ente Locale che, al momento della cessione del credito, non si trovi nelle Condizioni Finanziarie di Partecipazione;
- c. su cui esistano diritti di terzi (ivi inclusi pignoramenti e sequestri);
- d. per i quali siano state pattuite cessioni *pro solvendo* o conferiti mandati irrevocabili all'incasso;
- e. in relazione ai quali siano pendenti procedure esecutive;
- f. i crediti di cui l'Impresa sia divenuta titolare a seguito di cessione del credito.

6.2. Certificazione

Ai fini della partecipazione all'Operazione, l'Impresa deve acquisire previamente gli Attestati di Certificazione da allegare alla Domanda di Partecipazione, secondo le modalità descritte al successivo articolo 9. La Certificazione avviene secondo quanto previsto dall'articolo 9, co. 3 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, attuato dal d.m. 25 giugno 2012 e successive modifiche e integrazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64.

6.3. Importi Unitari di Cessione

L'importo Unitario minimo di Cessione, risultante dagli Attestati di Certificazione è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) e può essere composto da uno o più crediti.

L'importo Unitario massimo di Cessione risultante dagli Attestati di Certificazione è pari a:

- a. Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) per i crediti vantati nei confronti di Comuni che non siano capoluogo di Provincia e delle Unioni di Comuni (ivi incluse le Comunità Montane);
- b. Euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila/00) per i crediti vantati nei confronti di Province e Comuni capoluogo di Provincia.

Laddove l'Impresa, all'atto della presentazione della Domanda di Partecipazione, assuma un impegno specifico, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, a liquidare a sua volta, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte degli Intermediari del corrispettivo dei Crediti Ammessi, i propri sub-fornitori che abbiano eseguito prestazioni di lavori e/o servizi e/o beni inerenti l'oggetto del/i credito/i per un valore di almeno il 20% (ventipercento) dell'Importo Unitario di Cessione, l'importo Unitario massimo di Cessione è pari a:

- a. Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) per i crediti vantati nei confronti di Comuni che non siano capoluogo di Provincia e delle Unioni di Comuni (ivi incluse le Comunità Montane);
- b. Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per i crediti vantati nei confronti di Province e Comuni capoluogo di Provincia.

7. CONDIZIONI FINANZIARIE

7.1. Corrispettivo della cessione

Per effetto della cessione del Credito Ammesso, l'Intermediario corrisponderà all'Impresa, entro 20 (venti) giorni feriali dalla data di notifica della cessione all'Ente Locale, un ammontare pari all'Importo Unitario di Cessione, al netto di una Commissione. La Commissione è pari al tasso Euribor a sei mesi, incrementato di uno "spread" su base annua non superiore a 325 bps, calcolato su un periodo pari a quello intercorrente tra l'erogazione del corrispettivo della cessione e la scadenza del Periodo di Dilazione, coincidente con il Termine di Pagamento o il Nuovo Termine di Pagamento vigente al momento della presentazione della Domanda di Partecipazione e pubblicato sul Sito Internet.

In ragione della diversa onerosità conseguente all'utilizzo del notaio, piuttosto che dell'ufficiale rogante dell'Ente Locale ai fini della autenticazione dei Contratti di Cessione del Credito o della semplice scrittura privata, lo *spread* è ridotto, se gli Intermediari fruiscono del notaio quale ufficiale rogante: (i) a massimo 275 bps per Importi Unitari di Cessione compresi tra Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e (ii) a massimo 300 bps, per Importi Unitari di Cessione superiori ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e sino ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

7.2. Costi e commissioni

Gli Intermediari non richiedono alle Imprese alcuna commissione e/o spesa in relazione all'operazione di cessione *pro soluto*, salva la Commissione indicata al precedente articolo 7.1.

Resta a carico dell'Impresa ogni altro onere connesso alla stipula del Contratto di Cessione del Credito, ivi inclusi gli eventuali diritti di segreteria. Finlombarda presta la Garanzia FL senza oneri per l'Impresa.

7.3. Garanzia FL

Finlombarda presta la Garanzia FL a favore dell'Intermediario e nell'interesse delle Imprese avente per oggetto il soddisfacimento del Credito Ammesso ceduto dall'Impresa all'Intermediario.

La Garanzia FL opera nei limiti indicati nell'Accordo FL-Intermediari e nel rispetto delle previsioni del Regolamento *de Minimis*. In particolare:

- (a) il pagamento effettuato da Finlombarda in base alla Garanzia FL su ciascun Credito Garantito, non supererà l'80% (ottantapercento) del suo Importo Residuo alla data della relativa Richiesta di Escussione;
- (b) l'ammontare totale dei pagamenti complessivamente effettuati da Finlombarda a favore di ciascun Intermediario non supererà (cumulativamente) il 5% (cinquepercento) dell'importo dei Crediti Garantiti dell'Intermediario, alla data della relativa Richiesta di Escussione;
- (c) l'ammontare totale dei pagamenti complessivamente effettuati a tutti gli Intermediari da Finlombarda nel contesto dell'Operazione non supererà (cumulativamente) gli Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).

7.4. Contributo

A parziale ristoro della Commissione di cui all'articolo 7.1, Finlombarda attribuisce all'Impresa il Contributo nella misura pari a 75 (settantacinque) *basis point* in termini di minore onerosità dell'operazione di cessione *pro soluto*.

Il Contributo sarà determinato su un periodo pari alla scadenza del Periodo di Dilazione, coincidente con il Termine di Pagamento o il Nuovo Termine di Pagamento vigente al momento della presentazione della Domanda di Partecipazione, pubblicato sul Sito Internet. Nella determinazione del Contributo non si terrà conto dello sfasamento temporale intercorrente tra la data di concessione del Contributo medesimo e la data di erogazione del corrispettivo della cessione.

8. REGIME DI AIUTO

Si precisa che la Garanzia FL ed il Contributo sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento *de Minimis*.

Ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto, la Garanzia FL ed il Contributo sono determinati, in termini di ESL, con le seguenti modalità:

- a) Garanzia FL: applicando la metodologia del cosiddetto "scenario peggiore", conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 - paragrafo 6 - lett. B) del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione o analogo norma contenuta in eventuale regolamento che lo sostituisce;
- b) Contributo: è determinato con riferimento all'Importo Unitario di Cessione, come differenziale tra la Commissione deliberata dall'Intermediario e quella calcolata al netto di 75 (settantacinque) *basis point*, il tutto trattandosi di commissione anticipata, al valore nominale.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

9.1. Presentazione della Domanda di Partecipazione

Tutti gli adempimenti indicati nel presente articolo relativi alla partecipazione delle Imprese all'Operazione si svolgeranno su GEFO.

Le Imprese partecipano all'Operazione mediante presentazione della Domanda di Partecipazione su GEFO. La Domanda di Partecipazione costituisce piena approvazione del contenuto del presente Avviso Imprese.

La Domanda di Partecipazione potrà essere presentata esclusivamente a partire dalle ore **10,00 del 30 settembre 2013**.

Per presentare la Domanda di Partecipazione, l'Impresa dovrà registrarsi e ottenere i codici personali (login/password) nella sezione "Registrazione Utente" di GEFO (<https://gefo.servizirl.it>). Una volta completata la registrazione, accedendo alla sezione "Elenco Bandi", in corrispondenza del bando "Credito In-Cassa", l'Impresa troverà una sezione documentale in cui sarà disponibile il "Manuale per la compilazione del Modulo di Adesione Bando "Credito In-Cassa" contenente indicazioni sulle modalità di presentazione della Domanda di Partecipazione.

Le Imprese possono presentare più di una Domanda di Partecipazione, fermo restando che la nuova Domanda di Partecipazione non

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

può essere presentata prima che venga comunicato da Finlombarda l'esito dell'istruttoria relativa alla Domanda di Partecipazione già presentata.

9.2. Contenuto della Domanda di Partecipazione

1. La Domanda di Partecipazione sarà composta dalle seguenti sezioni:

- a. Registrazione domanda;
- b. Notizie sull'azienda;
- c. De Minimis/ESL;
- d. Dati Bancari;
- e. Dati economici;
- f. Personale;
- g. Elenco Soci;
- h. Soci e titolari di cariche e qualifiche;
- i. Partecipate;
- j. Sede Operativa;
- k. Rappresentante Legale;
- l. Referente operativo per l'Impresa;
- m. Eventuale soggetto esterno delegato da contattare;
- n. Fidi a breve;
- o. Finanziamenti medio/lungo termine;
- p. Leasing;
- q. Certificazione dei crediti;
- r. Fatture
- s. Sub fornitori;
- t. Stima intensità di aiuto (De Minimis);
- u. Documenti da scaricare;
- v. Documenti da allegare;
- w. Autodichiarazioni.

Le sezioni di cui alle lettere da a) a q) incluso, nonché le sezioni di cui alle lettere s) e w), devono essere tutte compilate, a pena di inammissibilità della Domanda di Partecipazione. La compilazione della sezione di cui alla lettera r) è funzionale a facilitare il processo di istruttoria dell'Intermediario. La sezione di cui alla lettera t) può essere compilata dall'Impresa al solo fine di ottenere una stima dell'intensità di aiuto di cui potrebbe beneficiare, si da valutarne la coerenza rispetto ai limiti del Regolamento de Minimis. Le sezioni di cui alle lettere u) ed v) sono funzionali, rispettivamente, all'acquisizione della documentazione di partecipazione ed alla produzione della stessa.

2. Alla Domanda di Partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena l'inammissibilità della Domanda stessa, i seguenti documenti in formato *.pdf, che dovranno essere caricati nella sezione di cui alla precedente lettera v):

- a) Attestati di Certificazione come scaricati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (MEF);
- b) delega ad operare a soggetti terzi (solo se l'Impresa ha indicato alla sezione di cui alla precedente lettera m) un soggetto esterno delegato da contattare) (il *format* è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera u);
- c) modulo adeguata verifica della clientela ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2007 (antiriciclaggio), firmato digitalmente (il *format* è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera u);
- d) documento di identità in corso di validità del/dei titolare/i effettivo/i;
- e) codice fiscale del/dei titolare/i effettivo/i;
- f) documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
- g) codice fiscale del rappresentante legale;
- h) copia degli ultimi due bilanci d'esercizio antecedenti alla data di presentazione della Domanda di Partecipazione, che devono essere completi, approvati e depositati, comprese le note integrative, firmati digitalmente (tale documentazione è obbligatoria se si tratta di società di capitali);
- i) bozza del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, ma ancora da approvare alla data di presentazione della Domanda di Partecipazione, firmato digitalmente e con dicitura "bozza" sul testo cartaceo (tale documentazione è obbligatoria per le società di capitali, il cui bilancio non sia stato approvato e/o depositato, ancorché chiusi l'esercizio precedente);
- j) ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente e con dicitura "definitivo" sul testo cartaceo (tale documentazione è obbligatoria per le società di persone e le ditte individuali);
- k) situazione economico-patrimoniale non ancora contabilmente chiusa, firmata digitalmente e con dicitura "bozza" (tale documentazione è obbligatoria per le società di persone e le ditte individuali, laddove non siano state ancora effettuate le scritture di rettifica ed assestamento ancorché chiusi l'esercizio precedente);
- l) copia della/delle fatture che si riferiscono agli Attestati di Certificazione che si presentano, firmata/e digitalmente;
- m) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in *de minimis* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata digitalmente (il *format* è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera u).

Alla Domanda di Partecipazione l'Impresa potrà facoltativamente allegare la seguente ulteriore documentazione:

- a) copia sottoscritta delle convenzioni / contratti in essere con gli Enti Locali riferiti agli Attestati di Certificazione che si presentano; copia degli eventuali Stati di Avanzamento Lavori.

9.3. Perfezionamento della domanda di partecipazione

Al termine della compilazione *on line* della Domanda di Partecipazione e prima del perfezionamento definitivo della stessa, GEFO genererà un modulo di domanda di partecipazione che dovrà essere opportunamente sottoscritto dall'Impresa, pena l'inammissibilità della Domanda di Partecipazione, mediante l'apposizione della firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante.

Le Domande di Partecipazione dovranno essere trasmesse e protocollate elettronicamente a seguito di completo caricamento di tutti gli elementi necessari per la regolare presentazione, nonché dell'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo.

L'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo deve essere effettuato con carta di credito. I circuiti abilitati sono quello VISA e quello MASTERCARD.

Si precisa che la firma elettronica o digitale dovrà essere apposta utilizzando la carta regionale dei servizi (CRS) o, in alternativa, apposta smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale.

9.4. Cause di inammissibilità

Sono cause di inammissibilità della Domanda di Partecipazione:

- a. la presentazione di una Domanda di Partecipazione in violazione delle modalità di partecipazione indicate nel presente Avviso Imprese;
- b. la presentazione di una Domanda di Partecipazione incompleta, sia per mancata compilazione di una delle sezioni di cui alle lettere da a) a q) e della sezione s) incluso di dell'articolo 9.2. paragrafo 1, sia per mancata allegazione di uno dei documenti di cui alle lettere da a) a l) dell'articolo 9.2. paragrafo 2;
- c. la presentazione di una Domanda di Partecipazione nelle more dell'istruttoria relativa ad una precedente Domanda di Partecipazione;
- d. la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente Avviso Imprese;
- e. il mancato rispetto dei limiti di cui al Regolamento *de Minimis*.

10. ATTIVITA' ISTRUTTORIA

10.1. Istruttoria formale e merito creditizio

L'istruttoria delle Domande di Partecipazione è effettuata dagli Intermediari e da Finlombarda e si articola nel modo seguente:

- a) **istruttoria formale e di merito creditizio:** l'Intermediario, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di protocolazione *on line* di ciascuna Domanda di Partecipazione, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione:
 - i. verifica la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi, di cui al precedente articolo 5, e oggettivi, di cui al precedente articolo 6, richiesti a pena di inammissibilità, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite da ciascuna Impresa;
 - ii. svolge, in coerenza con le proprie politiche del credito, l'istruttoria di merito creditizio, delle Domande di Partecipazione che abbiano superato l'istruttoria formale;
 - iii. comunica l'esito della propria delibera a Finlombarda, tramite GEFO, definendo, in caso di delibera positiva, le condizioni finanziarie applicate all'Impresa, nel rispetto del precedente articolo 7;
- b) **determinazione dell'intensità di aiuto e riconoscimento del Contributo:** Finlombarda, entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell'Intermediario di cui al precedente punto iii., determina l'intensità di aiuto in termini di ESL, sulla base dei dati risultanti dalla delibera dell'Intermediario e concede il Contributo, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle delibere positive comunicate dagli Intermediari. Laddove l'intensità di aiuto determinata comportasse il superamento dei limiti previsti dal Regolamento *de Minimis*, Finlombarda attribuirà il Contributo nella misura atta a consentire il rispetto dei sopradetti parametri; qualora la rideterminazione effettuata non fosse comunque idonea a consentire il rispetto del Regolamento *de Minimis*, la Domanda di Partecipazione non potrà essere accolta.

La Domanda di Partecipazione non potrà inoltre essere accolta anche laddove l'accoglimento comportasse il superamento del Plafond, o dei singoli sub-comparti dei Plafond C e Plafond P di cui al precedente articolo 4.

Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo, Finlombarda e l'Intermediario potranno richiedere all'Impresa tutta la documentazione che ritengano utile per il loro svolgimento.

10.2. Esiti e comunicazioni

Finlombarda comunica all'Impresa l'esito dell'istruttoria mediante invio di una e-mail di posta elettronica certificata generata automaticamente da GEFO; a tal fine sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'Impresa in sede di Domanda di partecipazione. In caso di esito negativo, la Domanda di Partecipazione non sarà accolta e l'Impresa non sarà ammessa all'Operazione. In caso di esito positivo dell'istruttoria il Credito Ammesso è coperto da Garanzia FL, salve le previsioni dell'Accordo FL- Intermediari.

11. PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE

Il Contratto di Cessione del Credito dovrà essere stipulato (i) con atto pubblico redatto da notaio o scrittura privata autenticata; o (ii) al ricorrere delle condizioni indicate nell'art. 37, comma 7-bis, del Decreto Competitività, anche mediante semplice scrittura privata.

La sottoscrizione dell'atto di cessione del credito stipulato con le modalità di cui al punto (i) sarà autenticata da un notaio o, ove consentito dalla normativa applicabile, dall'ufficiale rogante - se presente - dell'Ente Locale, che quest'ultimo si impegna a mettere a disposizione nell'ambito dell'Operazione.

Ai fini del rispetto delle previsioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'Impresa avrà cura di fornire all'Intermediario per la sottoscrizione del Contratto di Cessione del Credito, i CIG/CUP relativi a tutti i contratti sottostanti ai Crediti Ammessi oggetto di cessione.

La cessione del credito all'Intermediario si perfeziona (i) per l'atto di cessione stipulato mediante atto pubblico redatto da notaio o, scrittura privata autenticata con la notifica all'Ente Locale da effettuare esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata nel rispetto della normativa vigente in materia, senza necessità di accettazione o possibilità di opposizione da parte dell'Ente Locale; (ii)

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

per l'atto di cessione stipulato mediante semplice scrittura privata con le modalità previste dal citato art. 37, comma 7-bis del Decreto Competitività, senza necessità di accettazione o possibilità di opposizione da parte dell'Ente Locale.

12. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**12.1. Corrispettivo**

L'Intermediario corrisponderà all'Impresa il corrispettivo per la cessione del Credito entro 20 (venti) giorni feriali dalla data di notifica della cessione all'Ente Locale come determinato secondo quanto prescritto dall'articolo 7.

12.2. Erogazione del Contributo

Il Contributo è erogato da Finlombarda in un'unica soluzione all'Impresa entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di avvenuta erogazione del Corrispettivo, da parte dell'Intermediario. Prima dell'erogazione, Finlombarda:

- a) acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido al momento dell'erogazione, nelle ipotesi stabilite dalle disposizioni vigenti;
- b) verifica quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a €10.000,00.

Il Contributo è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Finlombarda erogherà l'importo al netto della ritenuta di legge, se dovuta, operata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973.

13. CONTROLLI

Finlombarda effettuerà controlli a campione per verificare il rispetto dell'impegno - eventualmente assunto dall'Impresa ai sensi del precedente articolo 6 - a liquidare entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del corrispettivo della cessione dei Crediti Ammessi i propri sub-fornitori. Tali controlli potranno essere effettuati entro i 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del termine per il pagamento dei sub-fornitori.

14. RINUNCIA E REVOCA**14.1. Rinuncia**

L'Impresa può rinunciare alla operazione di cessione *pro soluto* in qualsiasi momento successivo alla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria sua e prima della sottoscrizione del Contratto di Cessione del Credito, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Intermediario e a Finlombarda da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata. La rinuncia all'operazione di cessione *pro soluto* comporta automaticamente la rinuncia al Contributo.

14.2. Revoca

Il riconoscimento del Contributo in favore dell'Impresa può essere revocato da Finlombarda:

- a) qualora vengano meno i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 5 entro la data di erogazione del Contributo;
- b) in caso di mancato adempimento dell'impegno assunto dall'Impresa nei confronti dei suoi sub-fornitori ai sensi dell'articolo 6;
- c) qualora l'Impresa venga posta in stato liquidazione o venga sottoposta a procedura concorsuale entro la data di erogazione del Contributo
- d) nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci in sede di presentazione della Domanda di Partecipazione.

Nel caso di revoca, l'Impresa dovrà restituire l'importo del Contributo percepito secondo le modalità e i termini indicati nella comunicazione di revoca trasmessa da Finlombarda. Con riferimento al Contributo, l'importo verrà restituito incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE calcolato dalla data dell'ordinativo di pagamento.

15. CHIUSURA DELL'OPERAZIONE

Le Domande di Partecipazione saranno accolte fino all'esaurimento del Plafond.

Qualora, nel corso dell'Operazione, vengano ad esaurirsi le risorse finanziarie destinate ad uno o più dei sub-comparti del Plafond C o del Plafond P, di cui al precedente articolo 4, le Domande di Partecipazione relative a Crediti Ammessi vantati nei confronti di Enti Locali rientranti nei sub-comparti vacanti, non potranno essere accolte.

Finlombarda effettuerà, per il tramite di GEFO, il monitoraggio costante delle Domande di Partecipazione presentate e, sulla base delle operazioni perfezionate, potrà procedere alla chiusura dell'Avviso Imprese per esaurimento delle risorse disponibili, anche con riferimento agli specifici sub-comparti di cui al precedente articolo 4.

In tali casi Finlombarda ne darà adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione sul B.U.R.L. e sul Sito Internet

Resta salva la facoltà per Finlombarda di rimodulare, a seguito di provvedimento regionale, la composizione finanziaria dei Plafond C e Plafond P, nonché dei singoli sub-comparti, nonché modificare, sospendere o interrompere l'Operazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico mediante avviso pubblicato sul B.U.R.L..

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Finlombarda individua quale Responsabile del Procedimento la struttura Area Amministrazione e Controllo, nella persona del dott. Giovanni Lapi.

17. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le Imprese potranno richiedere informazioni e chiarimenti sull'Operazione inoltrando apposita richiesta scritta al Responsabile del Procedimento indicato all'articolo 16 all'indirizzo pec: creditoincassaimprese@pec.finlombarda.it

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del proprio legale rappresentante. Responsabile del trattamento esterno è Finlombarda S.p.A. nella persona del proprio legale rappresentante con sede legale in via Taramelli n. 12.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale Attività Produttive Ricerca e Innovazione.

Il trattamento dati avverrà nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire la partecipazione all'Operazione Credito In-Cassa. L'eventuale diniego a fornire i dati richiesti non consentirà detta partecipazione. Il trattamento dei dati personali verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avverrà tramite archiviazione sia informatica che analogica.

19. PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui seguenti siti www.finlombarda.it; www.regionelombardia.it - sezione trasparenza -.

— • —

FINLOMBARDA S.P.A.

AVVISO PUBBLICO AGLI ENTI LOCALI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO "CREDITO IN-CASSA"

INDICE

1. Premesse e finalità dell'Operazione
2. Definizioni
3. Descrizione dell'Operazione
4. Crediti ammessi all'Operazione
5. Termini di pagamento
6. Strumenti di compensazione in caso di mancato pagamento da parte dell'Ente Locale
7. Soggetti che possono partecipare all'Operazione
8. Modalità e termini di partecipazione
9. Responsabile del Procedimento
10. Informazioni e chiarimenti
11. Trattamento dei dati personali
12. Pubblicazione
13. Allegati

1. PREMESSE E FINALITÀ DELL'OPERAZIONE**1.1. Premesse**

Nell'attuale fase di grave congiuntura economica le imprese si trovano in una situazione di difficoltà in termini di liquidità, aggravata dai ritardi nei pagamenti dei crediti derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture vantati nei confronti degli Enti Locali.

Gli Enti Locali, a loro volta, sono condizionati da stringenti vincoli di finanza pubblica, che rendono difficile il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese fornitrici.

Tale situazione ha indotto il legislatore d'emergenza statale ad intervenire con il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" (di seguito, per brevità "Decreto PA") al fine di rendere più celere il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, mediante un allentamento dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno ed una contestuale immissione di liquidità nel sistema.

Allo scopo di consentire alle imprese lombarde di incassare i crediti vantati nei confronti degli Enti Locali lombardi, anche Regione Lombardia è intervenuta nel luglio 2013 per offrire una soluzione al fenomeno dei ritardati pagamenti; in particolare, la Giunta della Regione Lombardia con DGR n. 386 del 12 luglio 2013 avente ad oggetto "Attivazione della linea d'intervento denominata Credito In-Cassa mediante l'istituzione di un apposito Fondo ed approvazione dello schema di protocollo tra Regione Lombardia, Finlombarda, la Sezione Regionale lombarda dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI Lombardia), l'Unione delle Province lombarde (UPL), l'Associazione Italiana per il Factoring (ASSIFACT) e la Commissione Regionale ABI della Lombardia, ABI Lombardia", ha deliberato l'attivazione della linea d'intervento "Credito In-Cassa", finalizzato, mediante lo strumento della cessione del credito pro soluto, a favorire i pagamenti degli enti locali alle imprese lombarde e ad assicurare liquidità alle imprese medesime mediante lo smobilizzo dei loro crediti.

Con successiva DGR n. 572 del 2 agosto 2013, la Giunta Regionale Lombardia ha specificato i criteri attuativi della linea d'intervento "Credito In-Cassa".

In esecuzione delle predette DGR n. 386 del 12 luglio 2013 e n. 572 del 2 agosto 2013, in data 8 agosto 2013, Finlombarda - previa determina del Direttore Generale - ha pubblicato sul BURL (serie ordinaria n. 32) l'avviso pubblico agli Enti Locali per la partecipazione alla linea d'intervento Credito In-Cassa. In particolare, l'avviso agli Enti Locali contiene i termini e le condizioni per partecipare all'operazione e da atto che: a) la Regione Lombardia ha istituito presso Finlombarda un fondo denominato "Fondo Funzionamento Credito In-Cassa", dell'importo complessivo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00); b) Finlombarda ha reso disponibile per l'operazione una "Garanzia Finlombarda" dell'importo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); c) gli Intermediari metteranno a disposizione un plafond Credito In-Cassa con risorse finanziarie che ammontano ad un massimo di Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00).

Al predetto avviso è, altresì, allegato lo schema di "atto di partecipazione e contestuale accettazione della proposta irrevocabile di contratto" sottoscritto da Finlombarda in data 5 agosto 2013 e pubblicato sul sito internet della medesima.

Successivamente all'approvazione dell'intervento Credito In-Cassa, il legislatore d'emergenza statale è intervenuto con il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124 e, successivamente, con il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 relativo alle "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (in breve "Decreto Competitività"), immettendo ulteriore liquidità nel sistema e favorendo così il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione attraverso modalità assimilabili a quelle previste per la linea di intervento Credito In-Cassa.

La Giunta della Regione Lombardia con DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 avente ad oggetto "Ampliamento delle finalità della linea di intervento Credito In-Cassa: modifica ed integrazioni delle precedenti delibere n. 386 del 12 luglio 2013 e n. 572 del 2 agosto 2013 ed approvazione di una nuova linea di intervento denominata "Credito In-Cassa B2B" ("Delibera") ha inteso offrire un ulteriore risposta al fabbisogno del capitale circolante delle imprese lombarde con l'attivazione, a fianco della linea già attiva di "Credito In-Cassa", di una nuova linea d'intervento denominata "Credito In-Cassa B2B", articolata in due sottomisure (Sottomisura A - liquidità alle MPMI e Sottomisura B- liquidità alle Grandi Imprese) diretta ad assicurare liquidità alle imprese che vantino crediti commerciali nei confronti di altre imprese o altra tipologia di soggetto debitore con l'esclusione degli Enti Locali; detta Delibera ha altresì approvato lo schema di Addendum al protocollo di intesa Credito In-Cassa per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli enti locali sottoscritto in data 22 luglio 2013.

Per i fini sopradetti, con la Delibera, la Giunta della Regione Lombardia ha stabilito:

- (i) di utilizzare il Fondo Funzionamento Credito In-Cassa ("**Fondo Funzionamento Credito In-Cassa**") anche per la linea di intervento Credito In-Cassa B2B - Sottomisura B, limitatamente alla dotazione prevista per la copertura degli oneri di gestione e al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti a favore delle imprese;
- (ii) di ridurre il Plafond Credito In-Cassa ad Euro 500 milioni ("**Plafond Credito in-Cassa**"), destinando i residui Euro 500 milioni alla linea di intervento Credito In-Cassa B2B, di cui Euro 200 milioni per la Sottomisura A ed Euro 300 milioni per la Sottomisura B;
- (iii) di riproporzionare conseguentemente la Garanzia Finlombarda ad Euro 25 milioni ("**Garanzia FL**", come di seguito meglio definita).

Quanto sopra considerato, alla luce di quanto stabilito dalla Delibera ed a seguito dell'approvazione dello schema di addendum al protocollo "Credito In-Cassa" per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli enti locali sottoscritto in data 22 luglio 2013, si rende necessario emanare un nuovo avviso agli Enti Locali che sostituisce integralmente il precedente avviso pubblicato in data 8 agosto 2013 e costituisce la nuova disciplina della linea di intervento "Credito In-Cassa" (in seguito, anche "Credito In-Cassa" o l'"Operazione").

1.1 Finalità dell'Operazione

L'Operazione persegue una duplice finalità: a) assicurare alle imprese lombarde, creditrici degli Enti Locali, la liquidità necessaria allo svolgimento delle proprie attività, mediante lo strumento della cessione del credito *pro soluto* in favore degli Intermediari, così come definiti all'articolo 2 del presente avviso; b) consentire agli Enti Locali di ri-scadenzare i propri debiti, sia di parte corrente che di parte capitale, nel rispetto delle norme sul patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica.

Ai fini sopradetti:

a) la Regione Lombardia ha istituito presso Finlombarda il Fondo Funzionamento Credito In-Cassa, dell'importo complessivo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00), da utilizzare per l'Operazione nonché per la linea di intervento Credito In-Cassa B2B - Sottomisura B b) Finlombarda ha reso disponibile per l'Operazione un "Fondo di Garanzia" dell'importo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00); c) gli Intermediari metteranno a disposizione il Plafond Credito In-Cassa sino ad un massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomilioni/00), da destinarsi per il 70% (settanta per cento) allo smobilizzo di crediti verso Comuni/Unioni di Comuni, ivi comprese le Comunità montane, per il 30% (trenta per cento) allo smobilizzo di crediti verso Province. Le risorse destinate ai Comuni ed Unioni di Comuni, ivi comprese le Comunità montane, e le risorse destinate alle Province, sono ulteriormente suddivise in "sub-comparti" individuati in funzione di parametri demografici e della consistenza dei residui passivi al 31/12/2011. La determinazione dei massimali di plafond per i sub-comparti è dettagliata, distintamente per Comuni/Unioni di Comuni/Comunità montane e Province nelle tabelle di cui all'Allegato 1 al presente Avviso.

Al fine di stabilire i termini della collaborazione reciproca per la promozione e l'attuazione dell'Operazione, Regione Lombardia, Finlombarda, ANCI Lombardia, UPL, ASSIFACT e la Commissione Regionale ABI della Lombardia hanno sottoscritto, in data 22 luglio 2013, un "Protocollo di intesa per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli Enti Locali - Linea d'intervento «Credito In-Cassa»" ed in data 17 ottobre 2014 l'Addendum al protocollo.

Finlombarda gestisce l'intera Operazione, coordinando e curando, tra le altre attività, la partecipazione di tutti gli attori coinvolti e, nello specifico degli Enti Locali, degli Intermediari e delle Imprese. Gli Intermediari e le Imprese parteciperanno all'Operazione successivamente alla pubblicazione, da parte di Finlombarda, di nuovi ed appositi avvisi pubblici.

Con il presente avviso (in seguito anche l'"**Avviso EELL**" o l'"**Avviso**") Finlombarda intende rendere noti agli Enti Locali lombardi i termini e le modalità per la loro partecipazione all'Operazione. Gli Enti Locali lombardi così come definiti al successivo articolo 2, che non abbiano già aderito all'Operazione e intendano parteciparvi devono trasmettere a Finlombarda - secondo le modalità descritte dall'articolo 8 del presente Avviso - l'Atto di Partecipazione, come definito al successivo articolo 2, e contestualmente accettare irrevocabilmente e a tutti gli effetti la Proposta Irrevocabile di Contratto sottoscritta da Finlombarda, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile.

Finlombarda è il soggetto al quale devono essere dirette le accettazioni degli Enti Locali e le adesioni degli Intermediari nei termini meglio specificati in appresso.

Gli Enti Locali che, di volta in volta, accettano assumono gli impegni previsti nel Contratto, così come definito al successivo articolo 2, nei confronti di tutti gli Intermediari che abbiano aderito o che vi aderiranno. Gli Intermediari, che abbiano aderito assumono, a loro volta gli impegni previsti nel Contratto nei confronti di tutti gli Enti Locali che abbiano accettato o che accetteranno.

Finlombarda provvederà ad aggiornare sul proprio sito internet nella apposita sezione dedicata all'Operazione le accettazioni degli Enti Locali e le adesioni degli Intermediari regolarmente pervenute.

2. DEFINIZIONI

Al presente Avviso e ai relativi allegati si applicano le seguenti definizioni, nonché quelle contenute nei paragrafi precedenti del presente Avviso, restando inteso che quelle al plurale sono altresì applicabili al relativo termine al singolare e viceversa.

"**Atto di Partecipazione**": l'Atto di Partecipazione all'Operazione "Credito In-Cassa" e contestuale accettazione della Proposta Irrevocabile di Contratto (Allegato 2 al presente Avviso) compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente Locale a ciò autorizzato, con cui l'Ente Locale partecipa all'Operazione.

"**Condizioni Finanziarie di Partecipazione**": l'assenza, in capo all'Ente Locale, di una delle seguenti situazioni: Condizioni Strutturalmente Deficitarie; Dissesto Finanziario e Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

"**Condizioni Strutturalmente Deficitarie**": ai sensi dell'articolo 242 del TUEL, le "gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento".

"**Contratto**": il contratto che regola, ai fini della realizzazione dell'Operazione, i rapporti tra Finlombarda, gli Enti Locali e gli Intermediari, concluso mediante accettazione, da parte degli Enti Locali, della Proposta Irrevocabile di Contratto sottoscritta da Finlombarda, al quale aderiranno - ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile - gli Intermediari.

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

"Crediti Ammessi": i crediti ammessi all'Operazione, aventi le caratteristiche descritte all'articolo 4 del presente Avviso.

"Debitore Principale": l'Ente Locale titolare di debiti nei confronti delle Imprese che derivino da contratti di lavori, servizi e forniture.

"Dissesto Finanziario": la situazione - dichiarata ex articolo 246 del TUEL, con la deliberazione dell'Ente Locale - in cui, ai sensi dell'articolo 244 del TUEL, *"l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità"* previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL.

"Enti Locali": i Comuni, le Province, le Unioni di Comuni, ivi incluse le Comunità Montane ai sensi dell'articolo 27 del TUEL, della Lombardia.

"Garanzia FL": la garanzia resa disponibile da Finlombarda, fino ad un importo massimo di € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) a copertura del mancato pagamento da parte degli Enti Locali. Nei limiti sopradetti, meglio specificati nel Contratto, la Garanzia FL copre il singolo credito nella misura dell'80% (ottanta per cento).

"Imprese": le imprese micro, piccole, medie e grandi, con esclusione di quelle rientranti nel campo di esclusione di cui all'articolo 1 del Reg. CE n. 1998/2006, titolari di Crediti Ammessi nei confronti degli Enti Locali che, alla data di approvazione della DGR n. 386 del 12 luglio 2013 (12 luglio 2013), abbiano sede legale o una o più sedi operative sita/e nel territorio della Regione aventi le caratteristiche e i requisiti che saranno precisati in un successivo avviso pubblico alle Imprese.

"Intermediari": le società di *factoring*, iscritte nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia che partecipano all'Operazione, a seguito di pubblicazione di apposito avviso, mediante adesione al Contratto.

"Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale": la procedura avviata, ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, quando, *"anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure"* previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate.

"Proposta Irrevocabile di Contratto": la proposta, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, sottoscritta da Finlombarda e rivolta agli Enti Locali di conclusione del Contratto, aperto alla successiva adesione degli Intermediari ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile. La Proposta Irrevocabile di Contratto è pubblicata sul sito www.finlombarda.it, nella sezione dedicata all'Operazione.

"Protocollo": il Protocollo d'intesa sottoscritto da Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., Anci Lombardia, Unione Province Lombardia, ABI Lombardia, ASSIFACT per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nell'ambito dell'Operazione, così come modificato e integrato dall'Addendum al Protocollo medesimo sottoscritto in data 17 ottobre 2014.

"Regione": la Regione Lombardia.

"TUEL": Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, adottato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

3. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'Operazione consente lo smobilizzo dei crediti vantati dalle Imprese nei confronti degli Enti Locali, mediante lo strumento della cessione *pro soluto* del credito, certificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La cessione del credito *pro soluto* a favore degli Intermediari avviene per l'importo oggetto di certificazione da parte dell'Ente Locale, al netto di una commissione omnicomprensiva calcolata al tasso Euribor a 6 (sei) mesi, incrementato di uno *spread* massimo su base annua non superiore a 325 bps dovuta dall'Impresa all'Intermediario.

Lo *spread*, come sopra definito, sarà ridotto a massimo 275 bps, se gli Intermediari fruiranno per la stipula del contratto di cessione del credito di un notaio quale ufficiale rogante per importi compresi tra Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e a massimo 300 bps, per importi compresi tra Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ed Euro 100.000,00 (centomila/00). L'onere a carico dell'Impresa sarà comunque contenuto grazie ad un contributo in conto interessi dello 0,75% (zeroasettantacinque per cento) a valere su risorse regionali, corrisposto da Finlombarda all'Impresa.

A seguito della cessione dei Crediti Ammessi, gli Enti Locali che partecipano all'Operazione, secondo le modalità descritte dal presente Avviso, si impegnano a pagare i propri debiti nel rispetto delle condizioni e dei termini descritti al successivo articolo 5.

4. CREDITI AMMESSI ALL'OPERAZIONE

4.1. Adempimenti finalizzati alla cessione del credito

Ai fini dell'ammissibilità all'Operazione del credito vantato dall'Impresa, gli Enti Locali provvedono alla certificazione del credito stesso, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e accettano, in via preventiva, la cessione del credito da parte della singola Impresa agli Intermediari.

Resta fermo che, con la certificazione del credito e l'accettazione preventiva della cessione, l'Ente Locale non può opporre in compensazione all'Intermediario i controcrediti eventualmente vantati nei confronti dell'Impresa.

L'atto di cessione dovrà essere stipulato mediante (i) atto pubblico redatto da notaio, scrittura privata autenticata; o (ii) semplice scrittura privata al ricorrere delle condizioni indicate nell'art. 37, comma 7bis del Decreto Competitività.

La sottoscrizione dell'atto di cessione del credito stipulato con le modalità di cui al punto (i) sarà autenticata da un notaio o, ove consentito dalla normativa applicabile, dall'ufficiale rogante - se presente - dell'Ente Locale, che quest'ultimo si impegna a mettere a disposizione nell'ambito dell'Operazione. La cessione del credito all'Intermediario si perfeziona (i) per l'atto di cessione stipulato mediante atto pubblico redatto da notaio o scrittura privata autenticata con la notifica all'Ente Locale da effettuare esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata nel rispetto della normativa vigente in materia, senza necessità di accettazione o possibilità di opposizione da parte dell'Ente Locale; (ii) per l'atto di cessione stipulato mediante semplice scrittura privata con le modalità previste dal citato art. 37, comma 7-bis del Decreto Competitività, senza necessità di accettazione o possibilità di opposizione da parte dell'Ente Locale.

4.2. Crediti Ammessi

I crediti che possono essere ceduti nell'ambito dell'Operazione:

- a. devono essere certi, liquidi, esigibili e non prescritti;
- b. devono essere certificati secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
- c. devono avere natura contrattuale, derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture, ammettendosi anche i crediti di cui l'Im-

presa sia divenuta titolare a seguito di cessione del contratto o di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni, scissioni e/o cessioni di azienda o di ramo di azienda;

- d. devono essere nella piena, esclusiva e incondizionata titolarità e disponibilità dell'Impresa.

Non rientrano nell'ambito dell'Operazione i crediti:

- vantati nei confronti di un Ente Locale quale garante;
- vantati nei confronti di un Ente Locale che, al momento della cessione del credito, non si trovi nelle Condizioni Finanziarie di Partecipazione;
- su cui esistano diritti di terzi ivi inclusi pignoramenti e sequestri;
- per i quali siano state pattuite cessioni *pro solvendo* o conferiti mandati irrevocabili all'incasso;
- in relazione ai quali siano pendenti procedure esecutive;
- i crediti di cui l'Impresa sia divenuta titolare a seguito di cessione del credito.

4.3. Importi unitari di cessione *pro soluto*

L'importo unitario minimo di cessione *pro soluto* (composto da uno o più crediti) è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00). L'importo unitario massimo di cessione *pro soluto* (composto da uno o più crediti) è pari:

- a Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) per i crediti vantati nei confronti di Comuni e Unioni di Comuni (ivi incluse le Comunità Montane);
- a Euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila/00) per i crediti vantati nei confronti di Province e Comuni capoluogo di Provincia.

Laddove l'Impresa, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'Operazione, assuma un impegno specifico, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, a liquidare a sua volta, entro 30 (trenta) giorni, i propri sub-fornitori che abbiano eseguito prestazioni di beni e/o servizi e/o lavori inerenti l'oggetto del/i credito/i per un valore di almeno il 20% (venti per cento), l'importo unitario massimo di cessione *pro soluto* è pari:

- a Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) per i crediti vantati nei confronti di Comuni e Unioni di Comuni (ivi incluse le Comunità Montane);
- a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per i crediti vantati nei confronti di Province e Comuni capoluogo di Provincia.

5. TERMINI DI PAGAMENTO

5.1. Periodo di Dilazione

Ciascun Ente Locale, con l'accettazione della Proposta Irrevocabile di Contratto, si impegna a pagare i Crediti Ammessi vantati nei suoi confronti e oggetto di cessione *pro soluto* da parte dell'Impresa entro un termine, espresso in mesi, dichiarato in sede di sottoscrizione dell'Atto di Partecipazione. Tale termine **non** potrà comunque essere **superiore**:

- per i debiti di parte corrente:** a 8 (otto) mesi dalla data di notifica della cessione del credito; ovvero
- per i debiti di parte capitale:** a 12 (dodici) mesi o, in alternativa e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica, a 18 (diciotto) mesi dalla data di notifica della cessione del credito.

L'Ente Locale ha la facoltà di richiedere a Finlombarda, in qualunque momento, con riferimento al Periodo di Dilazione, la variazione del termine di pagamento dichiarato nell'Atto di Partecipazione, fermi restando i limiti temporali massimi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo. Previa deliberazione adottata in base alla normativa vigente, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita modulistica che sarà resa disponibile da Finlombarda sul proprio sito www.finlombarda.it nella sezione dedicata all'Operazione Credito In-Cassa.

Finlombarda provvederà a rendere noti, mediante pubblicazione sul proprio sito internet i termini di pagamento di ciascun Ente Locale, aggiornandoli con le eventuali successive variazioni richieste dall'Ente Locale.

La variazione del termine di pagamento si applicherà unicamente ai crediti il cui acquisto sia stato proposto dall'Impresa all'Intermediario successivamente alla predetta pubblicazione.

5.2. Periodo di Mora

Nel caso di mancato pagamento (totale o parziale) dei Crediti Ammessi entro il periodo di cui all'articolo 5.1., l'Ente Locale - previa semplice richiesta scritta all'Intermediario da inoltrarsi entro la scadenza del Periodo di Dilazione, - avrà diritto ad ottenere sul debito residuo una dilazione:

- per i debiti di parte corrente:** di ulteriori 2 (due) mesi;
- per i debiti di parte capitale:** di ulteriori 6 (sei) mesi.

5.3. Periodo Finale

Nel caso di mancato pagamento (totale o parziale) dei Crediti Ammessi entro il Periodo di Mora:

- l'Intermediario potrà escutere la garanzia prestata da Finlombarda, con conseguente surroga della seconda nei diritti del primo ad ottenere il pagamento del Credito Ammesso da parte dell'Ente Locale, nei limiti previsti dalla Garanzia FL; e
- l'Ente Locale avrà diritto ad ottenere da Finlombarda, sul debito residuo per capitale e interessi in cui la stessa sia stata surrogata, una dilazione:
 - per i debiti di parte corrente:** fino a ulteriori 2 (due) mesi;
 - per i debiti di parte capitale:** fino a ulteriori 12 (dodici) mesi.

5.4. Interessi Moratori

Durante il Periodo di Dilazione di cui all'articolo 5.1 non maturano interessi di mora a carico dell'Ente Locale.

Durante il Periodo di Mora di cui all'articolo 5.2 e - limitatamente ai crediti in cui Finlombarda sia stata surrogata a seguito dell'escus-

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

sione della Garanzia FL - durante il Periodo Finale di cui all'articolo 5.3, matureranno a carico dell'Ente Locale interessi moratori al tasso fisso del 5% (cinque per cento) su base annua, sull'importo capitale di volta in volta residuo del credito. Tali interessi, nei limiti sopradetti, saranno corrisposti dagli Enti Locali:

- a. agli Intermediari per il Periodo di Mora;
- b. a Finlombarda per il Periodo Finale.

6. STRUMENTI DI COMPENSAZIONE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELL'ENTE LOCALE

Successivamente alla scadenza del Periodo Finale, in assenza di adempimento da parte dell'Ente Locale, Finlombarda porrà in essere per conto della Regione tutte le azioni necessarie al recupero delle somme dovute dall'Ente Locale, previa verifica da parte di Regione di eventuale possibili compensazioni per i propri crediti ai sensi dell'art. 55 co. 2 bis della LR 34/1978.

7. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALL'OPERAZIONE

Possono partecipare all'Operazione gli Enti Locali che siano Debitori Principali di Imprese che vantino Crediti Ammessi.

Non possono partecipare all'Operazione gli Enti Locali che, alla data di presentazione dell'Atto di Partecipazione all'Operazione:

- a. si trovino in Condizioni Strutturalmente Deficitarie;
- b. abbiano in corso la Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;
- c. si trovino nella condizione di Dissesto Finanziario.

Laddove le situazioni di cui ai punti a., b., c. dovessero insorgere successivamente alla data di presentazione dell'Atto di Partecipazione all'Operazione, l'Ente Locale dovrà darne immediata comunicazione a Finlombarda. Il verificarsi di tali situazioni comporterà che i crediti vantati nei confronti dell'Ente Locale interessato non potranno essere ammessi all'Operazione.

Restano pregiudicate le cessioni - per i crediti già ammessi - perfezionate alla data in cui si è verificata una delle situazioni che precludono la partecipazione degli Enti Locali.

8. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE**8.1. Contenuto dell'Atto di Partecipazione**

Gli Enti Locali, previa deliberazione dell'organo competente secondo le disposizioni vigenti, partecipano all'Operazione sottoscrivendo l'Atto di Partecipazione.

Nell'Atto di Partecipazione gli Enti Locali dichiarano, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, di trovarsi nelle Condizioni Finanziarie di Partecipazione; dichiarano altresì, nelle medesime forme, i parametri demografici di cui all'allegato 1 del presente avviso.

Nell'Atto di Partecipazione gli Enti Locali indicano, inoltre, il termine entro il quale si impegnano a pagare i Crediti Ammessi, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 5.1 del presente Avviso. L'indicazione di tale termine si intende rilasciata per tutti i Crediti Ammessi vantati nei confronti dell'Ente Locale, fatta salva la facoltà di variazione di cui al medesimo articolo.

Il termine di pagamento indicato nell'Atto di partecipazione sarà adottato quale riferimento per la determinazione degli interessi dovuti dall'Ente Locale secondo quanto previsto all'articolo 5.4.

All'Atto di Partecipazione, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente Locale a ciò autorizzato, devono essere allegati:

- a) copia della Proposta Irrevocabile di Contratto - scaricabile dal sito www.finlombarda.it nella sezione dedicata all'Operazione Credito In-Cassa - siglata in ogni pagina e sottoscritta, per accettazione, dal legale rappresentante dell'Ente Locale a ciò autorizzato;
- b) copia della deliberazione, anche in estratto, dell'Ente Locale di partecipazione all'Operazione e contestuale accettazione della Proposta Irrevocabile di Contratto;
- c) documento comprovante l'attribuzione dei poteri del sottoscrittore, laddove non evincibili dalla deliberazione di cui al punto precedente;
- d) copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

L'Atto di Partecipazione è disponibile in formato elettronico sul sito internet di Finlombarda nella sezione dedicata all'Operazione.

8.2. Modalità di partecipazione

La documentazione indicata all'articolo 8.1. dovrà essere trasmessa a Finlombarda S.p.A. - Via Taramelli n. 12 - 20124 Milano, alla c.a. del Responsabile del Procedimento, mediante le seguenti modalità alternative di spedizione:

- a. servizio postale con raccomandata a/r;
- b. servizio di corriere espresso;
- c. consegna a mano con rilascio di ricevuta da parte di Finlombarda;
- d. posta elettronica certificata all'indirizzo creditoincassa@pec.finlombarda.it

Nell'ipotesi di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata la documentazione di cui all'articolo 8.1. (Atto di Partecipazione e Proposta irrevocabile di Contratto) dovrà essere munita di firma digitale.

Tutte le trasmissioni dovranno riportare la dicitura **"Credito In-Cassa Avviso EELL"**

Finlombarda verificherà la regolarità della documentazione trasmessa e pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco degli Enti Locali che hanno partecipato all'Operazione e accettato la Proposta Irrevocabile di Contratto, dando indicazione dei termini di pagamento dichiarati. Tale elenco sarà aggiornato periodicamente.

8.3. Termini per la partecipazione

Gli Enti Locali possono partecipare all'Operazione secondo le modalità descritte all'articolo 8.2., dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente Avviso. Gli Enti Locali potranno partecipare all'Operazione fino all'esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione dagli Intermediari (massimo Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) e comunque entro il termine finale del 31 luglio 2018.

L'esaurimento delle risorse sarà comunicato da Finlombarda mediante apposito avviso pubblicato sul B.U.R.L. e sul proprio sito.

Resta salva la facoltà per Finlombarda di modificare, sospendere o interrompere l'Operazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico mediante avviso pubblicato sul BURL.

La partecipazione degli Enti Locali comunicata precedentemente alla pubblicazione del presente Avviso rimane valida alle condizioni e nei termini indicati nel presente Avviso che sostituisce l'avviso pubblicato nel BURL (serie ordinaria n. 32) in data 8 agosto 2012 e relativi allegati.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Finlombarda individua quale Responsabile del presente procedimento il dott. Claudio Maviglia, responsabile Direzione Sviluppo Prodotti e Progetti.

10. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Gli Enti Locali potranno richiedere informazioni e chiarimenti sull'Operazione inoltrando apposita richiesta scritta al Responsabile del Procedimento indicato all'articolo 9 all'indirizzo pec: creditoincassa@pec.finlombarda.it specificando nell'oggetto: " **Credito In-Cassa. Avviso Enti Locali - Chiarimenti.**

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del proprio legale rappresentante. Responsabile del trattamento esterno è Finlombarda S.p.A. nella persona del proprio legale rappresentante con sede legale in via Taramelli n. 12.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro tempore della DG Attività Produttive Ricerca e Innovazione.

Il trattamento dati avverrà nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire la partecipazione all'Operazione Credito In-Cassa. L'eventuale diniego a fornire i dati richiesti non consentirà detta partecipazione. Il trattamento dei dati personali verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avverrà tramite archiviazione sia informatica che analogica.

12. PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui seguenti siti www.finlombarda.it; www.regione.lombardia.it - sezione trasparenza -

13. ALLEGATI

Al presente Avviso, sono allegati i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- **All. 1) Tabelle ripartizione risorse Enti Locali**
- **All. 2) Atto di partecipazione all'Operazione "Credito In-Cassa" e contestuale accettazione della Proposta irrevocabile di Contratto.**

ALLEGATO 1

TABELLE RIPARTIZIONE RISORSE ENTI LOCALI

Comuni - Unioni di Comuni

Enti	Fascia dimensionale (popolazione residente al 31/12/2011)	Massimale concentrazione
		plafond "C" per sub- comparti
		%
Comuni e Unioni di Comuni	0-999	1,5%
	1.000-2.999	9,0%
	3.000-4.999	11,0%
	5.000-9.999	19,0%
	10.000-19.999	17,0%
	20.000-49.999	17,0%
	> 50.000 + capoluoghi	25,5%

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

Province

La ripartizione delle Province lombarde nei tre comparti è la seguente:

- Comparto A: Provincia di Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Sondrio;
- Comparto B: Provincia di Bergamo, Brescia, Como, Monza e Brianza, Pavia, Varese;
- Comparto C: Provincia di Milano.

Enti	Comparto	Massimale concentrazione plafond "P" per sub- comparti
		%
Province	Comparto A	20%
	Comparto B	47%
	Comparto C	33%

ALLEGATO 2
ATTO DI PARTECIPAZIONE ALL'OPERAZIONE "CREDITO IN-CASSA" E CONTESTUALE ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA IRREVOCABILE DI CONTRATTO

Il sottoscritto [nome e cognome] nato a [...] il [...] c.f. [...] in qualità di [...] e legale rappresentante *pro tempore* del [indicare la fattispecie che ricorre] Comune di [...], della Provincia di [...], dell'Unione di comuni di [...], della Comunità montana di [...], p. iva [...], con sede in [...], via [...] (di seguito anche l'**Ente Locale**"), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in base alla delibera di [...] n. [...] del [...] che si allega in copia al presente atto

VISTI

1. la delibera n. X/386 del 12 luglio 2013 e successive integrazioni, con cui la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'istituzione di una linea di intervento denominata "Credito In-Cassa", finalizzata a garantire liquidità alle imprese lombarde mediante lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti degli Enti locali lombardi, individuando nella propria società *in house* Finlombarda S.p.A. il soggetto attuatore e gestore dell'Operazione, pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 29 del 17 luglio 2013 nonché la DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 avente ad oggetto "Ampliamento delle finalità della linea di intervento Credito In Cassa: modifica ed integrazioni delle precedenti DGR n. 386 del 12 luglio 2013 e n. 572 del 2 agosto 2013 ed approvazione di una nuova linea di intervento denominata "Credito In-Cassa B2B";
2. l'Avviso pubblico agli Enti Locali per la partecipazione all'Operazione "Credito In-Cassa", pubblicato sul B.U.R.L. n. [...] del [...] (di seguito, l'**Avviso EELL**");

PRESO ATTO CHE

secondo quanto previsto dall'Avviso EELL, gli Enti locali partecipano all'Operazione mediante sottoscrizione dell'Atto di Partecipazione e contestuale accettazione della Proposta Irrevocabile di Contratto.

Tutto ciò visto e preso atto, l'Ente Locale, come sopra rappresentato
INTENDE PARTECIPARE

all'Operazione "Credito In-Cassa" e a tal fine il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445 del 2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti.

DICHIARA

- a. che l'Ente Locale non si trova in Condizione Strutturalmente Deficitaria, né in condizione di Dissesto Finanziario, né ha in corso una Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, come definite dall'articolo 2 dell'Avviso EELL;
- b. [solo nel caso di Comuni non capoluogo di Provincia, Unioni di Comuni, ivi comprese le Comunità Montane] che la popolazione residente al 31.12.2011 era pari a [...];
- c. di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le previsioni dell'Avviso EELL, della Proposta Irrevocabile di Contratto e di impegnarsi a rispettarle;
- d. che l'indirizzo presso il quale effettuare le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione è il seguente [...];
- e. che l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione è il seguente [...].

VISTA IN PARTICOLARE

la Proposta Irrevocabile di Contratto ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, aperto all'adesione degli Intermediari ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile, sottoscritta da Finlombarda in data 5 agosto 2013 e pubblicata sul sito www.finlombarda.it.

DICHIARA IRREVOCABILMENTE E A TUTTI GLI EFFETTI

di accettare la Proposta Irrevocabile di Contratto, riconoscendosi obbligato e vincolato dalle previsioni contrattuali e dagli impegni ivi previsti a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e, ai sensi dell'art. 8.1. dell'Avviso EELL.

INDICA I SEGUENTI TERMINI DI PAGAMENTO

- **debiti di parte corrente** ammessi all'Operazione: [indicare il termine in numero e lettere] mesi dalla data di notifica della cessione del credito da parte dell'Impresa;
- **debiti di parte capitale** ammessi all'Operazione: [indicare il termine in numero e lettere] mesi dalla data di notifica della cessione del credito da parte dell'Impresa.

Ai fini del presente atto il sottoscritto comunica che il Responsabile del Contratto a cui dovranno peraltro essere indirizzate tutte le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione è:

- [.] nome/cognome;
- [.] ruolo/qualifica;
- [.] settore di appartenenza;
- [.] recapito telefonico

Luogo e data

Firma

SI ALLEGANO:

1. Proposta Irrevocabile di Contratto siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per accettazione;
2. Delibera di [.] n. [.] del [.] di partecipazione all'Operazione e di autorizzazione alla sottoscrizione del presente atto e contestuale accettazione della Proposta Irrevocabile di Contratto;
3. Documento comprovante i poteri del sottoscrittore [eventuale se la delibera di cui al punto 2 non contempla l'attribuzione di poteri];
4. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000.

_____ • _____

FINLOMBARDA S.P.A.**AVVISO PUBBLICO AGLI INTERMEDIARI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO "CREDITO IN-CASSA"****INDICE**

1. Finalità dell' Operazione
2. Definizioni
3. Descrizione dell' Operazione
4. Crediti Ammessi all' Operazione
5. Importi unitari di cessione pro soluto
6. Cessione dei Crediti Ammessi
7. Termini di pagamento dei Crediti Ammessi
8. Garanzia prestata da Finlombarda
9. Soggetti che possono partecipare all' Operazione
10. Modalità e termini di partecipazione
11. Responsabile del procedimento
12. Informazioni e chiarimenti
13. Trattamento dei dati personali
14. Pubblicazione
15. Allegati

1. FINALITÀ DELL' OPERAZIONE

Nell'attuale fase di grave congiuntura economica le imprese si trovano in una situazione di difficoltà in termini di liquidità, aggravata dai ritardi nei pagamenti dei crediti derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture vantati nei confronti degli Enti Locali.

Gli Enti Locali, a loro volta, sono condizionati da stringenti vincoli di finanza pubblica, che rendono difficile il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese fornitrici.

Tale situazione ha indotto il legislatore d'emergenza statale ad intervenire con il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64) recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti dalla pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali" al fine di rendere più celere il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, mediante un allentamento dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno ed una contestuale immissione di liquidità nel sistema.

Allo scopo di consentire alle imprese lombarde di incassare i crediti vantati nei confronti degli Enti Locali lombardi, anche Regione Lombardia è intervenuta nel luglio 2013 per offrire una soluzione al fenomeno dei ritardati pagamenti; in particolare, la Giunta della Regione Lombardia con DGR n. 386 del 12 luglio 2013 avente ad oggetto "Attivazione della linea d'intervento denominata Credito In-Cassa mediante l'istituzione di un apposito Fondo ed approvazione dello schema di protocollo Lombardia, Finlombarda, la Sezione Regionale Lombardia dei Comuni d'Italia (Anci Lombardia), l'Unione delle Province Lombarde (UPL), l'Associazione Italiana per il Factoring (ASSIFACT) e la Commissione Regionale ABI della Lombardia", ha deliberato l'attivazione della linea d'intervento "Credito In-Cassa", finalizzata, mediante lo strumento della cessione del credito pro soluto, a favorire i pagamenti degli enti locali alle imprese lombarde e ad assicurare liquidità alle imprese medesime mediante lo smobilizzo dei loro crediti.

Con successiva DGR n. 572 del 2 agosto 2013, la Giunta Regionale Lombardia ha specificato i criteri attuativi della linea d'intervento Credito In-Cassa.

In esecuzione delle predette DGR n. 386 del 12 luglio 2013 e n. 572 del 2 agosto 2013, in data 8 agosto 2013, Finlombarda - previa determina del direttore generale - ha pubblicato sul BURL (serie ordinaria n. 32) l'avviso pubblico agli Enti Locali per la partecipazione alla linea d'intervento Credito In-Cassa. In particolare l'avviso agli Enti Locali, contiene i termini e le condizioni per partecipare all'operazione e da atto che: a) la Regione Lombardia ha istituito presso Finlombarda un fondo denominato "Fondo Funzionamento Credito In-Cassa", dell'importo complessivo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00); b) Finlombarda ha reso disponibile per l'operazione una "Garanzia Finlombarda" dell'importo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); c) gli Intermediari metteranno a disposizione un plafond Credito in Cassa con risorse finanziarie che ammontano ad un massimo di Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00).

Al predetto avviso è, altresì, allegato lo schema di "atto di partecipazione e contestuale accettazione della proposta irrevocabile di contratto" sottoscritto da Finlombarda in data 5 agosto 2013 e pubblicato sul sito internet della medesima.

Successivamente all'approvazione dell'intervento Credito In-Cassa, il legislatore d'emergenza statale è intervenuto con il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124 e, successivamente, con il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 relativo alle "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (in breve "**Decreto Competitività**"), immettendo ulteriore liquidità nel sistema e favorendo così il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione attraverso modalità assimilabili a quelle previste per la linea di intervento Credito In-Cassa.

La Giunta della Regione Lombardia con DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 avente ad oggetto "Ampliamento delle finalità della linea di intervento Credito In-Cassa: modifica ed integrazioni delle precedenti delibere n. 386 del 12 luglio 2013 e n. 572 del 2 agosto 2013 ed approvazione di una nuova linea di intervento denominata "Credito In-Cassa B2B" ("**Delibera**") ha inteso offrire un ulteriore risposta al fabbisogno del capitale circolante delle imprese lombarde con l'attivazione, a fianco della linea già attiva di "Credito In-Cassa", di una nuova linea d'intervento denominata "Credito In-Cassa B2B", articolata in due sottomisure (Sottomisura A - liquidità alle MPMI e Sottomisura B- liquidità alle Grandi Imprese) diretta ad assicurare liquidità alle imprese che vantino crediti commerciali nei confronti di altre imprese o altra tipologia di soggetto debitore con l'esclusione degli Enti Locali; detta Delibera ha altresì approvato lo

schema di Addendum al protocollo di intesa Credito In-Cassa per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli enti locali sottoscritto in data 22 luglio 2013.

Per i fini sopradetti, con la Delibera, la Giunta della Regione Lombardia ha stabilito:

- (i) di utilizzare il Fondo Funzionamento Credito In-Cassa ("**Fondo Funzionamento Credito In-Cassa**") anche per la linea di intervento Credito In-Cassa B2B - Sottomisura B, limitatamente alla dotazione prevista per la copertura degli oneri di gestione e al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti a favore delle imprese;
- (ii) di ridurre il Plafond Credito In-Cassa ad Euro 500 milioni ("**Plafond Credito in-Cassa**"), destinando i residui Euro 500 milioni alla linea di intervento Credito In-Cassa B2B, di cui Euro 200 milioni per la Sottomisura A ed Euro 300 milioni per la Sottomisura B;
- (iii) di riproporzionare conseguentemente la Garanzia Finlombarda ad Euro 25 milioni ("**Garanzia FL**", come di seguito meglio definita).

Quanto sopra considerato, alla luce di quanto stabilito dalla Delibera ed a seguito dell'approvazione dello schema di addendum al protocollo "Credito in Cassa" per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli enti locali sottoscritto in data 22 luglio 2013, si rende necessario emanare un nuovo avviso agli Enti Locali, che sostituisce integralmente il precedente avviso pubblicato in data 8 agosto 2013 e costituisce la nuova disciplina della linea di intervento "Credito In-Cassa" (in seguito, anche "**Credito In-Cassa**" o l' "**Operazione**").

L'Operazione persegue una duplice finalità: a) assicurare alle imprese lombarde, creditrici degli Enti Locali, la liquidità necessaria allo svolgimento delle proprie attività, mediante lo strumento della cessione del credito *pro soluto* in favore delle società di *factoring*; b) consentire agli Enti Locali di ri-scdenzare i propri debiti, sia di parte corrente che di parte capitale, nel rispetto delle norme sul patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica.

Ai fini sopradetti: a) la Regione Lombardia ha istituito presso Finlombarda S.p.A. (in seguito, anche "**Finlombarda**") un fondo denominato "Fondo Funzionamento Credito In-Cassa", dell'importo complessivo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00), da utilizzare per l'Operazione nonché per la linea di intervento Credito In-Cassa B2B - Sottomisura B; b) Finlombarda ha reso disponibile per l'Operazione un "Fondo di Garanzia" dell'importo di Euro 25.000.000,00 (venticinque/00); c) gli Intermediari, come definiti al successivo articolo 2, rendono disponibili, con la partecipazione all'Operazione e la sottoscrizione degli atti ad essa connessi, il Plafond Credito In-Cassa sino ad un massimo di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), da destinarsi per il 70% (settantapercento) allo smobilizzo di crediti verso Comuni/Unioni di Comuni, ivi comprese le Comunità montane e per il 30% (trentapercento) allo smobilizzo di crediti verso le Province. Le risorse destinate ai Comuni ed Unioni di Comuni, ivi comprese le Comunità montane, e le risorse destinate alle Province, sono ulteriormente suddivise in "sub-comparti" individuati in funzione di parametri demografici e della consistenza dei residui passivi al 31/12/2011. La determinazione dei massimali di plafond per i sub-comparti è dettagliata, distintamente per Comuni/Unioni di Comuni/Comunità montane e Province nelle tabelle di cui all'Allegato 1 all' "Avviso Pubblico agli Enti Locali per la partecipazione all'Intervento «Credito In-Cassa»" pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 32 dell'8 agosto 2013 (di seguito, anche l' "**Avviso EELL**").

Al fine di stabilire i termini della collaborazione reciproca per la promozione e l'attuazione dell'Operazione, Regione Lombardia, Finlombarda, la Sezione Regionale lombarda dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI Lombardia), l'Unione delle Province Lombarde (UPL), l'Associazione Italiana per il Factoring (ASSIFACT) e la Commissione Regionale ABI della Lombardia hanno sottoscritto, in data 22 luglio 2013, un "Protocollo di intesa per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli Enti Locali - Linea d'intervento «Credito-In-Cassa»" ed in data 17 ottobre 2014 l'Addendum al protocollo.

Finlombarda gestisce l'intera Operazione, coordinando e curando, tra le altre attività, la partecipazione di tutti gli attori coinvolti e, nello specifico degli Enti Locali, degli Intermediari e delle Imprese.

Gli Enti Locali partecipano all'Operazione secondo le modalità ed i termini stabiliti nell'Avviso EELL. L'elenco degli Enti Locali partecipanti all'Operazione è disponibile sul sito di Finlombarda - www.finlombarda.it - nella sezione dedicata all'Operazione.

Le Imprese parteciperanno all'Operazione secondo le modalità e i termini stabiliti nell'avviso a loro rivolto, che Finlombarda provvederà a pubblicare (di seguito, anche l' "**Avviso alle Imprese**").

Con il presente avviso (in seguito, anche l' "**Avviso Factor**") Finlombarda intende rendere noti agli Intermediari i termini e le modalità per la loro partecipazione all'Operazione. Gli Intermediari che abbiano le caratteristiche di cui al presente Avviso Factor e intendano partecipare all'Operazione, devono trasmettere a Finlombarda - secondo le modalità descritte dall'articolo 10 del presente Avviso Factor - l'Atto di Adesione, come definito al successivo articolo 2, e contestualmente aderire al Contratto ed accettare irrevocabilmente e a tutti gli effetti la Proposta Irrevocabile di Accordo ai sensi dell'art. 1329 del codice civile sottoscritta da Finlombarda, così come definiti al successivo articolo 2.

2. DEFINIZIONI

Al presente Avviso Factor e ai relativi allegati si applicano le seguenti definizioni, nonché quelle contenute nei paragrafi precedenti del presente Avviso, restando inteso che quelle al plurale sono altresì applicabili al relativo termine al singolare e viceversa.

"**Accordo FL-Intermediari**" o "**Accordo**": l'accordo concluso tra Finlombarda e ciascun Intermediario mediante accettazione, da parte di quest'ultimo, della Proposta Irrevocabile di Accordo ai sensi dell'art. 1329 del codice civile sottoscritta da Finlombarda e disciplinante, tra l'altro, gli impegni connessi alla operatività della Garanzia FL.

"**Atto di Adesione**": l'atto con cui l'Intermediario partecipa all'Operazione «Credito In-Cassa», aderisce contestualmente al Contratto ed accetta la Proposta Irrevocabile di Accordo (Allegato 1 al presente Avviso Factor).

"**Condizioni Finanziarie di Partecipazione**": l'assenza in capo all'Ente Locale di una delle seguenti situazioni: Condizioni Strutturalmente Deficitarie; Dissesto Finanziario e Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

"**Condizioni Strutturalmente Deficitarie**": ai sensi dell'articolo 242 del TUEL, le "gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento".

"Contratto": il contratto che regola, ai fini della realizzazione dell'Operazione, i rapporti tra Finlombarda, gli Enti Locali e gli Intermediari, concluso mediante accettazione da parte degli Enti Locali della Proposta Irrevocabile di Contratto sottoscritta da Finlombarda ed al quale gli Intermediari aderiscono - ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile - con la sottoscrizione dell'Atto di Adesione.

"Crediti Ammessi": i crediti ammessi all'Operazione, aventi le caratteristiche descritte all'articolo 5 del presente Avviso Factor.

"Crediti Garantiti": per ciascun Intermediario, tutti i Crediti Ammessi ceduti dalle Imprese, che lo stesso: (a) abbia acquistato direttamente dalle Imprese nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso alle Imprese, ovvero abbia ricevuto in base ad Operazione Consentita, e non abbia trasferito ad altri; (b) per i quali non sia trascorso inutilmente l'ulteriore termine di cui all'articolo 4.2 del Contratto.

"Debitore Principale": l'Ente Locale titolare di debiti nei confronti delle Imprese che derivino da contratti di lavori, servizi e forniture.

"Dissesto Finanziario": la situazione - dichiarata ex articolo 246 del TUEL, con la deliberazione consiliare dell'Ente Locale - in cui, ai sensi dell'articolo 244 del TUEL, "l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità" previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL.

"Enti Locali": i Comuni, le Province, le Unioni di Comuni, ivi incluse le Comunità Montane ai sensi dell'articolo 27 del TUEL, della Lombardia.

"Garanzia FL": la garanzia di cui al Contratto resa disponibile da Finlombarda in favore degli Intermediari e nell'interesse delle Imprese, al fine di agevolare l'accesso al credito e contenerne il relativo costo. La Garanzia FL copre il mancato pagamento da parte degli Enti Locali dei Crediti Garantiti, nei limiti e secondo le modalità previste nella Proposta Irrevocabile di Accordo.

"GEFO": la piattaforma informatica regionale mediante la quale vengono gestite le fasi dell'Operazione.

"Imprese": le imprese micro, piccole, medie e grandi, a eccezione di quelle rientranti nel campo di esclusione di cui all'articolo 1 del Reg. CE n. 1998/2006, titolari di Crediti Ammessi nei confronti degli Enti Locali che, alla data di approvazione della DGR n. 386 del 12 luglio 2013 (12 luglio 2013), abbiano sede legale o una o più sedi operative sita/e nel territorio della Regione aventi le caratteristiche e i requisiti che saranno meglio precisati nell'Avviso alle Imprese.

"Intermediari": i soggetti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9 che segue, che partecipano all'Operazione in risposta al presente Avviso Factor.

"Operazione Consentita": il trasferimento dei Crediti Ammessi: (i) nel contesto di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni, scissioni o cessioni di azienda o ramo di azienda; ovvero (ii) a favore di banche o altri intermediari finanziari vigilati, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

"Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale": la procedura avviata, ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, quando, "anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure" previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate.

"Proposta Irrevocabile di Accordo": la proposta, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, sottoscritta da Finlombarda e rivolta agli Intermediari di conclusione dell'Accordo. La Proposta Irrevocabile di Accordo è pubblicata sul sito www.finlombarda.it nella sezione dedicata all'Operazione.

"Proposta Irrevocabile di Contratto": la proposta, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, sottoscritta da Finlombarda e rivolta agli Enti Locali di conclusione del Contratto, aperto alla successiva adesione degli Intermediari ai sensi dell'articolo 1332 codice civile. La Proposta Irrevocabile di Contratto è pubblicata sul sito www.finlombarda.it nella sezione dedicata all'Operazione.

"Regione": la Regione Lombardia.

"TUEL": Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, adottato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

3. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'Operazione consente lo smobilizzo dei crediti vantati dalle Imprese nei confronti degli Enti Locali, mediante lo strumento della cessione *pro soluto* all'Intermediario del credito certificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La cessione dei crediti avviene secondo quanto descritto al successivo articolo 7 e meglio precisato nell'Avviso alle Imprese, a condizioni favorevoli per le Imprese, grazie al contributo abbattimento oneri dello 0,75% (zerovirgolasettantacinqueper cento) a valere su risorse finanziarie rese disponibili dalla Regione Lombardia ed alla Garanzia FL.

Per effetto della partecipazione all'Operazione e della cessione del Credito Ammesso, l'Ente Locale potrà riscadenzare il proprio debito nei termini indicati all'articolo 8.

4. CREDITI AMMESSI ALL'OPERAZIONE

I crediti che possono essere ceduti dalle Imprese nell'ambito dell'Operazione:

- a. devono essere certi, liquidi, esigibili e non prescritti;
- b. devono essere certificati dall'Ente Locale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
- c. devono avere natura contrattuale, derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture, ammettendosi anche i crediti di cui l'Impresa sia divenuta titolare a seguito di cessione del contratto o di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni, scissioni e/o cessioni di azienda o di ramo di azienda;
- d. devono essere nella piena, esclusiva e incondizionata titolarità e disponibilità dell'Impresa.

Non rientrano nell'ambito dell'Operazione i crediti:

- a. vantati nei confronti di un Ente Locale quale garante;
- b. vantati nei confronti di un Ente Locale che, al momento della cessione del credito, non si trovi nelle Condizioni Finanziarie di Partecipazione descritte all'articolo 2 del presente Avviso;
- c. su cui esistano diritti di terzi (ivi inclusi pignoramenti e sequestri);
- d. per i quali siano state pattuite cessioni *pro solvendo* o conferiti mandati irrevocabili all'incasso;

- e. in relazione ai quali siano pendenti procedure esecutive;
- f. i crediti di cui l'Impresa sia divenuta titolare a seguito di cessione del credito.

5. IMPORTI UNITARI DI CESSIONE PRO SOLUTO

L'importo unitario minimo di cessione *pro soluto* (composto da uno o più crediti) è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00). L'importo unitario massimo di cessione *pro soluto* (composto da uno o più crediti) è pari a:

- a. Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) per i crediti vantati nei confronti di Comuni e Unioni di Comuni (ivi incluse le Comunità Montane);
- b. Euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila/00) per i crediti vantati nei confronti di Province e Comuni capoluogo di Provincia.

Laddove l'Impresa, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'Operazione, assuma un impegno specifico, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, a liquidare a sua volta, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del corrispettivo dei Crediti Ammessi dagli Intermediari, i propri sub-fornitori che abbiano eseguito prestazioni di lavori e/o servizi e/o beni inerenti l'oggetto del monte crediti per un valore di almeno il 20% (ventipercento), per ogni singolo credito, l'importo unitario massimo di cessione *pro soluto* è pari a:

- a. Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) per i crediti vantati nei confronti di Comuni e Unioni di Comuni (ivi incluse le Comunità Montane);
- b. Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per i crediti vantati nei confronti di Province e Comuni capoluogo di Provincia.

6. CESSIONE DEI CREDITI AMMESSI

6.1. Modalità della cessione

Ai fini dell'ammissibilità all'Operazione del/i credito/i vantato/i dall'Impresa, gli Enti Locali provvedono alla certificazione del/i credito/i, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e, contestualmente alla certificazione accettano, in via preventiva, la cessione del/i credito/i da parte della singola Impresa agli Intermediari.

L'Impresa che intenda cedere *pro soluto* all'Intermediario il Credito Ammesso presenta una domanda di partecipazione su GEFO, secondo le modalità e i contenuti che saranno meglio definiti nell'Avviso alle Imprese.

L'Intermediario accerta la regolarità della documentazione presentata, nonché la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi caratterizzanti l'Operazione e meglio specificati nell'Avviso alle Imprese; valuta, poi, nel rispetto degli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, la proposta di acquisto di Crediti Ammessi.

L'esito dell'istruttoria dell'Intermediario è comunicato a Finlombarda nei termini previsti dall'Accordo. Finlombarda provvede, a decorrere dalla predetta comunicazione, ad effettuare le verifiche di propria competenza ai fini del riconoscimento del contributo abbattimento oneri dello 0,75% (zerovirgolasettantacinquepercento) e del rilascio della Garanzia FL.

All'esito positivo di tali istruttorie, l'Impresa potrà cedere *pro soluto* all'Intermediario il proprio Credito Ammesso stipulando il relativo contratto. L'acquisto da parte dell'Intermediario dovrà riguardare l'intero importo dei Crediti Ammessi proposto dall'Impresa, non essendone possibile l'acquisto parziale.

Il contratto dovrà essere stipulato mediante (i) atto pubblico redatto da notaio, scrittura privata autenticata; o (ii) semplice scrittura privata al ricorrere delle condizioni indicate nell'art. 37, comma 7bis del Decreto Competitività.

La sottoscrizione del contratto di cessione stipulato con le modalità di cui al punto (i) sarà autenticata da un notaio o, ove consentito dalla normativa applicabile dall'ufficiale rogante - se presente - dell'Ente Locale.

La cessione del credito all'Intermediario si perfeziona per le ipotesi di cui al precedente punto (i) con la notifica all'Ente Locale da effettuare esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata nel rispetto della normativa vigente in materia, senza necessità di accettazione o possibilità di opposizione da parte dell'Ente Locale; per le ipotesi di cui al precedente punto (ii) con le modalità previste dal citato art. 37, comma 7-bis del Decreto Competitività, senza necessità di accettazione o possibilità di opposizione da parte dell'Ente Locale.

L'Intermediario dovrà rendere disponibile su GEFO il contratto di cessione del credito e le altre informazioni necessarie secondo quanto specificato nell'Accordo FL-Intermediari.

6.2. Corrispettivo della cessione

Per effetto della cessione del Credito Ammesso l'Intermediario corrisponderà all'Impresa - entro 20 (venti) giorni feriali dalla data di notifica della cessione all'Ente Locale - un ammontare pari all'intero importo certificato, al netto di commissioni onnicomprensive di qualunque altro onere e/o spesa.

Tali commissioni sono determinate in base al tasso Euribor a sei mesi, incrementato di uno "spread" su base annua non superiore a 325 bps, calcolato su un periodo pari a quello intercorrente tra l'erogazione del corrispettivo della cessione e la scadenza del Periodo di Dilazione (come descritto al successivo articolo 7).

Lo spread sarà ridotto, se gli Intermediari fruiranno per le autenticazioni dei contratti di cessione del credito di un notaio quale ufficiale rogante: (i) a massimo 275 bps per importi unitari di cessione *pro-soluto* compresi tra Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e (ii) a massimo 300 bps, per importi unitari di cessione *pro soluto* superiori ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e sino ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

7. TERMINI DI PAGAMENTO DEI CREDITI AMMESSI

7.1. Periodo di Dilazione

I Crediti Ammessi - oggetto della cessione - saranno pagati dall'Ente Locale all'Intermediario entro un termine, espresso in mesi, dichiarato dall'Ente Locale in sede di sottoscrizione dell'Atto di Partecipazione all'Operazione (di seguito, il "Termine di Pagamento"). All'Ente Locale è riconosciuta la facoltà di richiedere la variazione del Termine di Pagamento (di seguito, il "Nuovo Termine di Pagamento").

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

Il Termine di Pagamento e l'eventuale Nuovo Termine di Pagamento sono pubblicati sul sito www.finlombarda.it che sarà costantemente e tempestivamente aggiornato. Il Nuovo Termine di Pagamento si applicherà unicamente ai crediti il cui acquisto sia stato proposto dall'Impresa all'Intermediario successivamente alla predetta pubblicazione.

Il periodo intercorrente tra la data di notifica della cessione del credito all'Ente Locale ed il Termine di Pagamento o il Nuovo Termine di Pagamento costituiscono il "**Periodo di Dilazione**", che comunque non potrà essere **superiore**:

- a. **per i debiti di parte corrente**: a 8 (otto) mesi dalla data di notifica della cessione del credito; ovvero
- b. **per i debiti di parte capitale**: a 12 (dodici) mesi o, in alternativa e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica, a 18 (diciotto) mesi dalla data di notifica della cessione del credito.

Durante il Periodo di Dilazione, l'Intermediario non percepirà alcun interesse da parte dell'Ente Locale.

7.2. Periodo di Mora

Qualora i Crediti Ammessi non vengano pagati (totalmente o parzialmente) entro il Periodo di Dilazione, l'Ente Locale - previa semplice richiesta scritta all'Intermediario da inoltrarsi entro la scadenza del Periodo di Dilazione - avrà diritto ad ottenere sul debito residuo una dilazione (di seguito, il "**Periodo di Mora**"):

- a. **per i debiti di parte corrente**: di ulteriori 2 (due) mesi;
- b. **per i debiti di parte capitale**: di ulteriori 6 (sei) mesi.

Durante il Periodo di Mora matureranno a favore dell'Intermediario interessi moratori a carico dell'Ente Locale sull'importo di volta in volta residuo dei Crediti Ammessi al tasso finito del 5% (cinqueper cento) su base annua. Tali interessi saranno corrisposti dall'Ente Locale all'Intermediario in un'unica soluzione alla scadenza del Periodo di Mora.

Qualora l'Ente Locale non provveda a richiedere l'attivazione del Periodo di Mora (con le forme e nei termini prescritti dal presente articolo), l'Intermediario avrà la facoltà di concedergli ulteriori 15 (quindici) giorni dalla scadenza del Periodo di Dilazione, per l'inoltro della richiesta. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine: a) l'Ente Locale non potrà beneficiare, ai fini del pagamento, delle condizioni e dei termini previsti nel Periodo di Mora; b) l'Intermediario potrà provvedere al recupero del credito con le modalità ritenute più opportune.

7.3. Periodo Finale

Nel caso di mancato pagamento (totale o parziale) dei Crediti Ammessi entro il Periodo di Mora l'Intermediario potrà escutere la Garanzia FL (nei limiti indicati al successivo articolo 8) con conseguente surroga della seconda nei diritti del primo a ottenere il pagamento del Credito Ammesso da parte dell'Ente Locale.

L'Ente Locale avrà diritto a ottenere da Finlombarda una ulteriore dilazione sul debito residuo (il "**Periodo Finale**").

8. GARANZIA PRESTATATA DA FINLOMBARDA

Nel caso in cui l'Ente Locale non provveda al pagamento del Credito Ammesso entro il Periodo di Mora, l'Intermediario potrà escutere la Garanzia FL, secondo le modalità ed i termini stabiliti nell'Accordo FL-Intermediari, nei seguenti limiti, che devono tutti coesistere:

- a. il pagamento effettuato da Finlombarda in base alla Garanzia FL su ciascun Credito Garantito, non supererà l'80% (ottanta-per cento) del suo importo residuo alla fine del Periodo di Mora (escludendo gli interessi maturati e non pagati successivamente alla certificazione e durante il Periodo di Mora);
- b. l'ammontare totale dei pagamenti complessivamente effettuati da Finlombarda a favore di ciascun Intermediario in base alla Garanzia FL non supererà (cumulativamente) il 5% (cinqueper cento) dell'importo dei Crediti Garantiti alla data della richiesta di escussione;
- c. l'ammontare totale dei pagamenti complessivamente effettuati da Finlombarda in base alla Garanzia FL non supererà (cumulativamente) gli Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).

9. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALL'OPERAZIONE

Possono partecipare all'Operazione i soggetti iscritti nell'elenco speciale degli Intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e ss.mm.ii) che esercitino l'attività di *factoring*, nonché i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario, che esercitino l'attività di *factoring*.

10. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

10.1. Contenuto dell'Atto di Adesione

Gli Intermediari partecipano all'Operazione sottoscrivendo l'Atto di Adesione.

Nell'Atto di Adesione gli Intermediari manifestano la volontà di partecipare all'Operazione, di aderire al Contratto e di accettare la Proposta Irrevocabile di Accordo. Nell'Atto di Adesione, gli Intermediari dichiarano, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000,:

- a. di essere iscritti all'Elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB e di esercitare l'attività di *factoring*, ovvero di essere iscritti all'Albo delle banche di cui all'art. 13 del TUB e di esercitare l'attività di *factoring*;
- b. di aver preso visione della Proposta Irrevocabile di Contratto e della Proposta Irrevocabile di Accordo, scaricabili dal sito www.finlombarda.it nella sezione dedicata all'Operazione Credito In-Cassa.

All'Atto di Adesione, debitamente compilato, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Intermediario o da altro soggetto munito dei necessari poteri, devono essere allegati:

- a. copia della Proposta Irrevocabile di Contratto, siglata in ogni pagina e sottoscritta nell'ultima dal legale rappresentante dell'Intermediario o da altro soggetto munito dei necessari poteri;
- b. copia della Proposta Irrevocabile di Accordo siglata in ogni pagina e sottoscritta nell'ultima per accettazione dal legale rappresentante dell'Intermediario o da altro soggetto munito dei necessari poteri;

- c. copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore, se diverso dal legale rappresentante;
- d. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- e. Statuto dell'Intermediario.

L'adesione dell'Intermediario al Contratto avrà effetto a prescindere dalla conoscenza che ne abbiano le altre parti diverse da Finlombarda. Gli Intermediari che, di volta in volta aderiscono al Contratto, assumono gli impegni ivi previsti nei confronti degli Enti Locali che abbiano accettato e di quelli che accetteranno. A tal fine Finlombarda predisporrà e terrà costantemente aggiornato l'elenco degli Enti Locali che accettano la Proposta Irrevocabile di Contratto.

10.2. Modalità di partecipazione

La documentazione di partecipazione di cui al precedente articolo 10.1. dovrà essere trasmessa a Finlombarda S.p.A. - Via Taramelli n. 12 - 20124 Milano, alla c.a. del Responsabile del Procedimento, mediante le seguenti modalità alternative di spedizione:

- a. servizio postale con raccomandata a/r;
- b. servizio di corriere espresso;
- c. consegna a mano con rilascio di ricevuta da parte di Finlombarda;
- d. posta elettronica certificata all'indirizzo creditoincassafactor@pec.finlombarda.it.

Nell'ipotesi di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata la documentazione di cui all'art. 10.1 dovrà essere munita di firma digitale.

Il plico contenente la documentazione di partecipazione dovrà riportare la dicitura "**Credito In-Cassa Avviso Factor. Documentazione per la partecipazione**". La medesima dicitura dovrà essere indicata nell'oggetto dell'e-mail, qualora fosse utilizzata la posta elettronica certificata per la trasmissione.

Finlombarda verificherà la regolarità della documentazione trasmessa e pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco degli Intermediari partecipanti all'Operazione. Tale elenco sarà aggiornato periodicamente e tempestivamente sul sito internet www.finlombarda.it e su GEFO.

10.3. Termini per la partecipazione

Gli Intermediari possono partecipare all'Operazione secondo le modalità descritte agli articoli 10.1 e 10.2. dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente Avviso Factor.

Resta salva la facoltà per Finlombarda di modificare, sospendere o interrompere l'Operazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico mediante avviso pubblicato sul BURL.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Finlombarda individua quale Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Acerbi, responsabile della Funzione Finanza.

12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Gli Intermediari potranno richiedere informazioni e chiarimenti sull'Operazione inoltrando apposita richiesta scritta al Responsabile del Procedimento indicato all'articolo 11 preferibilmente all'indirizzo pec creditoincassafactor@pec.finlombarda.it specificando nell'oggetto: "**Credito In-Cassa. Avviso Factor - Chiarimenti**".

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è Finlombarda S.p.A. con sede legale in via Taramelli n. 12 - Milano nella persona del legale rappresentante.

Il trattamento dati avverrà nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire la partecipazione all'Operazione Credito In-Cassa. L'eventuale diniego a fornire i dati richiesti non consentirà detta partecipazione. Il trattamento dei dati personali verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avverrà tramite archiviazione sia informatica che analogica.

14. PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti www.finlombarda.it; www.regione.lombardia.it - sezione trasparenza.

15. ALLEGATI

Al presente Avviso, sono allegati i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- **All. 1) "Atto di adesione"**

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 15 settembre 2015

ALLEGATO 1
ATTO DI ADESIONE

Il sottoscritto [nome e cognome] nato a [...] il [...] c.f. [...] in qualità di [...] della società [...], con sede in [...], via [...], c.f./p. IVA [...], capitale sociale [...] interamente versato, n. iscrizione al Registro delle Imprese [...], n. di iscrizione all'Elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB [...],

oppure

Il sottoscritto [nome e cognome] nato a [...] il [...] c.f. [...] in qualità di [...] della Banca [...], con sede in [...], via [...], c.f./p. IVA [...], capitale sociale [...] interamente versato, n. iscrizione al Registro delle Imprese [...], n. di iscrizione all'Albo delle banche ex art. 13 del TUB [...],

autorizzato alla sottoscrizione del presente Atto e dei suoi allegati in virtù di delibera/delega del [...] (di seguito, anche l' "Intermediario")

VISTI

1. la DGR n. X/386 del 12 luglio 2013 pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 29 del 17 luglio 2013 e successive integrazioni, con cui la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'istituzione di una linea di intervento denominata "Credito In-Cassa", finalizzata a garantire liquidità alle imprese lombarde mediante lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti degli Enti locali lombardi, individuando nella propria società *in house* Finlombarda S.p.A. il soggetto attuatore e gestore dell'operazione; nonché la DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 avente ad oggetto "Ampliamento delle finalità della linea di intervento Credito In Cassa: modifica ed integrazioni delle precedenti DGR n. 386 del 12 luglio 2013 e n. 572 del 2 agosto 2013 ed approvazione di una nuova linea di intervento denominata "Credito In-Cassa B2B"
2. l'Avviso pubblico agli Intermediari per la partecipazione all'operazione "Credito In-Cassa", pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. [...] del [...] (di seguito, l' "Avviso Factor");
3. la Proposta Irrevocabile di Contratto sottoscritta da Finlombarda S.p.A. il 5 agosto 2013 rivolta agli Enti Locali per la conclusione del Contratto (di seguito, il "Contratto") aperta alla successiva adesione, ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile, degli Intermediari che partecipano all'Operazione;
4. la Proposta Irrevocabile di Accordo sottoscritta da Finlombarda il 4 settembre 2013 e rivolta agli Intermediari per la conclusione dell'Accordo FL-Intermediari disciplinante, tra l'altro, gli impegni connessi all'operatività della Garanzia FL;

PRESO ATTO CHE

secondo quanto previsto dall'Avviso Factor, gli Intermediari partecipano all'Operazione mediante sottoscrizione dell'Atto di Adesione,

TUTTO CIO' VISTO E PRESO ATTO, L'INTERMEDIARIO, COME SOPRA RAPPRESENTATO**INTENDE PARTECIPARE**

all'Operazione "Credito In-Cassa" e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445 del 2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti

DICHIARA

- a. che l'Intermediario è iscritto nell'Elenco speciale degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB al n. [...] oppure ;
che l'Intermediario è iscritto all'Albo della banche di cui all'art. 13 del TUB al n. [...];
- b. che l'Intermediario esercita l'attività di *factoring* secondo quanto previsto dallo Statuto;
- c. di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le previsioni dell'Avviso Factor, del Contratto e della Proposta Irrevocabile di Accordo e di impegnarsi a rispettarle;
- d. che l'indirizzo presso il quale effettuare le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione è il seguente [...];
- e. che l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione è il seguente [...]

DICHIARA ALTRESI' A TUTTI GLI EFFETTI

di aderire con il presente atto, al Contratto e di accettare la Proposta Irrevocabile di Accordo, riconoscendosi obbligato e vincolato dalle previsioni contrattuali e dagli impegni ivi previsti a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Ai fini del presente atto il sottoscritto comunica che il **Responsabile del Contratto e dell'Accordo** a cui dovranno peraltro essere indirizzate tutte le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione è .

- [...] nome/cognome;
- [...] ruolo/qualifica;
- [...] settore di appartenenza;
- [...] recapito telefonico
- [...] indirizzo e-mail

Il sottoscritto comunica che il **Referente GEFO** è

- [...] nome/cognome;
- [...] ruolo/qualifica;
- [...] settore di appartenenza;
- [...] recapito telefonico;
- [...] indirizzo e-mail

Luogo e data

Firma

SI ALLEGANO:

1. copia della Proposta Irrevocabile di Contratto siglata in ogni pagina e sottoscritta nell'ultima ;
2. copia della Proposta Irrevocabile di Accordo siglata in ogni pagina e sottoscritta per accettazione;
3. copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore, se diverso dal legale rappresentante;
4. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000;
5. statuto dell'Intermediario.